

QUADERNI
PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA

VIOLENZA DOMESTICA

un ossimoro
da svelare
e comprendere



ISPESL

Istituto Superiore per la Prevenzione
E la Sicurezza del Lavoro

DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO

Osservatorio nazionale epidemiologico

sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita



Istituto Superiore per la Prevenzione
E la Sicurezza del Lavoro

DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO
Osservatorio nazionale epidemiologico
sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita

Presidente: *Prof. Antonio Moccaldi*

Direttore Generale: *Dott. Umberto Sacerdote*

DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO

Direttore: *Prof. Giuseppe Spagnoli*

OSSERVATORIO NAZIONALE EPIDEMIOLOGICO
SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI VITA

Coordinatore: *Dott. Patrizio Erba*

QUADERNI
PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA

VIOLENZA DOMESTICA

un ossimoro
da svelare
e comprendere

Marina Bacciconi⁽¹⁾, Sonia Bertolaso⁽¹⁾, Alba Rosa Bianchi⁽²⁾,
Aldo Celentano⁽³⁾, Patrizio Erba⁽²⁾, Stefania Massari⁽²⁾,
Guido Papalia⁽³⁾, Valentino Patussi⁽⁴⁾

⁽¹⁾Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica - Università di Verona

⁽²⁾Dipartimento Medicina del Lavoro - Osservatorio Epidemiologico Nazionale sugli ambienti di vita ISPESL

⁽³⁾Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Verona

⁽⁴⁾Dipartimento di Prevenzione U.O.P.S.A.L. Azienda Per i Servizi Sanitari n° 1 Trieste



Si ringraziano per l'attenta collaborazione il dott. Emanuela Zandonà della Dirigenza medica dell'Ospedale Civile Maggiore, il dott. Francesco Buonocore del Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Maggiore e il dott. Claudio Pistorello del Servizio di Pronto Soccorso del Policlinico "G. B. Rossi" di Verona.

Un ringraziamento particolare va al dott. Leonardo Bonfiglio, del Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell'Università di Verona, per il lavoro di coordinamento nella rilevazione dei dati ospedalieri e all'Ispettore Giuliano Santin, della Polizia giudiziaria della Procura di Verona, per il riscontro in sede penale.

La realizzazione di questo studio, infine, non sarebbe stata possibile senza l'aiuto di Ennio e Giulio Peretti.



La competenza dell'ISPESL a trattare gli argomenti inerenti la tutela, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni negli ambienti di vita, già stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 268 del 1993, viene riaffermata e ampliata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 2002 n°303 che, nel configurare l'Istituto quale Ente di diritto pubblico di ricerca, stabilisce all'art. 1 che lo stesso:

“svolge funzioni di ricerca, di sperimentazioni, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro...”.

In tale ambito istituzionale nasce l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute e la Sicurezza negli Ambienti di Vita, per volontà del Ministro della Salute, con Decreto Direttoriale del 14 giugno 2002.

L'Osservatorio ha finalità di studio, ricerca e promozione volte a migliorare la sicurezza negli ambienti di vita in termini di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini e ha il pregio di essere promotore della cultura della sicurezza nelle classi sociali che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio e di malattie correlate all'esposizione negli ambienti “domestici” e di “vita” in generale.

L'indagine sul tema della violenza domestica ben si adatta alla sfera di competenza dell'ISPESL e agli obiettivi prefissati dall'Osservatorio poiché la violenza subita di certo va ad incidere sullo stato di salute delle vittime, sia in termini puramente fisici che psicologici e comportamentali.

Basti pensare, a tale proposito, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nei paesi industrializzati la violenza domestica provochi nelle donne più danni fisici che lo stupro e gli incidenti d'auto e che il fenomeno della “violenza domestica” sia tra le principali cause di malattia e di morte per le donne.

*Prof. Antonio Moccaldi
Presidente dell'ISPESL*



Gli infortuni in ambiente di lavoro sono da tempo oggetto di attenta analisi circa la loro incidenza, la tipologia, le cause strutturali, tecnologiche, organizzative e le conseguenze per la persona, l'azienda ecc.

Per quanto sia ancora necessario approfondire l'attività di studio e di ricerca in merito, gli aspetti della prevenzione in ambito occupazionale sono tuttavia disciplinati da un'ampia normativa italiana e comunitaria sviluppata e aggiornata via via nel tempo.

Non altrettanto si può affermare per quanto riguarda gli eventi infortunistici che interessano la persona nel proprio ambiente di vita, in particolare in ambito domestico. I dati statistici disponibili evidenziano l'importanza del fenomeno in Italia, sebbene non consentano di operare stime adeguate in termini quantitativi e qualitativi.

Gli infortuni domestici rappresentano, indubbiamente, una tematica di sanità pubblica meritevole della massima attenzione, soprattutto qualora si consideri il frequente coinvolgimento di soggetti sociali "deboli". Strettamente correlata agli accennati infortuni domestici risulta, tra le altre cause, ed in termini rilevanti, anche la violenza domestica.

L'interesse dell'ISPESL al tema della violenza domestica nasce ed è da ricondursi, pertanto, al fatto che l'evento puramente infortunistico celi atti violenti avvenuti tra le mura domestiche.

Tale fenomeno - piuttosto esteso, ma ancora largamente "sommerso" - presenta aspetti variegati di diversa entità. In relazione a ciò, si è ritenuto che l'approfondimento e la conoscenza dettagliata e puntuale dell'argomento potesse consentire di indirizzare e finalizzare più compiutamente le azioni di prevenzione in tema di salute dei soggetti esposti.

Per tale motivo l'ISPESL ha condotto questa indagine in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell'Università di Verona, l'Azienda Ospedaliera di Verona e il Dipartimento di Prevenzione U.O.P.S.A.L. dell'Azienda per i Servizi Sanitari n°1 di Trieste. Essa ha permesso di raccogliere ed elaborare informazioni relative alle violenze domestiche *esplicitamente definite come tali* e avvenute sia a domicilio che in conseguenza di liti e aggressioni da parte di "familiari" (perciò non necessariamente all'interno delle mura domestiche), estrapolandole sia dai Servizi di Pronto Soccorso che dalla Procura di Verona, per il riscontro in sede penale.

*Dott. Umberto Sacerdote
Direttore Generale*



1. Introduzione

L'indagine che presentiamo non è avara di dati.

Essi, in termini quantitativi e per la luce che proiettano sulla lettura della "*violenza domestica*", sono andati al di là delle attese del ricercatore e propongono più di una riflessione e di un ragionamento.

È opportuno, quindi, chiarire e definire prima l'oggetto e il percorso.

Pochi dubbi interpretativi sul termine "*violenza*".

Il latino *violentia* viene da *vis* "forza, violenza", che a sua volta rappresenta un tema indoeuropeo WĪ.

Quest'ultimo rimanda a una integrazione magica, per la quale l'intensità del volere si identifica con l'"inesistenza" dell'oggetto avversato che viene in pratica "e-vitato".

Così l'etimo è spiegato dagli specialisti.

In sostanza essi mostrano, percorrendo la storia linguistica del termine, come via via questi si sia precisato, a partire da un sottofondo indicativo di forza che annulla l'altro.

La sua definizione oggi è quella di una "forza impetuosa e incontrollata. L'idea è suscettibile di una connotazione accentuatamente aggressiva, giacché implica il senso di una coercizione operata su altri".

Ha quindi perso qualcosa in estensione semantica, come spesso succede, guadagnandone in chiarezza razionale.

Ben più articolata la voce "*domestica*".

L'aggettivo indica "pertinente alla casa e alla famiglia", ma anche "vicina per consuetudine e familiarità di rapporti" e ancora "di aspetto alieno da asperità, da ostilità, da crudezze".

La semplice consultazione di un dizionario della lingua italiana già delinea contorni sfumati e in qualche misura mal definiti e indica definizioni e ambiti diversi più vicini a quanto "ideologicamente" si vorrebbe fosse e dovrebbe essere, che a quanto la corporea realtà della vita propone nell'esperienza quotidiana.

Nella *domus* -vale a dire nell'istituzione familiare che nella casa trova la propria sede naturale- sono, infatti, racchiusi gli aspetti più vari, con significati e contenuti suscettibili di definizioni e interpretazioni legate alla evoluzione, alla storia, connotati da valenze che attengono al sentire di ciascuno, leggibili in modo diverso e proprio con la lente della filosofia, della sociologia e della politica.

In ogni caso, sotto il profilo semantico e teorico i due termini appaiono inconciliabili, un vero e proprio ossimoro.

Ma se sotto il profilo linguistico vi è contrasto fra i due termini “violenza-domestica”, essi trovano coniugazione nel concreto, nella realtà, nell’incontro tra individui che in ogni caso non sono riconducibili a un unicum e nella interrelazione manifestano “anche” violenza.

Tuttavia, la incompatibilità linguistica dei due termini da la prima ragione della intrinseca gravità della “violenza domestica” e ne evidenzia l’interesse.

La sua esistenza è fatto noto, persino ovvio; al contrario, la sua visibilità “coram populo” è legata alla evoluzione dei tempi e talora alle contingenze.

Perciò, la sua conoscenza, attraverso la puntuale qualificazione e quantificazione, è resa ardua dalla difficoltà di definire in via permanente -o quantomeno sufficientemente durevole- i limiti del domestico e di attribuire in ogni caso all’atto violento la medesima valenza, tanto che avvenga al di fuori delle mura che all’interno di esse.

La sua prevenzione e perseguibilità sono difficili e incerte poiché -pur attentando a diritti fondamentali dell’uomo e violando principi giuridicamente fondanti la nostra cultura di cittadini e il patto costituzionale- “questa” violenza si colloca in un ambito che continua a essere ritenuto “privato”, nel quale le ragioni delle regole che governano la convivenza civile si confrontano e si scontrano con quelle delle regole e della complessità del rapporto interpersonale, coniugale (in senso lato) o parentale e con le permanenze di una lunga tradizione culturale che percorre l’evoluzione dell’istituzione familiare.

Alcune considerazioni sulla famiglia ci paiono, per tali motivi, necessarie e la ragione di quella definizione dell’aggettivo “domestico” trova proprio qui una prima risposta.

La famiglia è prima di tutto un luogo storico che muta in relazione alle condizioni materiali, di proprietà e patrimonio, alle modalità di garanzia di sussistenza, autonoma o eteronoma.

Dalla famiglia rurale e patriarcale -retaggio dell’antica istituzione mediterranea, per inciso diversa da quelle di altre aree limitrofe africane o asiatiche-, che costituisce una unità di produzione e di consumo e motiva i principali elementi di trasmissione di cultura e valori, solo molto di recente si giunge per larga parte della popolazione alla famiglia ristretta moderna, che ha una affermazione rapida e pervadente.

Non che la famiglia ristretta, coniugale, di coppia non fosse presente nell’antichità e fino alla metà dello scorso secolo, ma per tutto un lungo periodo storico “famiglia multipla” e “famiglia coniugale” non rappresentavano due categorie contrapposte, ma piuttosto due diversi livelli di maturità e coesione sociale.

“La disgregazione della famiglia allargata ha spesso favorito il formarsi di unità cellulari indipendenti, al con-

trario le miriadi di aggregazioni familiari coniugali hanno sofferto dello loro stesse ristrette dimensioni e della loro rivalità, nonché -e soprattutto- di un potere economico invadente che bloccava qualsiasi tentativo di ampliamento e di maggiore coesione”.

La famiglia ristretta mediterranea -con rare eccezioni- è insomma, da un punto di vista logico, il mattone elementare della famiglia allargata, della quale assorbe i valori e le modalità di rapporto interno.

Solo a partire dalla fine del Medioevo e con la rivoluzione scientifica ed economica, limitatamente agli strati sociali più ricchi si diffonde e coesiste con la famiglia allargata, i cui valori continuano a esercitare un peso egemonico, anche in presenza di condizioni materiali diverse e in una differente funzione dell'unità coniugale.

Quando perciò parleremo della famiglia di coppia, ristretta, fondata sull'unione libera di individui e luogo di affetti, ci riferiremo alla famiglia attuale, moderna, che caratterizza i nostri giorni.

La famiglia allargata, infatti, crolla sotto la azione convergente del venir meno degli interessi che la sostenevano, del peso non più tollerabile dei legami e delle regole che vi abitavano, dell'evoluzione dell'economia dalla società della sopravvivenza e quella dei consumi, delle rapide modificazioni materiali dei modi di produzione e del cambiamento culturale che tutti questi mutamenti hanno accompagnato e ne sono stati a un tempo espressione e precipitato.

L'attuale famiglia ristretta, di coppia, si afferma e si generalizza nel mondo occidentale, abbiamo detto, rapidamente e con forza.

Dietro tale rapidità e questa forza sta l'impeto che ha investito la società, un modo di produzione e di distribuzione che costituisce la base materiale, che sottende e sorregge e richiede una certa forma di famiglia. L'economia di mercato e quella capitalistica, proprio negli ultimi settanta anni, dopo la seconda guerra mondiale, hanno travolto non solo le forme di produzione tradizionali, ma nella loro diffusione e conquista hanno emarginato -se non distrutto- ogni precedente tradizione culturale, imponendo (e non solo in occidente) la propria ideologia “vincente” e cioè la società dei consumi e l'economia che vi è in qualche modo correlata. Dietro la diffusione globale di merci e prodotti, una concezione di vita si è posta all'attenzione dell'intero mondo.

Contraddizioni e resistenze oggi segnano lo scenario internazionale e l'universalismo ideologico dell'occidente -con la sua cultura, le sue istituzioni, i suoi riti- trova limiti e viene messo in discussione in altre culture, sino alla sfida e al conflitto.

Ma non v'è dubbio che, nell'area occidentale, i precedenti modelli istituzionali e culturali e le forme tradizionali di organizzazione sociale abbiano trovato il loro esito, esauriti e superati nella loro funzione e vitalità storica. La famiglia ristretta attuale esce dunque dalle ceneri della famiglia patriarcale e rurale e, nella sua affermazione, è sostenuta e richiesta dalla struttura materiale della società, così come storicamente si è andata determinando.

Tuttavia -sottratti miti e ideologie, che pure hanno lasciato il loro segno- proprio l'evoluzione individualistica della società ha trovato nuove forme giuridiche e affermato nuovi diritti.

Nei più recenti decenni, la "rivoluzione femminista" ha contribuito alla configurazione attuale della famiglia nella società e nelle regole, nei diritti e nelle leggi.

Così la famiglia ristretta, di coppia, è divenuta espressione di coloro che la compongono e non viceversa. La famiglia rappresenta la scelta individuale di una comunità di affetti e di beni e trae valore dall'unione di sentimenti e valori che l'individuo vi immette.

La famiglia odierna è dunque un risultato storico, ma proprio per tale ragione trascina con sé "una antica mentalità parentale, anche se le sue basi materiali sono scomparse, che conserva una forza culturale che persiste in parte nella nuova dimensione delle famiglie" moderne. La tradizione, buona o cattiva che sia, è ancora tra noi e continua a influenzare la nostra concezione dei ruoli familiari".

Sempre dello stesso autore, e nel medesimo scritto sulla famiglia mediterranea, ci piace ricordare che "Il significato originale della parola "famiglia" evoca il concetto di schiavitù e di dipendenza: la collettività dei servi, degli assoggettati (dal latino famul, dall'osco famel) costituì nell'antichità la base grazie alla quale un lignaggio poteva assumere una personalità. La famiglia, la casa (οἶκος domus), i beni, la terra e gli schiavi costituivano le cellule di base di una società rurale le cui strutture presentavano importanti elementi comuni che riappaiono in epoche e luoghi diversi".

Ora, la moderna famiglia, che si misura con il proprio tempo, ha alle spalle questa storia, questa cultura, questa tradizione.

Ma il ricco occidente, oltre a fare i conti con la propria storia, da almeno due decenni in Italia e prima in altre nazioni europee, deve confrontarsi con un importante fenomeno migratorio, con l'immigrazione extra-comunitaria che, dalle più recenti stime, già ammonta nel nostro Paese a 2-3 milioni di individui e, fra questi, la parte più consistente proviene dall'Africa centrale, dai Paesi arabi magrebini, dall'Asia e dall'America latina, dal mondo slavo.

La famiglia moderna europea e occidentale viene perciò a convivere e coesistere con strutture familiari che appartengono ad altre culture e tradizioni, che la società sempre più multietnica propone, che vanno intrecciandosi con la nostra tradizione.

Questo coesistere caratterizza la realtà odierna, anche -e in misura non irrilevante- in una realtà dinamica e tradizionalista a un tempo quale quella del Veneto.

Questo coesistere e intrecciarsi, inoltre, è un altro aspetto che viene a “complicare” l’istituzione familiare e -per inciso- è ulteriore problema sotto il profilo della violenza, che in altre culture ha valenza diversa, altre modalità e considerazione individuale e sociale.

Ma i problemi non si esauriscono qui.

La forza coesiva della famiglia patriarcale dimorava nella funzione di preservare l’integrità del lignaggio e di garantire l’autosufficienza come unità di produzione e di consumo.

A tali fini l’organizzazione familiare consisteva in autorità e gerarchia e in sudditanza e obbedienza.

E ancora, il ruolo riconosciuto agli individui si scioglieva in funzioni sociali precostituite cui adeguarsi; l’azione degli individui si dissolveva in quella familiare: è la famiglia ad agire e tutti sono espressione non di se stessi, ma della famiglia.

Dunque, la capacità coesiva stava in ragioni forti e le modalità di azione e di espressione in forme indiscutibili.

Venute meno gerarchia e sudditanza, relegata la forza della tradizione a retaggio che riguarda il passato (del quale al più si ha memoria curiosa, ma non trasmissione di valori accettati) e superata la funzione di unità di produzione e consumo al fine della sopravvivenza, la nostra famiglia di coppia si fonda su elementi coesivi complessivamente più labili, come gli affetti e i sentimenti e, alla fine, sulla volontà individuale della relazione.

Ma messi da parte, con gli obblighi e le responsabilità, la coesione e il predominio del collettivo e ridotto il tutto a fatto privato, se la società ha riconosciuto ruolo primario e basilare alla famiglia e lo ha legittimato, l’evoluzione stessa della società ha immesso nella famiglia fragilità, attraverso il suo non resistibile processo di atomizzazione che l’informa e la vorticoso mobilità che caratterizza le società evolute.

Questa famiglia di coppia -laica, anche quando la legittimazione del matrimonio avviene con i crismi del sacro senza che esso sia elemento simbolico e parallelo dell’assetto gerarchico e autoritario della famiglia patriarcale- trova dunque fondamento nella libera, volontaria unione degli affetti.

E quando essi non siano legittimati formalmente dalla società e dalle istituzioni, diventano luogo di fatto di una unione della quale la legge non ha potuto che riconoscerne l'esistenza e il diritto, garantendone l'esistenza, con il solo limite della stabilità "precostituita".

Per il rimanente, la tendenza è quella di assimilare famiglia legittima (tale, cioè, perché formalizzata in atti da quel pallido dispensatore di sacralità che è lo Stato) e la famiglia di fatto (prodotto della società) alla quale ex post lo Stato, constatandone la stabilità, offre garanzie e tutela.

La modernità -che ha avuto il merito di riportare l'individuo e la sua personalità nella storia e ha affidato a ciascuno la libertà di scegliere il proprio destino- reca tuttavia con sé elementi di precarietà, vale a dire tutti quegli elementi di incertezza che abbiamo visto e che scaricano problematicità sulla istituzione familiare: dalla tradizione e le sue contraddittorietà al contesto sociale e all'assetto urbano, dall'atomizzazione alla accentuata mobilità, dalla società dei consumi e dal suo intrinseco edonismo, dalla coesistenza multietnica all'individualismo, unico elemento fondante.

Così, la famiglia attuale, ricca di diritti e libertà, è però una istituzione stressata, in particolare negli strati meno evoluti e colti, meno maturi, della società.

Sotto il profilo storico e sociale, dunque, l'aggettivo "domestica" si carica di una pluralità di significati e di valori e assume appunto i contorni mal definiti di cui parlavamo.

Ma non vi è solo, circa l'istituzione familiare, un possibile approccio "globalista", che per comodità definiremo storico-sociologico.

Psicanalisi e psichiatria, occupandosi delle istituzioni familiari e dei rapporti relazionali che si formano al loro interno, hanno dato contributi importanti nella lettura delle ambivalenze, della aggressività e della malattia mentale dentro la famiglia.

Al di là dei risultati più o meno "scientifici", la letteratura è varia e vasta.

Molteplici ambiti di studio della istituzione familiare, nella sua evoluzione storica, e della sua condizione sociologica e l'approccio psicanalitico -che ha tentato di far emergere alcune problematiche profonde della personalità nel modo di essere dell'istituto/famiglia- hanno e continuano a offrire contributi, al di là della loro "visione globale" o della parzialità dell'analisi.

Hanno cioè portato elementi di lettura e comprensione, elaborato metodi e perseguito proprie epistemologie e creato linguaggi, arricchendo in tal modo la più generale conoscenza del fenomeno.

Tutti questi profili sono patrimonio della cultura moderna e perciò anche nostro patrimonio.

Tuttavia, il nostro approccio al problema è di certo più limitato, mirato a contribuire a leggere il particolare fenomeno della “violenza domestica”, meglio una parte di quest’ultima.

E già l’accezione “violenza domestica”, se è di immediata leggibilità nel linguaggio comune, pure rappresenta una “novità” sia rispetto al linguaggio giuridico (che non ne prevede una specifica determinazione), sia nella codificazione istituzionale sanitaria che per lo più ricorre -quando vi ricorre, e sono i casi migliori- alla generica categoria della “violenza altrui”, quasi a voler omertosamente (seppur inconsciamente) contribuire al mantenimento di una sotterraneità del fenomeno.

“Delicatezze” istituzionali dunque, in realtà conferma tanto dei contenuti complessi e ambigui di quanto avviene dentro l’istituzione familiare, quanto della propensione soggettiva a “starne fuori” per quanto possibile, in una specie di sodalizio istituzionale complice e discreto.

Del resto, l’antico adagio consiglia di “non mettere il dito tra moglie e marito”.

Perciò, quando abbiamo voluto tentare di analizzare il fenomeno, abbiamo dovuto prima di tutto mutuare la definizione, assumendone i termini dal linguaggio comune e, abbiamo dovuto pensare a quali fossero i luoghi di evidenza dell’evento, dove trovasse incontrovertibile emergenza e riscontro.

In questo, consci che (proprio per la profondità di valenze e l’intreccio di elementi materiali e immateriali che caratterizzano l’istituzione familiare) molte violenze sfuggono all’indagine e si nascondono in una sfera ancestrale di legami che toccano aspetti di psicologia individuale e collettiva -tematiche complesse come la sessualità, problematiche come quella del potere e della personalità- venendo facilmente soffocate, ovattate, impedito nell’emersione della loro evidenza.

Abbiamo dovuto, pertanto, fare prioritariamente un’opera di selezione e di rinuncia, cercando di individuare la parte degli eventi che, in ragione della propria emersione, fosse aggredibile da un approccio misurabile, quantitativo.

Solo così si poteva ipotizzare una prima disamina del fenomeno, la cui analisi -mentre lasciava impregiudicati ogni ulteriore approfondimento e ricerca- forniva un primo contributo certo, basato su dati e non su interpretazioni o illazioni, e suscettibile anzi di fondare su essi successive investigazioni e inferenze.

Si doveva, perciò, escludere un approccio diretto al fenomeno, ma coglierlo quando esso stesso, incontrando e ricorrendo a interventi esterni all’ambito istituzionale familiare, si rendeva palese.

E si poteva manifestare o per emergenze o per esplosione, per tali ragioni erano destinate ad apparire e a evidenziarsi solo le forme “più gravi”.

E fra le forme di violenza (psicologica, fisica o economica) era proprio quella più immediata e brutale -la violenza fisica- a poter lasciare di sé traccia scoperta e perciò “battibile”, seguibile.

In atti di violenza con queste caratteristiche, uno degli individui della coppia era quasi costretto a ricorrere a cure mediche o poteva giungere a cercare riparo -nell'esercizio di tutela dei diritti, effettuato nella esplosione della crisi- presso la Magistratura, e cioè nell'azione di querela contro il coniuge violento.

Nell'uno come nell'altro caso, il fenomeno si segnalava non come generico ricorso all'apparato sanitario o alle strutture repressive, ma, appunto, quando la gravità -e spesso la reiterazione di atti violenti- costringeva a ricorso o interventi “esterni”.

Le ragioni di questo percorso sono evidenti.

Sulla struttura sanitaria e sulla Magistratura penale incombono, infatti, dopo la registrazione dell'evento obblighi di legge: a stilare un referto o denuncia nel primo caso, ad avviare -nel secondo- quell'insieme di atti procedurali che possono portare, per volontà di parte o per obbligatorietà di intervento, al processo.

Senza la gravità dell'atto violento e senza le caratteristiche proprie dell'istituzione di incontro, non sarebbe possibile in alcun modo lavorare su registrazioni di tali eventi.

Infatti, per quanto attiene la struttura sanitaria, il Pronto soccorso è investito quando non è più possibile tacere ed evitare il ricorso a una struttura “neutra”, non amica anche quando del tutto utile e necessaria.

Ciò implica almeno una considerazione di ordine “quantitativo”: ci si reca in un Pronto Soccorso ospedaliero quando non è possibile (o non lo è più) limitarsi a richiedere l'intervento del medico di base.

E ciò significa che l'indagine individua il proprio oggetto nella punta emersa dell'iceberg, ma che ha ben altro spessore e profondità nella parte sommersa.

Vi è una specie di gradualità nella “sindrome da violenza domestica”, che passa attraverso: una soluzione interna all'istituto familiare, il ricorso all'intervento amico e, poi, del medico di base (una volta si diceva appunto “medico di famiglia”) e solo da ultimo la richiesta di intervento alla struttura pubblica “neutra” ospedaliera.

Lo stesso vale nei confronti di istituti con fini repressivi: si ricorre alla polizia, carabinieri o agenti di pubblica sicurezza, la cui funzione nello specifico contiene il fenomeno tra minaccia e mediazione (vuoi per l'impronta “familista” della quale è informata la cultura dell'apparato di polizia a fronte del primo approccio repressivo, vuoi perché soggettivamente l'elemento più debole della coppia, prima della rottura, richiede un soccorso autorevole sul quale appoggiarsi), poi a un avvocato, che racchiude l'ammonimento e la minaccia in scritti e comunicazioni “formali” e solo quale ultima istanza al magistrato.

Delineati così i percorsi attraverso i quali fenomeni di violenza verificatisi in ambiente domestico incontrando strutture istituzionali o presidi sociali, con ovvia semplificazione e genericità, sono “intercettabili”, risulta altrettanto chiaro come l’universo oggetto di indagine non possa che costituire una parte percentuale minore, largamente minore, rispetto alla entità del fenomeno.

Già abbiamo detto come il percorso che termina ai Servizi di Pronto Soccorso o presso la Magistratura, qui approdi come “ultima ratio”.

Vale la pena aggiungere che per il ricercatore costituisce un limite importante il fatto che, a esempio, le registrazioni dei medici di base, in assenza di una logica di rete, siano praticamente irraggiungibili e così per buona parte di tutti gli interventi (in particolare istituzionali, come quelli di polizia) che solo in minima parte si traducono quantomeno in informative alla Magistratura e per la grandissima parte sono derubricati a interventi “ad adiuvandum”, conciliatori e di ammortizzazione sociale.

E vale pure la pena aggiungere che la catalogazione e registrazione carente o del tutto assente sono fenomeni che fanno ambiguamente parte di quell’alea di indefinizione, sfuggente, che contraddistingue il carattere “domestico” del fenomeno, la cui protezione -inconscia o cosciente che sia- ne rappresenta il tratto distintivo.

Tanto porta al fatto che la stessa registrazione/archiviazione dei Servizi di Pronto Soccorso ne risenta, **il nome del fenomeno** appaia sciolto in mille dizioni e nelle più fantasiose categorie (quando esistono), essendo spesso non individuato come fenomeno da rilevare nella propria specificità.

Lo stesso dicasi -lo ripetiamo- per organi giurisdizionali o meglio per la legge che non prevede uno specifico titolo, se non per la voce “maltrattamenti” ove però quelli “in famiglia” sono accomunati a quelli “verso i fanciulli”.

Organi istituzionali si è detto, ma sarebbe meglio dire che il riferimento è limitato alla Magistratura penale, essendo quella civile investita più che dal fenomeno in sé dagli strumentalismi della lite, nelle furbizie legali del precipitato della crisi familiare e della rottura e nella ricerca più o meno astiosa di compensi e di risentimenti che attengono piuttosto il funerale delle vestigia del rapporto coniugale, la sua memoria e gli affetti colpiti, molto poco la violenza familiare.

Ma se quanto sino a ora detto vale di certo per la coppia di coniugi, ragioni in larga parte analoghe fondano atti di violenza che colpiscono altre due componenti “deboli” della famiglia moderna: i bambini e gli anziani.

I bambini -la cui nascita, razionalmente, quantomeno dovrebbe in linea generale essere “voluta” giacché la legge consente contraccezione e interruzione volontaria di gravidanza- si collocano all’interno di una struttura familiare e di rapporti affettivi resi in ogni caso fragili e difficili dalla precarietà della vita quotidiana, dal senso di inadeguatezza e di impotenza nel dover rispondere con prontezza ed efficacia al vortice rapido di bisogni e compiti. Essi hanno perso molto del significato di garanzia di continuazione della stirpe che, pur facendone nella sostanza proprietà indiscussa del padre e della “famiglia”, in qualche misura era elemento protettivo e permetteva di diluire, in un contesto più ampio e tra figure parentali più numerose e articolate, la soluzione di conflitti e la ricerca di soluzioni di un ambiente domestico che poteva essere anche violento.

E, forse, l’evitabilità della gravidanza e della nascita non ha portato solo a godere appieno della possibilità di compiere armonicamente un atto positivo di volontà, ma in qualche misura ha anche -e ancora una volta- posto in discussione gerarchie e poteri consolidati, in grado di determinare attraverso un evento non evitabile il futuro e la vita di un soggetto.

La donna, infatti, oggi non è accudita e rispettata fosse solo perché unica fisiologicamente in grado di “dare un erede”, ma può decidere -legittimamente e nella sostanza, senza significative riprovazioni sociali- in maniera del tutto autonoma, poiché tale può essere anche sotto il profilo economico.

Il padre in questo stato di cose, non godendo più di un ruolo indiscusso e determinante, deve conquistare la propria genitorialità e lo deve fare tanto nei confronti della madre che del figlio.

È del tutto evidente come si tratti di un equilibrio nel suo insieme delicato e fragile.

Nel caso della donna, infatti, la conquistata autonomia (anche economica) -fonte di maggior sicurezza nelle proprie capacità, di più ampia libertà di movimento, e perciò di relazione, di un più elevato grado di autostima-, può vedersi messa in discussione dalla presenza di un figlio, che determina un rilevante mutamento dello stile di vita e spesso una faticosa e talora impari lotta per mantenerne la qualità della vita di relazione o conquistare spazi di libertà.

Vengono così a confliggere nello stesso individuo due bisogni, due desideri che non trovano modo di stemperarsi in una rinnovata “famiglia”, ma permangono racchiusi e avvitati nella singola coppia parcellizzata e a essi l’organizzazione statuale spesso non è capace di fornire adeguata risposta almeno organizzativa.

Ma in ogni caso, l’ambivalenza che si genera tra il rapporto affettivo con il figlio e il bisogno di esprimersi come individuo permane anche quanto trova equilibrio nella donna e nella coppia, e può essere il portugio attraverso il quale si scaricano con violenza tensioni o insoddisfazioni insostenibili.

Per quanto riguarda l'altro membro della coppia, il padre, da capo-famiglia e detentore esclusivo della "patria" potestà, da riferimento forte -culturale, sociale ed economico- del nucleo familiare ha dovuto in parte forzosamente percorrere un ripensamento del proprio ruolo e anche tale condizione può essere fonte di fragilità e contraddizioni che trovano espressione e sollievo in un atto di forza.

V'è da aggiungere che questo ruolo "forte", almeno per la gran parte della popolazione, era più il frutto di un'idea che di una realtà, meglio di un modello culturale che di una realtà esistenziale.

Nella famiglia patriarcale e rurale -che come abbiamo visto è durata fino a non molti decenni fa- in vero il ruolo di comando sociale, economico e culturale era del "patriarca", poiché la regola di soggezione e di gerarchia non escludeva i figli, anche se coniugati.

Certo a quel ruolo per la legge delle generazioni questi ultimi potevano aspirare, ma nulla più.

Per i ceti più evoluti e ricchi, l'ideale del patriarca si manifestava come appropriazione parcellizzata di un modello, viveva per analogia, il che non vuol dire però "debolmente". Ma riguardava comunque una minoranza numerosa, ma -quanto a modello- incapace di elaborarne uno proprio.

Così il maschio di oggi ha in realtà appena fatto in tempo a godere -seppure in maniera riconosciuta nella coppia e nella famiglia ristretta- dell'ombra di un modello culturale, che è stato rapidamente messo in crisi dalla fragilità dell'istituzione familiare di coppia e dall'emergere potente dell'affermazione femminile.

Il fattore economico -quale valore al quale riferirsi per affermare se stessi e al cui ottenimento uniformare e predeterminare le proprie azioni- ha spesso sostituito anche all'interno della famiglia moderna e nell'indifferenza, se non nel tacito accordo, della struttura sociale nel suo insieme, ogni altro riferimento, sovvertendo gerarchie e funzioni.

In una famiglia siffatta, l'anziano -ma anche il pensionato, genitore, nonno o coniuge che sia- merita considerazione e rispetto sino a che non è di impedimento, di freno alla corsa quotidiana, ma soprattutto se, e fino a quando, può essere fonte di aiuto economico, ruolo al quale non può negarsi.

A lui non è richiesto di essere la memoria della famiglia e della evoluzione storica nella società, non è riconosciuta esperienza e saggezza, non sono attribuite veste alcuna di arbitro né quella di possibile punto di equilibrio, ma -quasi "Babbo Natale" in servizio permanente- è conferito l'obbligo di supplenza ai bisogni più diversi nel momento scelto da figli o nipoti.

Se all'interno della famiglia viene meno non solo la gerarchia di antica memoria, ma anche la consapevolezza e l'accettazione dell'esperienza come valore di riferimento dei rapporti e degli affetti, in una società

che perde memoria non appare impensabile, riprovevole o improponibile, ottenere soddisfazione immediata ai propri bisogni attraverso il ricorso ad azioni più o meno “fisicamente” violente.

Quello che abbiamo indagato è la parte che scontrandosi e incontrandosi con altre istituzioni (la magistratura e altre strutture pubbliche, come quelle sanitarie) costituiscono il frammento palesabile ed emerso.

Forse il merito di questa indagine consiste proprio nel rilievo che neppure questa area fosse stata finora perseguita con gli strumenti scientifici possibili di una analisi dei dati esistenti.

Già quanto esplicitato rivela appieno come qualsiasi tentativo di conoscenza e di approfondimento in materia debba cercare -e indicare- proprie filosofia e strategie dell’indagare e delimitare i confini dell’evento studiato.

Abbiamo coscienza che, comunque, tali confini sono di necessità in qualche misura incompleti.

Ma abbiamo pure coscienza che tale discutibilità nulla toglie al loro valore, quello intrinseco, palese dell’indagine e quello che ci auguriamo sia euristico agli approfondimenti che altri studi -con metodi, linguaggio e interdisciplinarietà diverse- possono trarre, giovandosi di alcuni punti fermi che una lettura che vuol essere quantitativa -ma nulla è solo quantitativo- ritiene di aver evidenziato e propone all’interesse e alla curiosità di tutti.

La consapevolezza della limitatezza del contributo, in assenza di strumenti e informazioni più precisi, non riduce a nostro avviso la sua importanza, quale “valore di inizio” e di riferimento per auspicabili approfondimenti e sviluppi.

2. Linee metodologiche

2.1 Le fonti dei dati

Si è inteso conferire all'aggettivo "domestica" non una accezione esclusivamente spaziale (che comprendesse unicamente quanto accadeva all'interno delle pareti delle mura domestiche), ma piuttosto una valenza più articolata, intendendo per "domestico" quell'insieme di legami e sentimenti che trovano residenza nella sfera degli affetti piuttosto che nel luogo ove essi coabitano.

Su tali basi, sono stati rilevati tutti i casi riferibili a "violenza domestica" avvenuti a Verona nel 2002: quelli giunti all'osservazione dei sanitari dei Servizi di Pronto Soccorso dei due centri ospedalieri di Verona -il Policlinico "G.B. Rossi" e l'Ospedale Civile Maggiore, siti tra l'altro ai due poli della città-; quelli segnalati per lo più dalle Forze dell'Ordine; le denunce pervenute all'Autorità Giudiziaria.

La modalità di raccolta dei dati è stata di necessità diversa per i due ospedali, poiché il Policlinico disponeva esclusivamente di documentazione cartacea, mentre l'Ospedale Civile Maggiore e il Tribunale disponevano di un archivio informatizzato.

Per tali ragioni, per quanto attiene il **Policlinico "G.B. Rossi"** il numero dei casi è stato estrapolato mediante visione diretta dei fogli di richiesta delle prestazioni del Servizio di Pronto Soccorso.

Si è proceduto estrapolando le violenze domestiche esplicitamente definite come tali avvenute sia a domicilio che in conseguenza di liti e aggressioni da parte di "familiari" (non necessariamente all'interno delle mura domestiche).

Sono state rilevati anche gli episodi di violenza avvenuti in altro luogo o non meglio specificati per i quali non era possibile, sulla base dei soli dati ricavati dalla cartella di Pronto Soccorso, formulare un giudizio di compatibilità né di esclusione certo, indicandoli come "casi dubbi".

Sono stati esclusi tutti gli episodi di violenza esplicitamente ascritti a soggetti privi di ogni connotazione parentale o a persone sconosciute.

Nel caso dell'**Ospedale Civile Maggiore** le "violenze domestiche" sono state estrapolate dal database disponibile selezionando i casi inclusi nella generica dizione "violenza altrui" (non essendo prevista una variabile specifica, ma, con ben maggiore attenzione, essendo presenti decine di altre variabili, dall'incidente stradale all'incidente domestico).

L'insieme dei casi è stato poi suddiviso (sulla base delle analisi di tutte le informazioni disponibili nella documentazione esaminata) e ricomposto in “violenze domestiche”, episodi “dubbi” e infine casi da escludersi, non attribuibili a “violenza domestica” sulla base degli elementi fruibili.

I casi pervenuti all'attenzione dell'**Autorità Giudiziaria** sono stati estratti dal database del Tribunale di Verona che archivia secondo logiche ed esigenze proprie, privilegiando in particolare la qualificazione del reato e lo “stato” del fascicolo aperto.

L'indagine è stata effettuata indagando fattispecie di reato specifiche, attinenti o collegabili al tema in oggetto per quanto di competenza della Procura della Repubblica, di attribuzione al Giudice Unico, di pertinenza del Giudice di Pace e, infine, del Tribunale.

Le fattispecie di reato considerate sono state omicidio, tentato omicidio, lesioni, percosse, violenza sessuale, violenza privata, maltrattamenti ed estorsione.

La selezione degli eventi di interesse è avvenuta mediante l'identificazione dei casi nei quali compariva identico cognome tra parte offesa e autore o medesima residenza o medesimo domicilio.

I dati partitamene ottenuti sono stati posti a confronto e ricondotti in una unica classificazione.

2.2 Le modalità di elaborazione

L'elaborazione dei dati così ottenuti ha dovuto tener conto del diverso sistema di archiviazione, delle necessariamente differenti modalità di estrapolazione e della relativa disomogeneità dei singoli elementi (sia individuali che circostanziali).

Per quanto attiene i due nosocomi è stato possibile seguire una metodologia di elaborazione nella sostanza univoca.

Un limite alla qualità dei dati è riconducibile alla impossibilità di verificare se un soggetto si sia recato più volte al Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Maggiore accusando percosse o violenza da parte dello stesso o di più familiari, poiché il registro informatizzato non permette di rilevare le generalità dell'offeso.

Diversa impostazione è stata data, di necessità, ai risultati ottenuti dal database del Tribunale di Verona, ciò in ragione di difformi criteri di registrazione e classificazione dei casi, dovuti alle diverse finalità istituzionali rispetto alle strutture sanitarie.

Per tutti, come sarà palese all'esposizione dei dati, si è cercato di indagare ed estrapolare esclusivamente gli eventi forniti quantomeno di ragionevoli margini di certezza nella loro qualificazione quali conseguenti a "violenza domestica", scegliendo di applicare regole selettive senza peraltro misconoscere del tutto l'entità numerica dell'"area di dubbio".

In particolare per i rilievi in sede giurisdizionale si è scelto di comprendere anche quei casi -relativi in parte maggioritaria a stranieri- nei quali non era delineato (né era possibile prospettarlo) con certezza il confine tra convivenza abitativa basata sulla solidarietà (di nazionalità o di etnia più o meno ristretta) e legami anche latamente affettivi o comunque di stabile convivenza che ne costituivano il presupposto.

L'analisi è stata unificata per ogni variabile presente in tutte le fonti analizzate (quali a titolo di esempio età e sesso), mentre lettura e valutazioni separate sono state svolte per quanto di più stretta pertinenza dell'ambito giurisdizionale.

In un primo momento è stata effettuata una **lettura** -che potremmo definire- "**generale**" dei dati.

Successivamente, si è ritenuto che la numerosità delle variabili si prestasse al ricorso di **tecniche multi-dimensionali** in grado di sintetizzare le informazioni desumibili dall'intera matrice dei dati.

L'approccio più adatto è sembrato essere quello dell'**Analisi delle Corrispondenze Multiple** che, basandosi su un uso integrato dei metodi cosiddetti fattoriali, consente di cogliere gli elementi principali (fattori) dell'insieme dei dati e identificare allo stesso tempo tipologie semplici ed interpretabili della realtà indagata.

Tale tipo di tecnica ha lo scopo di ridurre il numero di variabili originarie sostituendole con altre -dette **fattori**- combinazioni lineari delle prime, minimizzando la perdita di informazione connessa a questa operazione. I fattori permettono la generazione di piani (i **piani fattoriali**) sui quali proiettare le modalità rilevate dallo studio. L'idea è quella di **operare una sorta di depurazione del "rumore di fondo"**, presente nei dati, **per identificare le fonti di variabilità strutturali**.

Sul piano geometrico, ciò equivale a trasformare una tabella di contingenza in una rappresentazione grafica, al fine di facilitare l'interpretazione dell'informazione contenuta nella tabella stessa.

Rinviano alla letteratura specializzata per la descrizione analitica di tale tecnica, si richiamano qui i caratteri salienti dal punto di vista dell'interpretazione dei grafici.

La variabilità totale presente nella matrice dei dati è denominata **inerzia**.

Il numero di fattori da considerare è determinato dalla rilevanza dei fattori stessi ovvero dalla grandezza del loro contributo alla spiegazione dell'inerzia totale.

Gli assi fattoriali -e, quindi, i fattori ad essi associati- sono costruiti in modo da essere tra di loro indipendenti così che la variabilità complessiva risulta spiegata in parte dal primo, in parte dal secondo, in parte dal terzo fattore e così via e mai dalla combinazione dei fattori tra di loro.

Per interpretare il significato degli assi fattoriali si utilizzano sia le coordinate fattoriali, sia alcuni indicatori che permettono di valutare l'importanza che ogni modalità (riga o colonna) riveste nella formazione degli assi fattoriali.

Ovvero:

- il **contributo assoluto**, che rappresenta la parte di variabilità (inerzia) totale del fattore spiegata dalla modalità in esame;
- il **contributo relativo** (detto anche **coseno quadrato**), che permette di valutare il contributo che un certo fattore fornisce alla spiegazione della variabilità della modalità.

Nella interpretazione del significato dei fattori è importante considerare quali modalità contribuiscano maggiormente a determinarli.

I criteri al riguardo sono:

1. **la posizione** che i punti rappresentanti le diverse modalità assumono nel grafico: i punti modalità con coordinata positiva sono correlati positivamente. I punti più interessanti sono quelli lontani dall'origine in quanto la loro correlazione (positiva o negativa) con il fattore risulta più elevata. Al contrario i punti che si trovano nell'intorno dell'origine sono di scarso interesse e possono essere trascurati senza gravi perdite di informazione;
2. il **“contributo assoluto”**, che esprime la parte di variabilità del fattore dovuta alla modalità medesima;
3. il **“contributo relativo”**, che misura il quadrato del coseno dell'angolo -formato dall'asse vettoriale e dal vettore corrispondente alla modalità- nello spazio originario a più dimensioni in cui essa era rappresentata prima della “riduzione”.

In sintesi, dunque, per interpretare la rappresentazione grafica su un piano -e dare un significato ai due fattori corrispondenti- occorre considerare i punti più lontani dall'origine i quali, in genere, sono caratterizzati dai maggiori contributi assoluti e da elevati contributi relativi.

Inoltre, nel grafico -trascurando sempre i punti che si trovano nelle vicinanze dell'origine degli assi (che rappresentano la tendenza centrale del fenomeno "violenza") e concentrando l'attenzione su quelli più periferici- è opportuno tener conto dei seguenti legami:

1. due punti, tanto più vicini sono, quanto più il loro comportamento è simile ovvero quanto più le attività spiegate dal fattore si distribuiscono allo stesso modo nelle due aree;
2. la vicinanza implica elevata correlazione positiva tra le rispettive distribuzioni.

3. I dati: approccio generale

Senza mai dimenticare diversità, limiti e quindi difficoltà non solo di acquisizione dei dati, ma di conseguenza anche di successiva lettura e analisi, iniziamo dal numero di “violenze domestiche” rilevato.

Come detto sono stati adottati criteri i più rigidi possibili prima di attribuire al singolo evento la qualificazione di “violenza domestica”.

Anche nel caso dello sfoglio manuale delle cartelle cliniche, è stata operata la scelta di escludere numerosi eventi sulla base dei seguenti criteri:

- la concordanza di cognome, tra parte offesa e autore erano gli unici dati e la denuncia presentata da entrambi indicava generica “violenza altrui”
- l’ipotesi di violenza nasceva da supposizione del personale sanitario d’emergenza intervenuto a domicilio a prestare le prime cure, ma era sottaciuto dalla vittima
- l’episodio di violenza denunciato era precisato solo come genericamente avvenuto “a casa di un amico”
- l’aggressione era avvenuta nel giardino antistante l’abitazione di residenza o sulle scale della stessa, senza altri dettagli
- la distinzione tra incidente e violenza (“gli veniva rovesciata della minestra calda sul volto”) poteva ritrovarsi solo nella esplicita dichiarazione della vittima, ma dalla stessa era negato l’“atto violento”.

Inoltre, per attenersi al massimo rigore nella scelta, sono stati esclusi:

- i casi nei quali non era precisato se esistesse o meno un rapporto parentale tra offeso e aggressore, pur essendo quest’ultimo identificato come “persona conosciuta”,
- i casi nei quali il luogo dell’episodio di “violenza” era riferito dalla vittima essere la via nella quale risiedeva, senza cenno alcuno all’autore dell’atto violento, né al fatto che esso fosse avvenuto “in casa”.

La tabella di seguito riportata visualizza il risultato di tali scelte e, nel contempo, evidenzia l’entità dell’esclusione, dell’area di “dubbio”, soprattutto per quanto riguarda il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile Maggiore.

tabella 1. Casi di violenza domestica definiti per fonte d'informazione

Fonte delle informazioni:	casi di violenza domestica “certi”		casi di violenza domestica “dubbi”		totale	
	n° casi	%	n° casi	%	n° casi	%
Servizio di P.S. Policlinico “G.B. Rossi”	112	29,24 17,3	271	70,76 20,67	383	100
Servizio di P.S. Ospedale Civile Maggiore	41	3,79 6,3	1.040	96,21 79,33	1.081	100
Procura della Repubblica di Verona	495	100 76,4	-	- -	495	100
totale	648	33,08 100	1.311	66,92 100	1.959	100

Appare evidente come il riconoscimento e la selezione degli eventi attribuiti a “violenza domestica” siano stati più efficaci nell'Ospedale che permetteva una verifica su materiale cartaceo del Pronto Soccorso, dal quale la lettura della descrizione dell'evento permetteva una scelta più precisa dei casi da includere nello studio.

Di maggiore difficoltà si è presentata l'individuazione nell'archivio informatico della giurisdizione penale, poiché -pur mettendo in essere controlli incrociati tra generalità della vittima, quelle dell'aggressore, residenza e domicilio dell'una e dell'altro e partitamene incrociandole tra loro- il vero limite permaneva nella impossibilità di accedere alle singole testimonianze e induceva, per rispetto alle regole da noi stessi dateci, a escludere tutti quei casi nei quali non vi era rispondenza per entrambe gli attori delle variabili residenza o domicilio.

Ricordiamo che i criteri di selezione adottati si sono riferiti alle seguenti ipotesi di reato:

- omicidio
- tentato omicidio
- lesioni
- percosse
- violenza sessuale
- violenza privata
- maltrattamenti
- estorsione

eventi avvenuti “in famiglia” nel 2002.

Di certo deludenti le informazioni estrapolabili dall’archivio informatico dell’altro Pronto Soccorso, vista l’ampiezza dell’area del “dubbio”.

Il sistema di archiviazione informatizzato, infatti, pur prevedendo ben 21 voci di catalogazione attinenti la genesi della richiesta di soccorso (le più varie, dallo stato morboso al morso animale, dalla puntura di insetto all’incidente stradale con o senza responsabilità, dall’infortunio sul lavoro all’incidente domestico, dall’abuso di sostanze stupefacenti al tentato suicidio, etc.), soltanto nella voce “violenza altrui” permetteva di includere i casi in esame, ma non dava possibilità, all’interno della stessa, di individuare i fatti avvenuti nell’ambito “domestico”.

Questa codifica, peraltro, si rivelava come un contenitore nel quale erano collocati gli eventi che non si sapeva a cosa ascrivere (anche i disordini avvenuti allo stadio o in discoteca).

Per tale ragione, i pochi eventi indicati come “certi” sono stati individuati “leggendo tra le righe” dei campi riguardanti la diagnosi (percosse o maltrattamenti) e il luogo dell’incidente (a casa, a domicilio o nella propria abitazione).

La vecchia pratica dell’analisi “foglio per foglio” (relativa agli eventi che hanno richiesto nel 2002 le prestazioni del Servizio di Pronto Soccorso del Policlinico “G.B. Rossi”) ripetuta 60mila e 31 volte ha portato a essere “certi” che nel corso dell’anno 112 soggetti hanno subito atti violenti -di entità intrinseca o per trascinarsi “storico”- in ambito domestico tali da motivare e indurre la richiesta di cure urgenti.

D’altro canto, a testimonianza del fatto che l’informatizzazione spesso appare quale strumento che deve

tener conto di esigenze diverse da quelle definibili “a fini preventivi”, solo 41 sono stati i casi di “violenza domestica” rintracciabili tra le codifiche informatiche riguardanti 101.588 interventi dell’altro Servizio di Pronto Soccorso.

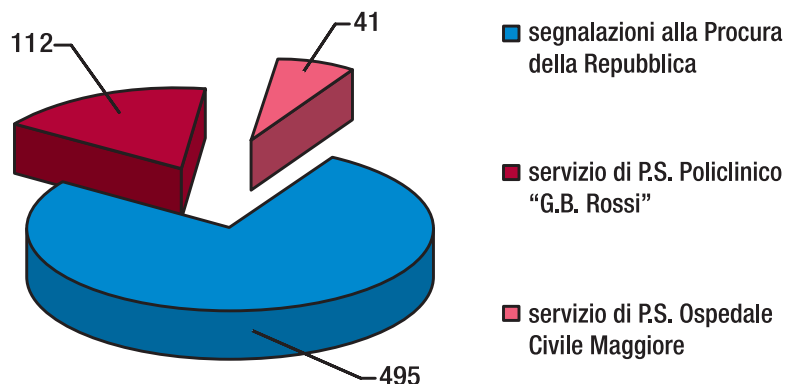
La corposità numerica dei fatti violenti di rilevanza penale -495 eventi- è resa forse ancor più importante dalla relativa assenza dei casi “dubbi”, oltre che dalla severità (che potrebbe anche apparire ed essere eccessiva e che ha portato a escludere anche i pochi casi registrati per la parte offesa sotto la dizione “senza fissa dimora”, pur avendo, magari, generalità “parentali “con l’autore) della selezione praticata.

Ciò premesso, procediamo ora ad analizzare nel dettaglio gli eventi di certo attribuibili ad atti violenti in ambito “domestico”.

Innegabile appare la preponderanza di soggetti che si sono rivolti -direttamente o attraverso le Forze dell’Ordine- al Pubblico Ministero e, per suo tramite, al Giudice unico o al Giudice di Pace.

Il fatto che due terzi dei casi di “violenza domestica” avvenuti in un solo anno siano stati rilevati in sede penale, induce ancor più a riflettere sui limiti che incontra chiunque si voglia accostare e intenda meglio qualificare e quantificare la violenza domestica.

figura 1. Casi di violenza domestica per fonte d’informazione



648 casi di “violenza in ambito domestico” in Verona nel 2002

In particolare, avendo già più volte affermato che quanto studiato è solo l'insieme dei casi “emersi” ed “espliciti”, eventi spesso frutto di situazioni giunte a esasperazione, se hanno indotto a superare pudori, timori e antichi retaggi cercando e trovando i modi di darne espressione in qualche misura “pubblica” e in un potenziale contenzioso. Poco importa, ora, se ogni singolo fatto rilevato sia unico episodio di violenza poiché di certo è difficile immaginare, in linea generale, che possano essere chiesti intervento e protezione di “estranei” senza che la convivenza o il rapporto affettivo siano divenuti da tempo insostenibili, perché fondati, appunto, su “reiterata” violenza sia essa ora psicologica, poi fisica o, ancora, economica.

3.1 I dati “ospedalieri”

Facendo poi esclusivamente fede sul numero di eventi riscontrati in sede “sanitaria”, inizia a meglio configurarsi l’entità emersa delle violenze perpetrate in ambito domestico.

Ogni mille richieste di prestazioni urgenti di Pronto Soccorso, nella città di Verona in un anno, **una** è conseguente a violenza domestica.

In altri termini e per restare ai puri numeri, delle 161.619 prestazioni richieste ai servizi di Pronto Soccorso della città 153 traevano ragione da lesioni dichiaratamente cagionate da atti violenti “domestici”.

Il numero degli individui che riferiscono atti di violenza, come agevolmente comprensibile, non coincide con esattezza a quello dei casi in totale rilevati nelle due strutture sanitarie esaminate e presso la Procura della Repubblica di Verona.

tabella 2. Casi di violenza domestica e persone coinvolte per fonte d’informazione

	servizio di P.S. Policlinico “G.B.Rossi”	servizio di P.S Ospedale Civile Maggiore	Procura della Repubblica di Verona	totale
n° violenze accertate	112 (17,3%)	41 (6,3%)	495 (76,4%)	648 (100%)
n° persone coinvolte	102 (20,3%)	41 (8,2%)	359(71,5%)	502 (100%)

Alcuni, infatti, si sono recati in uno dei Servizi di Pronto Soccorso più volte nel corso dell'anno in mesi, giorni e orari diversi, riferendo però sempre di aver subito "violenza a domicilio".

Altri hanno segnalato o denunciato atti di violenza non solo in momenti cronologici diversi, ma anche ascrivibili a fattispecie di reato del tutto differenti.

Altri ancora sono stati evidenziati tanto in una delle strutture sanitarie che in sede giudiziaria (per l'esattezza 12 femmine e 7 maschi) e di loro solo in 12 casi vi era correlazione con l'indicazione (contenuta nella documentazione clinica) di compilazione del referto all'Autorità giudiziaria (voce, peraltro, di solito barrata nel Pronto Soccorso del Policlinico, mai in quello dell'Ospedale Civile Maggiore).

Perciò, nell'analisi delle caratteristiche del soggetto sottoposto a violenza faremo riferimento a **502 persone, oggetto delle 648 violenze segnalate dalle diverse fonti** indagate, e di loro esamineremo la ripartizione per nazionalità, sesso ed età.

Iniziamo dalla **nazionalità**.

3.1 a) Nazionalità dei soggetti

In larga parte si tratta di soggetti di nazionalità italiana e solo in 14 casi tale voce non è fedelmente raccolta e compilata.

Circa 3 su dieci sono di "altra" nazionalità ed essi in maggioranza provengono dall'Africa, in netta prevalenza da paesi nord e centro-africani.

Questo il dettaglio, con una precisazione: di 16 soggetti "stranieri" non è indicato il sesso, né era possibile tentarne l'attribuzione.

tabella 3. Soggetti sottoposti a violenza per nazionalità e sesso

italiani 349	di cui	173 maschi	176 femmine
"stranieri" 123		43 maschi	64 femmine
nazionalità non specificata: 14		stranieri senza specificazione di sesso: 16	

La distribuzione all'interno degli "italiani" non risponde alle attese dell'immaginario collettivo, che vede la donna come maggiormente oggetto di violenza, poiché piccola è la differenza numerica tra femmine e maschi; solo tra gli "stranieri" emerge una maggior prevalenza di soggetti di sesso femminile quali vittime di violenza.

Possiamo solo suggerire alcune linee di interpretazione di un tale rilievo.

Innanzitutto va segnalato come la distribuzione non presenti sostanziali difformità nelle due sedi istituzionali indagate: essa, infatti, si ripete proporzionalmente tanto nei servizi di Pronto Soccorso che in sede di giurisdizione penale.

Al di là dei numeri assoluti, quanto dicevamo sulla individualizzazione della famiglia moderna e occidentale -sul suo essere cioè nucleo chiuso, nel quale scarso significato hanno gerarchie e autorità- sembra trarre una qualche conferma da questo dato.

Il dato sembrerebbe, quasi maliziosamente, suggerire l'avvenuta "parità" anche per gli aspetti "violenti" all'interno della famiglia tra individui che entrambi lavorano, entrambi contribuiscono a sbarcare il lunario e portare a termine la giornata, entrambi sono trascinati dalle incombenze quotidiane (gestione della casa, dei propri bisogni e di quelli dei figli) e, perciò, entrambi subiscono le conseguenze e possono esprimere e dare sfogo al disagio anche attraverso atti violenti.

È altrettanto vero che i tempi del vivere quotidiano sono per lo più racchiusi, indipendentemente dal sesso di appartenenza, in un vortice alla cui velocità ci si può sentire inadatti e soccombenti e al quale si può adeguarsi solo aumentando la propria aggressività, che per lo più sfocia nella laguna interna degli affetti, trovando sfogo in quanti sono legati da sentimenti reciproci e per tale ragione, di necessità, quasi obbligati a comprendere e accettare.

Tuttavia, e accanto, può essere ipotizzato e colto anche un altro aspetto.

La fragilità della famiglia moderna e la precarietà delle sue regole interne, dei suoi legami e collante moltiplicano e diversificano in base a momenti e circostanze l'identificazione del "soggetto debole", senza possibilità aprioristica di attribuzione.

Di volta in volta, quindi, e di caso in caso può essere l'una o l'altro, senza reverenze gerarchiche o timori di ricatti o della riprovazione collettiva.

Più agevole, e rispondente a schemi culturali noti e codificati, la lettura del dato riferito a "stranieri".

Le femmine sono in numero considerevolmente maggiore dei maschi, e in questo può essere letto anche il

riproporsi all'interno della aggregazione familiare della sudditanza della componente femminile -o dei minori di età- al maschio capofamiglia, favorita e accentuata non solo dal generico riferimento alla cultura di origine, ma dal suo divenire elemento fondante il riconoscimento e il mantenimento della propria identità e momento di certezza e di sicurezza in un luogo estraneo per storia, cultura, abitudini di vita e talora valori intrinseci di riferimento.

Osservati, infine, i dati relativi all'incidenza complessiva del fenomeno delle violenze, dal momento che erano disponibili le informazioni concernenti la nazionalità dei soggetti lesi (talvolta anche quando non era presente la stessa informazione sull'età), abbiamo cercato di verificare se, e in che misura, il fenomeno esaminato fosse tra i cittadini "non italiani" diverso rispetto all'andamento generale.

Come primo ostacolo a tale valutazione si ricorda l'incongruenza tra le informazioni relative alla popolazione cui sottende il fenomeno.

Per stimare, infatti, il numero degli stranieri residenti nel comune di Verona e nella provincia, e il sesso degli stessi, siamo ricorsi alle seguenti fonti:

- i dati ISTAT, aggiornati al 1 gennaio 2003, relativi ai residenti di origine "straniera" nel comune di Verona (*);
- i dati ISTAT, aggiornati al 31 dicembre 2000, relativi ai residenti di origine "straniera" nella provincia di Verona (**);
- i dati della Questura di Verona, aggiornati al 31 dicembre 2003, relativi ai cittadini "stranieri" segnalati per soggiorno (***).

Come si può osservare nella prima tabella sottostante, vi è una notevole difformità tra le diverse fonti, basata sostanzialmente sui diversi criteri e finalità di raccolta delle informazioni.

Per fornire quindi un'informazione che tenesse conto di tutte le fonti dei dati, l'incidenza degli eventi per mille abitanti è stata calcolata su tutte quelle disponibili e i dati riassuntivi sono espressi nella tabella seguente e, per meglio comprendere il fenomeno, nella figura di seguito riportata.

Per ottenere, infine, un valore ragionevolmente più vicino al numero reale di stranieri che nel 2002 a diverso titolo si trovavano sul territorio della provincia di Verona, **abbiamo sommato i residenti di origine straniera nella provincia e gli stranieri segnalati per soggiorno dalla Questura di Verona**, pur se è diverso il rispettivo anno di riferimento, con l'assenza, poiché non quantificabili, della immigrazione "clandestina".

Operando tale aggregazione, l'**incidenza complessiva** di atti violenti in ambito domestico risulta essere dell'**1,6‰** e rispettivamente **nei maschi** dell'**1‰** e **per le femmine** dell'**1,9‰**.

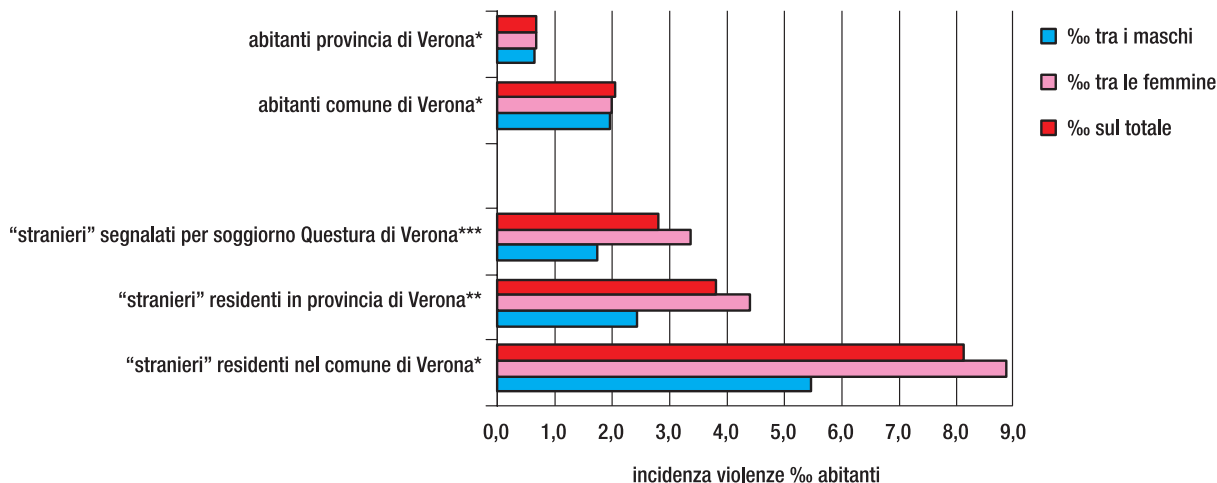
tabella 4. Residenti per nazionalità e sesso, in funzione delle diverse fonti informative

area e fonte relativa ai dati sui residenti	totale	maschi	femmine
residenti di origine “straniera” nel comune di Verona (*)	15.296	8.005	7.291
residenti di origine “straniera” in provincia di Verona (**)	33.033	18.224	14.809
cittadini “stranieri” che hanno ottenuto il “permesso di soggiorno” dalla Questura di Verona (***)	45.328	25.787	19.541
popolazione residente(*)	totale	maschi	femmine
nel comune di Verona	256.110	121.352	134.758
in provincia di Verona	838.820	409.039	429.181

tabella 5. Numero e incidenza ‰ sui residenti dei soggetti andati incontro a “violenza domestica”

area e fonte relativa ai dati sui residenti, rispetto ai quali è stata calcolata l’incidenza	maschi e femmine		maschi		femmine	
	n° persone	incidenza ‰	n° persone	incidenza ‰	n° persone	incidenza ‰
residenti di origine “straniera” nel comune di Verona (*)	123	8,0	43	5,4	64	8,8
residenti di origine “straniera” in provincia di Verona (**)	123	3,7	43	2,4	64	4,3
cittadini “stranieri” che hanno ottenuto il “permesso di soggiorno” dalla Questura di Verona (***)	123	2,7	43	1,7	64	3,3
popolazione residente(*), rispetto alla quale è stata calcolata l’incidenza	maschi e femmine		maschi		femmine	
	n° persone	incidenza ‰	n° persone	incidenza ‰	n° persone	incidenza ‰
nel comune di Verona	502	2,0	230	1,9	256	1,9
in provincia di Verona	502	0,6	230	0,6	256	0,6

figura 2. Confronto dell'incidenza delle “violenze domestiche” tra i cittadini italiani e stranieri, in funzione delle diverse fonti informative sui residenti e del sesso



Un dato che emerge con evidenza è la significativa diversità, rispetto al totale degli eventi, tra gli individui oggetto di violenza di diverso sesso.

Sul totale degli stranieri, infatti, sono soprattutto le donne ad essere oggetto di atti violenti “in ambito domestico”.

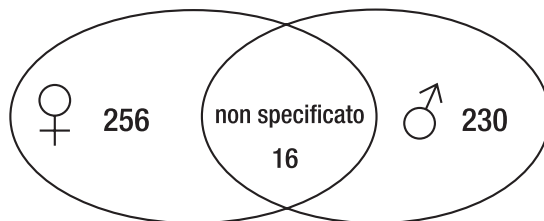
Ciò può essere spiegato in parte con il fatto che le donne non italiane rappresentano, molto probabilmente, quella fascia di età ove anche tra gli italiani le violenze interessano soprattutto il sesso femminile e poche sono le “bambine” o “anziane”.

Ma di certo, il fatto che l'incidenza sia quattro volte maggiore (riferendosi alla popolazione residente nel comune) e in ogni caso almeno doppia (secondo gli altri percorsi di analisi dei dati) nelle donne straniere appare di difficile comprensione e problematica giustificazione.

Un tale fatto può trovare, come sopra detto, radice anche nelle condizioni maggiormente critiche di vita -caratteristiche delle popolazioni di “emigrati” in un paese straniero- e, in parte in diverse basi culturali, sulle quali tuttavia sarebbe necessario uno specifico approfondimento, che però esula dal presente testo.

3.1 b) Distribuzione per sesso

Questa prima distinzione sulla base della nazionalità contribuisce anche a leggere correttamente il dato generale concernente la **distribuzione per sesso**.



Il valore assoluto complessivamente rilevato (502 soggetti coinvolti in 648 episodi di “violenza domestica” in totale) acquisisce significato e proporzioni -e perciò leggibilità e confrontabilità- se posto in relazione con la popolazione residente, al 1 gennaio 2003, nel comune di Verona e all’interno dei confini della stessa provincia, sopra riferito in tabella e nella figura.

È chiaro che ciascuno di essi patisce -per eccesso o per difetto- per il diverso bacino di utenza al quale le due istituzioni osservate (ospedale e tribunale) sono deputate.

I Servizi di Pronto Soccorso ospedaliero rispondono, infatti, per lo più alle emergenze che avvengono nel territorio comunale o al massimo in quello a esso circostante; ma la competenza della giurisdizione penale è sovrapponibile, invece, al territorio della provincia di Verona.

Ambedue i riferimenti contengono margini di errore, potendo essere sovrastimati in un caso o sottostimati nell’altro, ma entrambi appaiono significativi in particolare rammentando, ancora una volta, che trattiamo solo di casi “emersi” ed “esplicitati” nella loro genesi.

Pur ritenendo corretto e utile riportare entrambe le valutazioni, sembra poter essere più vicino al reale peso della punta dell’iceberg indagato quello riferito ai residenti nell’area comunale.

Una emergenza di natura “fisica” cerca, infatti, soccorso e risposta nel più vicino ospedale.

E d’altra parte, è nella coscienza comune che il rapporto città-campagna è oggi fortemente messo in discussione dall’affermarsi del processo di globalizzazione, dallo spostamento delle attività produttive e di servizio già da anni verso la “campagna” (almeno quella più legata agli assi logistici, alle infrastrutture veloci), dallo

spostamento di fette consistenti di popolazione dalla città verso le aree una volta suburbane e periferiche e oggi sempre più collegate da moderni sistemi di comunicazione e dalla circolazione culturale più rapida e meno localizzata nell'antico centro storico urbano.

Se è vero tutto ciò, è pure vero che hinterland e centri periferici maggiori e minori mantengono, con difficoltà e parzialmente, alcuni elementi di aggregazione sociale, di "piacevolezza" abitativa che si connette e si collega a un più agevole rapporto fra gli abitanti -per comodità di contiguità e per vivacità relazionale- dando vita a forme di relazione e di gestione della vita sociale con identità localistica, ma non regressiva e sottoculturale.

Insomma, i legami sociali nelle aree della vecchia campagna conservano in parte una maggiore coesione, pur all'interno del generale processo di frammentazione e di affermazione dell'individualismo tipico della società urbana moderna. E questi legami più coesi incidono come parziale ammortizzatore delle spinte alle divaricazioni e alla crisi della famiglia, trovando nuove e vecchie figure -dal medico di base al prete, dal carabiniere allo psicologo o al sociologo-, che magari informalmente lasciano filtrare verso la Magistratura solo quei pochi casi e fatti non più controllabili e occultabili, non più governabili entro le nuove aggregazioni urbane.

Queste nuove aggregazioni coincidono con i vecchi "paesini e paesoni", ma si collocano entro cultura e società che hanno caratteri urbani e cittadini.

Non più, quindi, una "campagna" egemonizzata e subalterna alla vita di città, ma territorio urbano che si è dilatato e antropizzato dentro le nuove logiche di produzione, di consumo, di relazione, capace di esercitare ancora un ruolo di ammortamento delle tensioni.

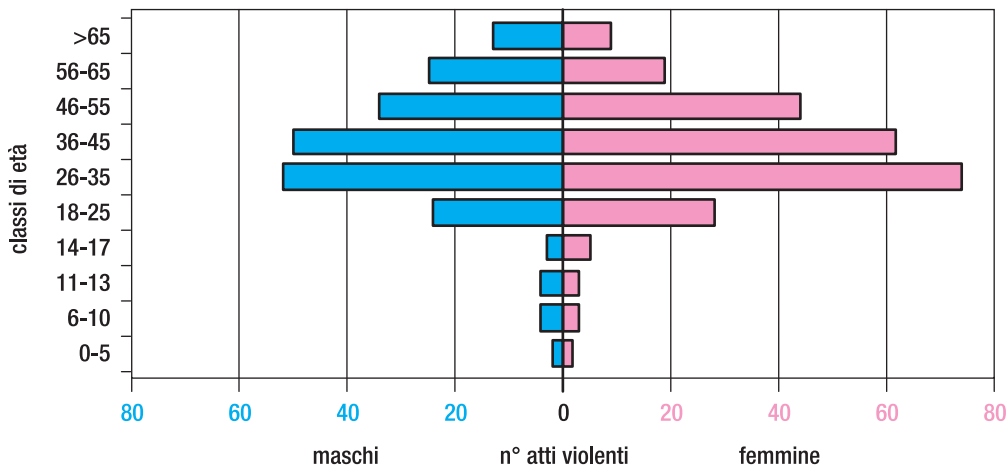
Ciascuna di queste incidenze è opinabile, ma è soprattutto parziale ed è tale parzialità a rendere complicata e difficile l'analisi di quanto avviene dentro una società la cui dinamica è sempre più investita da rapidi processi di trasformazione e da una preoccupante caduta di memoria, che non può essere tenuta in vita dalla sottocultura del localismo dell'"albero degli zoccoli", disperata trincea dell'insufficienza di modernizzazione e di lettura del cambiamento in atto. Comunque sia, questi processi -con i loro filtri gelatinosi- e la ricerca naturale di una risposta, la più immediata, nel nosocomio più vicino spazialmente e temporalmente, spingono a ritenere con ragionevole approssimazione che il maggior peso di incidenza sia da attribuire e riferire all'entità comunale o al suo hinterland più immediato e logisticamente afferente, che quindi, per quanto imperfettamente, gli eventi studiati trovino in questa prima area il loro riferimento logico e naturale. In ogni caso, l'incidenza delle "violenze domestiche" emerse rispetto al bacino comunale o provinciale evidenzia comunque l'entità non trascurabile del fenomeno.

3.1 c) Distribuzione per sesso e fasce di età

Nella successiva figura si riporta la “piramide delle età”, che rappresenta la distribuzione dei soggetti che hanno richiesto esplicitamente per “atti violenti domestici” l’intervento di una delle due istituzioni studiate, in funzione delle diverse **fasce di età**.

Tra 26 e 45 anni avviene la metà delle violenze emerse, con apprezzabile prevalenza di donne coinvolte (136 contro 102 maschi). Non irrilevante il numero di bambini e ragazzini in età scolare, fino a 17 anni (27 in un anno) e di soggetti sopra i 65 anni (22), senza diversità numeriche di rilievo tra maschi e femmine.

figura 3. Piramide delle età dei soggetti andati incontro ad “atti violenti domestici”



La popolazione residente nel comune di Verona in età “attiva” (vale a dire compresa tra 26 e 65 anni) è di 146.783 unità, quella residente nell’intera provincia è composta di 480.007 abitanti.

Anche se più modesti in numero assoluto, gli eventi che hanno interessato le fasce di età più “deboli”, cioè i giovani sino a 17 anni e gli anziani oltre i 65, hanno riguardato lo 0,7% dei primi e lo 0,4% dei secondi nel territorio comunale.

figura 4. Piramide delle età dei residenti nel comune di Verona

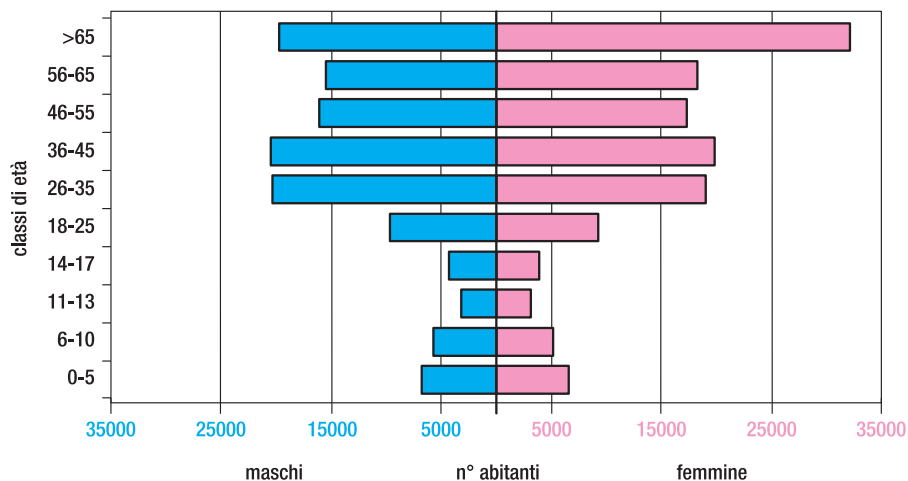
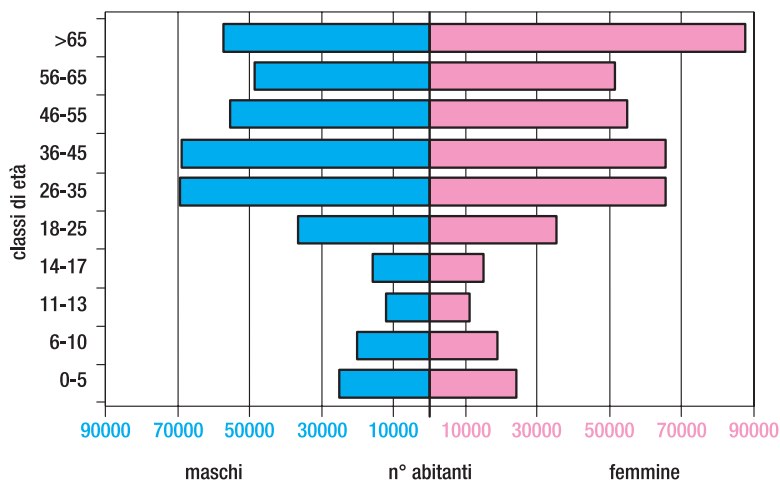


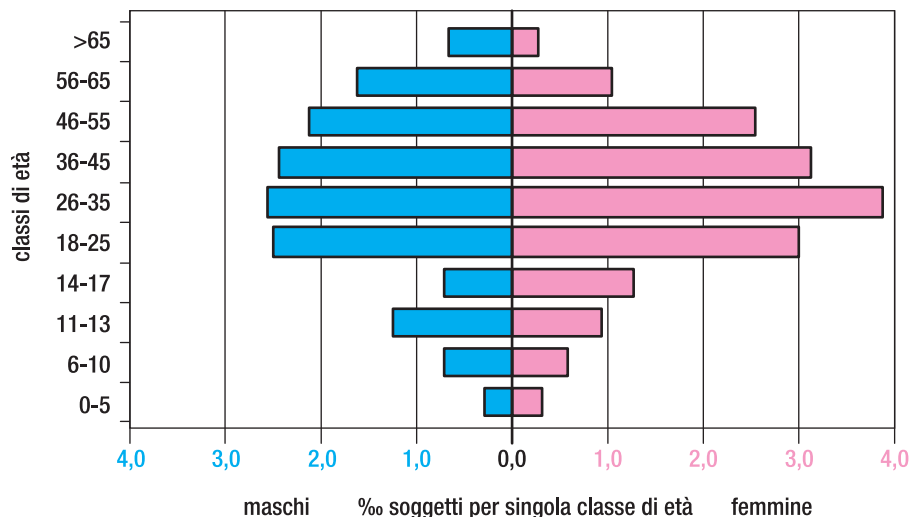
figura 5. Piramide delle età dei residenti nella provincia di Verona



Ricordiamo come, confrontando questa popolazione con il numero complessivo di persone coinvolte in episodi di “violenza”, si osservi che 2 soggetti su mille hanno subito “violenza in ambito domestico” nel corso del 2002. E se il riferimento è agli abitanti del territorio provinciale, l’incidenza sulla popolazione risulta di poco inferiore all’uno per mille (0,6‰). Ma restringendo il campo di analisi al territorio comunale e alle fasce di età più interessate dal fenomeno, cioè quelle dai 26 ai 45 anni (al 1 gennaio 2003, 38.886 femmine e 40.782 maschi), si rileva che quasi 4 donne su mille (3,5‰ per l’esattezza) e quasi 3 maschi su mille (2,5‰) hanno subito lesioni conseguenti a un episodio di violenza domestica.

Sempre per le stesse fasce di età, ma con riferimento all’intero territorio provinciale tali dati si attestano all’1,04‰ per le donne e allo 0,74‰ per i maschi. Se andiamo ad analizzare la prevalenza delle violenze in funzione delle diverse classi di età e del sesso -sia riferite alla popolazione residente nel territorio comunale, che nella provincia di Verona- e riportiamo tale informazione in piramidi di prevalenza per mille abitanti nella classe corrispondente, ricaviamo le due figure successive.

figura 6. Persone andate incontro a violenza domestica su mille abitanti del Comune di Verona, distribuzione per sesso e fascia di età



Dalle stesse si osserva come, per le donne le fasce di età soggette a “violenza” siano quelle che vanno dai 14 ai 55 anni, vale a dire quelle corrispondenti all’età lavorativa delle stesse, al periodo in cui costruiscono una famiglia e crescono i figli, mentre per i maschi le fasce di età più interessate sono quelle estreme, corrispondenti alla prima infanzia, sino all’adolescenza, e a quelle della piena maturità, sino alla vecchiaia.

figura 7. Persone andate incontro a violenza domestica su mille abitanti della provincia di Verona, distribuzione per sesso e fascia di età



Un approfondimento su tale rilievo appare estremamente complesso.

Esso può riguardare il “carico” di responsabilità che le donne hanno nelle fasce centrali della vita nel sostenere la famiglia, perdendo anche autonomia economica, e al fatto che le stesse abbiano, in tale periodo, una piena maturità sessuale -e siano più “belle”- generando gelosie e, quindi, conflitti in ambito familiare. E ancora, può riferirsi al fatto che i maschi possano essere sentiti come non più indispensabili nelle fasce di età più avanzate, nelle quali la donna conserva sempre un ruolo determinante nella gestione della famiglia. E, da ultimo, per quanto riguarda i bambini si pensi come, spesso, essi abbiano una maggiore vivacità rispetto alle femmine di pari età, costituendo, per genitori o parenti non “attrezzati”, momento di reazione violenta.

Percentuali, dunque, che meritano attenzione anche perché riferite a un solo anno.

Atti violenti nei confronti dell'uno o dell'altro possono anche trovare ragione conflittuale nel comune diverso rapporto con i ritmi di vita e con la gerarchia di bisogni e valori che contraddistingue queste due "generazioni".

E per di più, gli adolescenti e i pensionati condividono un elemento, il denaro.

Nel senso che i primi sono ormai iniziati al suo indiscutibile valore sociale, e non sempre comprendono il dover procrastinare la soddisfazione dei propri desideri e bisogni immediati, e che i secondi hanno il "dovere" di aiutare figli, e di incarnare l'immagine del "nonno buono" poiché hanno poche necessità e aspirazioni soggettive (ormai da tempo assuefatti a dover confrontarsi con la irrealizzabilità dei sogni), ma hanno anche disponibilità economiche, magari solo "ritenute" di massima bastevoli a provvedere a se stessi e a esaudire chi "ha tutta la vita davanti".

E se ciò vale per quanto attiene l'aspetto del reciproco rapporto, queste classi estreme -e ciascuno degli individui che le compongono- nella dinamica del gruppo familiare si misurano in realtà con gli individui appartenenti a tutte le altre classi e in più, almeno per la generalità dei casi, per gli over 65 con dinamiche specificamente legate alla propria fascia di età.

Le abbiamo definite "fasce deboli", poiché tali sono non avendo la prima raggiunto la propria autonomia, gli altri perdendola sempre più e subendo, pertanto, le tensioni e le patologie comportamentali di ciascun'altra classe di età.

In ogni caso, la concentrazione del fenomeno e il prevalere delle vittime femminili sta nelle fasce di età che vanno -come abbiamo visto- tra 26 e 45 anni, con un prolungamento indicativo nella fascia contigua in alto e in basso.

E ciò merita una qualche considerazione.

Queste sono fasce di età "forti" dal punto di vista della potenzialità lavorativa e della vita economica, ove si concentrano i problemi e le tensioni maggiori in una fase di frammentazione e precarizzazione spinta del mercato del lavoro e in una fase nella quale lo stimolo verso il lavoro autonomo solo in parte motiva, realizza e sbocca in esiti di successo e di tranquillità economica.

Per grandi aggregazioni, gli attori del commercio artigianato e piccola impresa soffrono oggettivamente di specifiche condizioni di precarietà e di minaccia alle posizioni acquisite nella scala sociale e soggettivamente in termini di timore, di aspettative negative e di incertezza del domani.

Soprattutto, in termini di incapacità di vedere sbocchi e possibilità di ridefinirsi nella futura società, che incombe e le cui caratteristiche appaiono allo stesso tempo indefinite, oscure, minacciose.

In vero, insieme patiscono la frammentazione e il nanismo, che sono oggi i deboli atout del nostro Paese nella competizione globale.

E queste difficoltà e sofferenze non possono non influire su quel fragile elemento della società che è la famiglia. Queste fasce di età sono anche quelle nelle quali il rapporto di coppia tende a stabilizzarsi e formalizzarsi, non sempre realizzando la vagheggiata saldezza, ma anzi -nella frammentazione individualistica e nella mancanza di valori fondanti che non siano quel labile sentimento che è la comunità di affetti- ritrovandovi ulteriori elementi di precarietà e di problematicità.

A tutto ciò va aggiunto l'apporto di ambiguità e di tensione correlati alla vita sessuale, essa stessa vissuta, fuori e dentro la coppia, in uno scambio più libero e al tempo stesso più instabile, fattore di competizione più che di apporto vivificante.

Banalizzazione e immaturità conseguente prendono, ovviamente, piede anche nella famiglia di una società mercificata e unidimensionale, dove il trionfo dell'oro, il cui sentore ispirava la fantasia di Figaro, diventa ossessione e monomania e inibisce l'affermarsi di valori di elevazione della personalità individuale e di una missione positiva della vita sociale e collettiva.

"Aeneadum genetrix, hominom divomque voluptas, alma Venus..." (7), che è l'incipit del *De rerum natura* di Lucrezio, troverebbe oggi poeta capace di esprimere e sentire la stessa elevata ispirazione, la stessa sacrale iconicità?

La società che ha dato espressione a quei valori, non è la nostra, non è l'attuale, capace tutt'al più di descrivere tormentate vicende esistenziali, l'ipocrita scivolamento nella logica del boudoir dell'amore nella società di massa.

E questo assieme di fattori costituisce il correlato psicologico e culturale dei dati evidenziati nelle fasce "forti" di età, quelle nelle quali si accrocca e si addensa, appunto, un insieme di aspetti e di elementi, ricchi di problematicità, carichi di tensioni potenziali e di impulsi reattivi.

Gli aspetti ordinari della vita -l'economia, il lavoro-, le ambiguità della vita sessuale dentro la società e dentro la famiglia di coppia, con le ambivalenze di cui è portatrice (eros e thanatos) sono gli elementi caratterizzanti in particolare questa fascia di età e ne spiegano il maggior evidenziarsi del fenomeno della "violenza domestica".

Vi sono, quindi, periodi cronologici critici in relazione all'età dell'individuo.

3.1 d) Distribuzione per mese e ora solare

Fasi di criticità emergono pure **nello svolgersi dell'anno** e così **momenti di acuzie nel dipanarsi della giornata**.

Vediamo il primo aspetto.

Prima di ogni altra considerazione, va precisato che la distribuzione mensile dei fatti oggetto di studio è stata possibile solo per quelli evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero.

Ciò perché l'identificazione -della segnalazione o della denuncia- in sede giurisdizionale avviene tramite il numero di iscrizione nel registro generale delle notizie di reato, codifica che contraddistingue lungo tutto il fascicolo e che nel suo percorso può eventualmente acquisire altri riferimenti classificatori, restando in ogni caso l'elemento centrale dell'identificazione.

Il limite della classificazione sta nel fatto che, mentre l'anno di riferimento dell'evento è immediatamente individuabile, ciò non avviene per tutti gli altri fattori cronologici collegati all'evento stesso, che potrebbero essere rilevati solo attraverso una ricerca cartacea, caso per caso, e una volta superate le difficoltà di reperire i fascicoli "non chiusi" che seguono i vari rinvii dell'iter giudiziario.

Pertanto abbiamo preferito prendere in esame solo i **153 episodi giunti all'osservazione sanitaria**, ritenendo -almeno in prima istanza- di dover prescindere da ogni valutazione sul numero di persone colpite, cioè della possibile reiterazione dell'atto violento, in quanto comunque tali atti si sono verificati in un determinato momento, elemento di interesse per la dislocazione temporale degli eventi.

Nella figura abbiamo ricondotto tutti gli eventi all'interno del mese di accadimento e di seguito essi sono stati ripartiti per sesso.

Come è evidente il trend complessivo -risultato dell'andamento per sesso- si presta in sé a poche osservazioni, tuttavia è da evidenziare il suo andamento molto irregolare.

Più utile, pertanto, è prendere in esame i movimenti per sesso: essi sono molto diversi.

Quello maschile è sostanzialmente piatto, seppure terrazzato a diversi livelli, ma in sostanza ravvicinati tra loro.

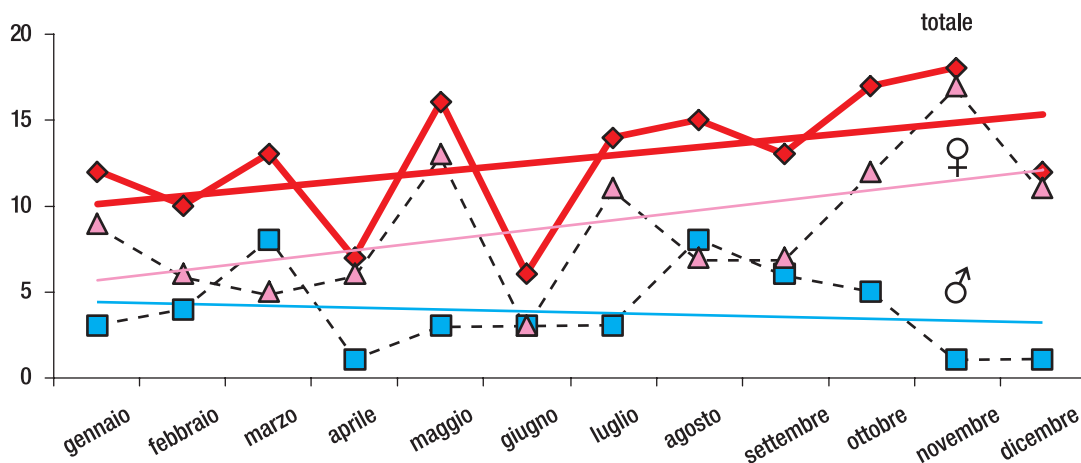
Poche le eccezioni (marzo e agosto), nei quali segna un picco verso l'alto.

Fatta, comunque, eccezione per il mese di aprile, il percorso è sempre in direzione tendenziale opposta a quella del trend femminile.

Quest'ultimo è di gran lunga più movimentato, anche se meno del tracciato relativo all'andamento complessivo, totale.

Infatti, esso risente del sommarsi di due percorsi difformi, opposti e così dei due posizionamenti anomali del tracciato maschile.

figura 8. Casi di violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per sesso e mese di accadimento



Ma è il trend femminile a dare movimento al tracciato.

Gli scostamenti più rilevanti sono collocati tra maggio, giugno e luglio, per sostenere poi una gobba che ha il suo acme a novembre.

I picchi di maggior significato si situano a maggio e luglio, quello massimo a novembre, entro però un tracciato alto che contraddistingue gli ultimi tre mesi.

Il picco negativo assoluto è nel mese di giugno.

Settembre registra l'avvio di una grande forbice, con andamento divaricato rispetto a quello maschile, che trova in novembre il punto di maggior apertura e che si chiude solo a febbraio.

Come interpretare, quali motivazioni e cause scatenanti ricercare in un siffatto andamento?

Con il limite del riferimento a un singolo anno, senza sottacere gli elementi di contingenza casuale, tuttavia alcune considerazioni possono essere tratte, proprio in ragione dell'evidenza di caratterizzazione dei due trend. L'andamento maschile -depurato di qualche picco che non sembra contenere ragioni motivanti specifiche (potrebbe fare eccezione agosto, mese di ferie per eccellenza e quindi con elementi diversi dagli altri mesi, se fosse confermato dal trend femminile, che invece procede per opposta tendenza)- si dipana lungo tutto l'anno su linee nella sostanza piane e terrazzate per livelli, ma non per movimento, con l'unica eccezione del picco di marzo che precede la caduta al livello più basso di aprile.

La "violenza domestica" con vittima maschio nella sostanza sembra, quindi, svilupparsi lungo l'anno indifferentemente al volgere dei mesi, con differenze di "piano" e di "terrazzamento" sostanzialmente non significative. Quello con vittima femminile è molto più mosso, procede in direzione opposta a quella maschile e presenta un movimento ascendente e divaricato fra settembre e febbraio e due picchi a maggio e luglio con una caduta a livello più basso nel mese di giugno.

Anche depurando il tracciato da limitatezze, contingenze etc., due elementi sembrano farsi luce: da un canto la forbice o gobba -che in pratica coincide con il periodo di attività scolastica e le maggiori tensioni che ciò comporta per il carico, prevalentemente femminile, nell'educazione dei figli e che sembra confermato dalla caduta in assoluto più in basso del tracciato in giugno- e dall'altro la maggior escursione e movimento del trend.

A margine, vale la pena segnalare come solo uno dei casi di violenza in ambito domestico che ha interessato soggetti di età superiore a 65 anni -in età pensionabile, quindi- è stato rilevato in sede ospedaliera, tutti gli altri provengono alla attenzione dall'istituzione giurisdizionale penale.

Insomma, il così detto anziano sembra essere da un lato più "protetto".

Di fronte, infatti, a un atto di violenza su un soggetto "vecchio" da parte di familiari si accede con maggiore difficoltà a mediazioni o accomodamenti e per iniziativa sociale o delle Forze dell'ordine viene segnalato più facilmente il fatto alla magistratura, dall'altro -per collaudata e forzata abitudine a dover far valere i propri diritti o per coscienza della subentrata maggior fragilità personale- ciò avviene anche per iniziativa propria, poiché si ritiene di dover e poter ottenere aiuto e difesa in sede di Tribunale, non affidando più una minaccia alla reazione delle proprie forze e mettendo, così, chi minaccia in condizioni di "uscire in pubblico", di dover muoversi sotto l'attenzione dello Stato e della società.

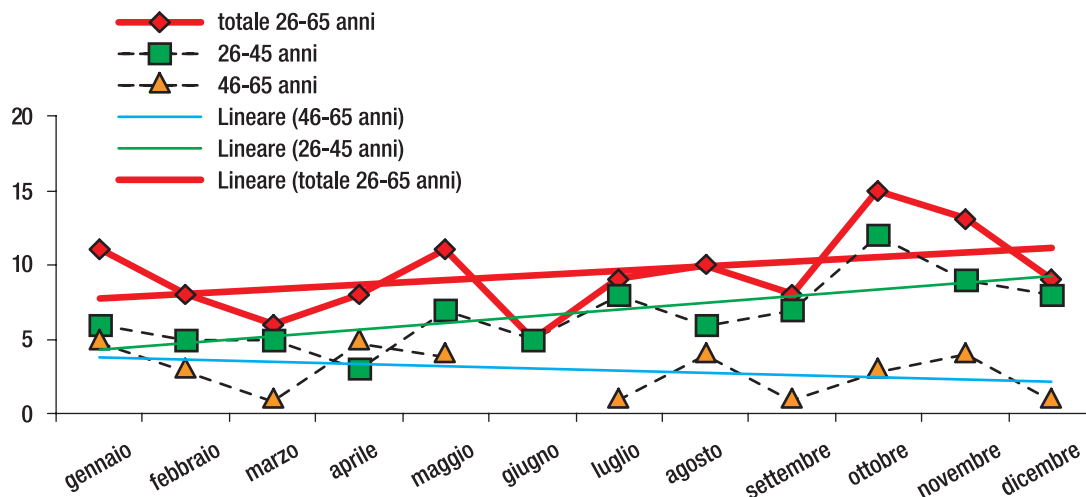
Analogo segnale proviene dai fatti di violenza domestica su bambini e adolescenti in età scolare.

Anche in questo caso 7 eventi su 10 trovano espressione nell'indagine svolta al Tribunale penale e in parte possono valere le considerazioni sopra poste per gli "anziani", quantomeno per ciò che attiene le Forze dell'ordine.

Il dato stimola a riflettere sulla difficoltà e l'ambivalenza del rapporto affettivo familiare e di come anziani e bambini o ragazzini possano patire maggiormente delle frustrazioni, delle ansie e delle incertezze che caratterizzano la vita quotidiana degli adulti.

Ma riprendendo il nostro percorso, abbiamo scelto di porre a confronto il trend mensile complessivo emergente dall'analisi della medesima variabile per i soggetti tra 26 e 45 anni -cioè quella aggregazione che aveva rivelato essere maggiormente esposta ad atti di violenza domestica e che da sola rappresentava oltre la metà di tutti i casi rilevati in sede ospedaliera- con dei soggetti tra 46 e 65 anni, comprendendo così tutti i soggetti in "età lavorativa" e giungendo, perciò, ad analizzarne sotto questo profilo poco meno dei 2/3 degli eventi.

figura 9. Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero nella fascia d'età 26 - 65 anni



Rispetto al totale generale, la somma degli eventi compresi tra 25 e 65 anni -che, ripetiamo, costituiscono i 2/3 dell'universo preso in esame- conferma la direzione dinamica del totale generale sia nei primi sei mesi dell'anno, ma attenuando le asperità in un andamento più arioso e più dolce, e sovrapponendosi per gli altri sei mesi, con poche variazioni interne e con una sostanziale ripetizione del disegno.

Sembra che il mese di giugno, che rappresenta il punto in assoluto più basso, faccia da spartiacque tra i due periodi dell'anno.

Precede un avvallamento a marzo, con le punte dell'arco in gennaio e maggio.

Seguono due depressioni a settembre e dicembre, con gli archi interni formati dai mesi compresi fra essi, sviluppati in alto.

Il culmine massimo è collocato in ottobre. Insomma, una gobba verso il basso fra gennaio e maggio, la spartiacque di giugno e poi in crescendo due gobbe verso l'alto: un minor movimento, meno brusco, più morbido rispetto al tracciato riferito all'universo dei fenomeni.

Il tracciato riguardante i casi compresi tra 46 e 65 anni conferma il disegno generale e il valore di giugno, dove in questo gruppo l'evento violento è pari a 0, ribadendo il tal modo quel ruolo, appunto, di spartiacque cui facevamo riferimento.

Il tracciato riferito ai 25-45 anni presenta scarse variazioni nel disegno, collocando il punto più basso in aprile e una maggiore rettilineità dell'andamento fino a giugno (con l'eccezione appena accennata) e le due gobbe del secondo semestre con l'anomalia per il mese di agosto -in caduta- e conseguente modifica della direzione della gobba, qui più ristretta e sviluppata verso il basso.

La vera differenza tra i due subtracciati sta nel livello e, quindi, nell'entità degli eventi riferiti decisamente più bassi fra 45 e 65 anni.

È abbastanza evidente che una ripetizione legata alla sola coincidenza con l'anno scolastico è insufficiente a fornire una spiegazione e una motivazione plausibili.

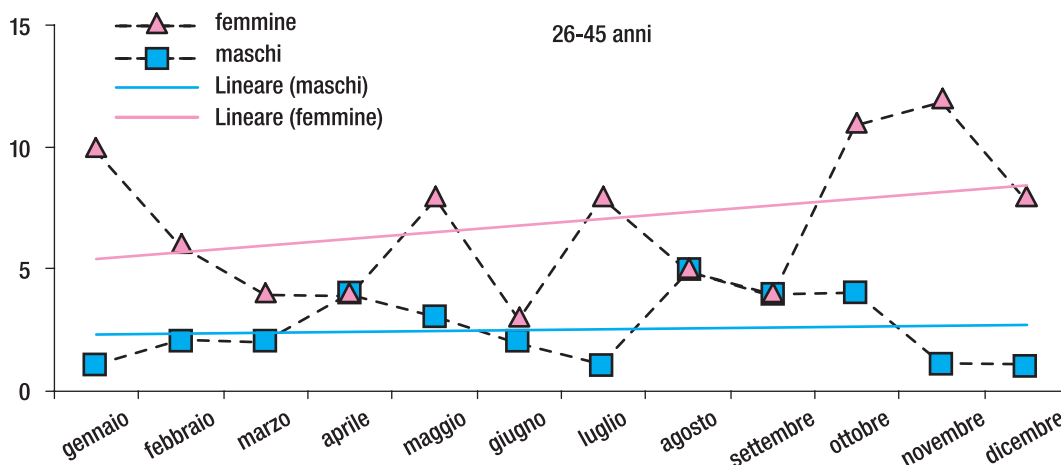
Tuttavia, e il ruolo di giugno -lo "spartiacque"- e l'elevarsi del tracciato da ottobre a gennaio (confermandosi in buona sostanza sino a maggio, con un picco in questo mese più evidenziato per il gruppo tra 26 e 45 anni) un qualche peso sembrano dimostrarlo, evidentemente aggiungendo stanchezza e tensioni ad altri fattori interni alla coppia, a partire dall'attività lavorativa. I mesi estivi, infatti, hanno un loro andamento: più elevato di quanto ci si potrebbe aspettare per la fascia di età da 25 a 45 anni, appiattito verso il basso per la fascia che va da 45 a 65 anni, con l'eccezione del mese di agosto.

Il periodo estivo -e la possibile realizzazione di ferie- sembra produrre una propria specifica tensione, una problematicità e uno stress da attesa, da aspettative e desiderio e al tempo stesso, contraddittoriamente, da convivenza della coppia per l'intera giornata quando le ferie sono in atto, che possono divenire un fattore detonante di conflittualità, anziché un elemento di distensione e riposo.

Quasi una aspettativa mancata, una convivenza delusa.

Ha questo duplice segno il picco di agosto della fascia "più anziana" e l'abbassamento del trend per quella "più giovane"? Certo che, esclusa la fascia più anziana, il livello del tracciato tra giugno e settembre è "no vacancy", senza tregua.

figura 10. Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero nella fascia d'età 26 - 65 anni distinti per sesso



Ma passando al grafico successivo, vediamo se una qualche luce ulteriore si possa rinvenire nei tracciato suddiviso per maschi e femmine della fascia di età fra 26 e 65 anni.

Il trend dei maschi è sostanzialmente allineato, con una lieve curvatura verso l'alto in aprile e maggio che citiamo per scrupolo di precisione, più che per valore intrinseco.

Il “terrazzamento” è, infatti, ancora più piatto di quello evidenziato per la fascia tra 25 e 45 anni.

Nell’allineamento di tutti gli altri mesi, fa eccezione agosto che trascina settembre e ottobre e che, assieme, rappresentano il terrazzamento più alto per i maschi.

Non solo non sembra incidere l’anno scolastico -e quindi la cura dei figli-, ma al contrario è agosto a trascinare il livellamento più alto dei due mesi successivi ed è luglio e non giugno il punto che sembra agire da spartiacque nel trend riferito ai maschi.

Anche quest’ultimo elemento è riferito per scrupolo di precisione, più che per intrinseco valore.

Per la lettura di questi dati è comunque meglio procedere dopo l’esame dell’andamento femminile, al fine di cogliere dialettica e intreccio di possibili motivazioni.

Il tracciato è -come ovvio- ancora una volta più mosso.

Giugno resta il mese meno elevato. Da settembre si apre, impennandosi in ottobre, la forbice che abbiamo già in precedenza descritto per la fascia di età tra 25 e 45 anni e che qui è ancora più evidente.

Essa si chiude, dopo una fase di abbassamento tra febbraio e aprile, con quest’ultimo mese.

Maggio segna una impennata, l’altra avviene con luglio e traccia un intero periodo con trend calante fino a settembre. Difficile negare un ruolo al periodo legato all’impegno scolastico dei figli, con un tracciato che indica il periodo più “duro” coincidente con il primo quadrimestre e con quel picco finale di maggio che corrisponde all’impegno più teso in legame ai possibili risultati dell’anno scolastico.

L’impegno per lavoro, casa e gestione-educazione-attenzione dei figli sommano, evidentemente, stress che si scaricano prevalentemente sull’elemento femminile e, intrecciandosi fra loro e con le dinamiche della convivenza dialettica -anche sessuale- con il maschio, diventa il parafulmine di una tensione che può tradursi in una violenza di cui la donna resta vittima.

Ma sia per il maschio che per la femmina -con qualche slittamento temporale da luglio per le prime, da agosto per i secondi- anche il periodo estivo feriale trascina ed esalta tensioni.

Abbiamo già visto il trend maschile, esso si ripete anche per le femmine, pur rappresentando non il livello più alto, né -come, invece, è per il maschio- l’unico.

E tuttavia, se questo, ma meglio, questi grafici hanno un senso, esso non può che consistere nell’evidenziare in questo caso uno stress principalmente correlato a tensioni legate all’attesa e alla realizzazione di ferie, vissute esse stesse come fattore di ulteriore stress e di conflitto che lascia strascichi nel periodo successivo e che per le femmine si intreccia con l’avvio a settembre del periodo scolastico dei figli.

È evidente che gli elementi rilevati -ma non sarebbe neppure il caso di precisarlo- costituiscono l'evidenza dominante, non sono né l'unico, né il solo fattore scatenante, sottolineano esclusivamente come i ritmi e i problemi quotidiani, insomma, la qualità dei tempi di vita e di lavoro e le loro problematiche si colleghino e si incrocino con le difficoltà di un rapporto di coppia e familiare, con la debolezza di una famiglia di affetti, unità parcellizzata e fragile di un contesto sociale troppo dinamico e indifferente ai valori e al rispetto individuale.

Vale qui la pena aggiungere una considerazione metodologica e di sostanza.

I tracciati dei grafici non rappresentano elementi di un determinismo specifico della "violenza domestica". Quello che suggeriscono riguarda piuttosto il contesto e il sottofondo sul quale la violenza emerge.

Dicono, insomma, più generalmente quando l'aggressività latente -non imbrigliata da altre regole costitutive della struttura familiare, come avveniva nella famiglia rurale tradizionale mediterranea- sfocia in violenza, in un contesto di tensioni particolarmente acute nella vita familiare, nei rapporti interpersonali e nei rapporti di coppia, tensioni indotte e provocate da ritmi di vita e carico di lavoro, da convivenza difficile e incerta fra aspettative individuali e delusioni.

Insomma, su una famiglia stressata, nella quale fattori esterni anche ordinari agiscono da detonatore e aprono alla normale aggressività latente lo spazio e lo sfogo verso la violenza.

Questa violenza è scaricata sui maschi in genere indifferentemente al periodo in cui accade, ad esclusione delle conflittualità e aspettative legate al periodo feriale e allo strascico di risentimenti che induce.

Per le femmine -oltre lo stesso periodo e le medesime motivazioni- questa violenza si scarica lungo l'intero periodo di attività scolastica dei figli, che evidentemente accumula, con gli altri elementi di impegno, uno stress che si riflette sulla convivenza e può tradursi in atti violenti su di loro.

E tutto ciò ha senso in una unità familiare debole, fragile, esposta all'interno e all'esterno ai venti di una vita e di una società che isola, frantuma, aggredisce.

Per emarginazione o imborghesimento, la famiglia coniugale affida le proprie chances al labile collante degli affetti e delle singole individualità, ciascuna con il proprio bagaglio di psicologia specifica.

Più esile strutturalmente, in presenza di assenza o di caduta di valori fondanti più forti, anche collettivi, livello di cultura o interessi rappresentano l'unico schermo aggregante e rafforzativo capace di frenare il dispiegarsi dell'aggressività e il suo sfociare in violenza.

E per l'ambiguità del fattore sessuale, neppure questi elementi di cultura o di interesse hanno valore, anzi e spesso trovano luogo e humus proprio in essi con la gestione e copertura di una violenza più subdola e ipocrita.

Ma il discorso sarebbe qui più lungo e complesso.

Riprendiamo, dunque, la nostra esposizione, ribadendo quella considerazione metodologica e di merito che informa e limita l'interpretazione degli eventi nei loro dati aggregati.

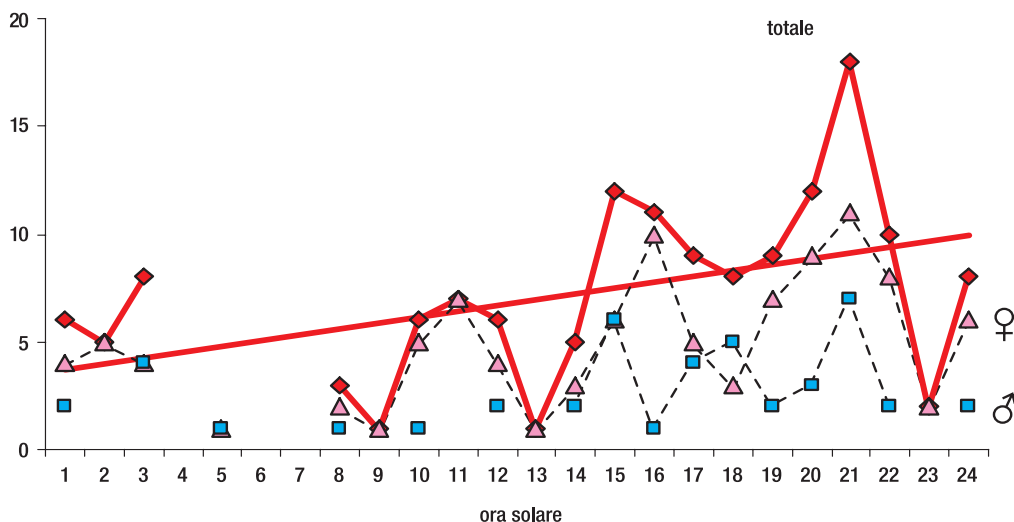
Quanto sino a ora osservato è, almeno in parte, confermato dalla scomposizione degli eventi in ragione della loro collocazione temporale nell'arco della giornata.

Il grafico, apparentemente complesso, delinea in realtà bene l'andamento nell'arco giornaliero.

Dalle 8 alle 13 gli eventi violenti riguardano in prevalenza l'elemento femminile, con la tregua del pasto delle 13 consumato assieme o, come è probabile, in parte risultato di assenza, avendo perso quel significato di unificazione della famiglia ed essendo spesso assunto separatamente.

Per l'una o l'altra ragione, irrilevanti sono i numeri di atti violenti.

figura 11. Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per sesso ed ora di accadimento



Il resto della giornata si divide in due spazi: dalle 14 alle 21 e dalle 22 alle 5, non segnalando il campione esaminato alcun dato per le 6 e le 7 antimeridiane.

In questi due spazi, al di là dei complicati tracciati e di qualche disomogeneità tra maschi e femmine, vale la pena assumere come significativo il trend totale in quanto il contributo maschile e quello femminile concorrono alla sua conformazione in modo sostanzialmente simile, con variazioni di solo rilievo quantitativo. Nel primo segmento temporale l'andamento si impenna attorno alle 21, ma è attivo in tutto l'arco di ore indicate e rappresenta il periodo nel quale si addensano gli eventi, intrecciandosi rapporti di coppia e vita familiare più complessivamente.

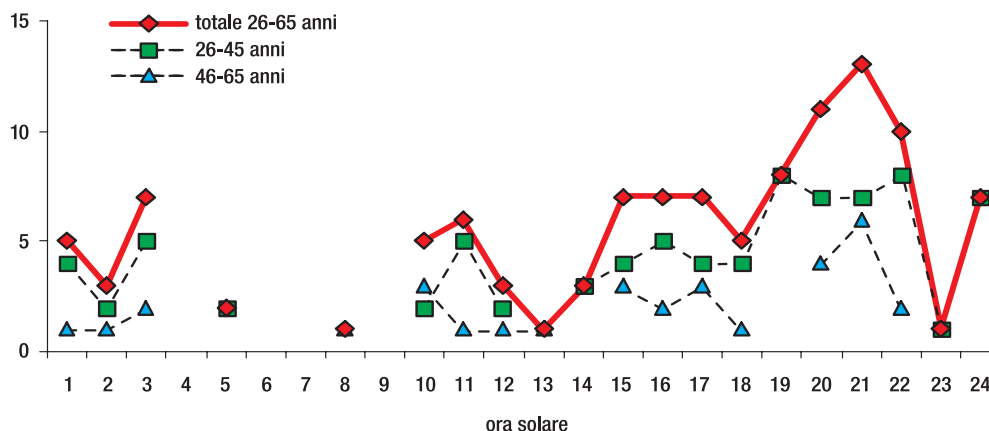
Una specie di *redde rationem* dell'intera giornata, con le sue problematiche, le sue tensioni, le sue ansie.

Gli atti violenti collocati nel secondo -dalle 22 alle 5 del mattino- sembrano attribuibili e connessi alle tematiche della sola coppia, ma non è detto che riguardi i loro problemi esclusivi, né che siano legati al solo esercizio dell'attività coniugale e sessuale.

Non vi sono tempi vuoti per i risentimenti e le aspirazioni deluse.

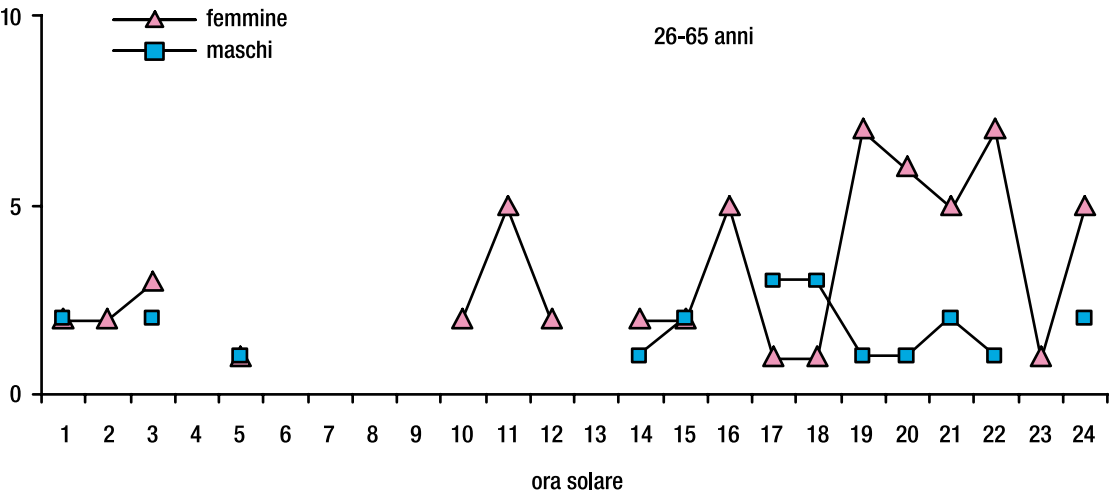
Tentiamo ora di analizzare anche questa variabile con lo stesso metro di scomposizione dell'andamento mensile degli eventi: gruppo di età a maggiore incidenza sino a comprendere l'età lavorativa "forte" nel suo insieme e sua scomposizione secondo il sesso.

figura 12. Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per ora di accadimento, nella fascia d'età 26-65 anni



Il grafico orario, per la fascia di età da 25 a 65 anni, conferma nella sostanza quella tripartizione della giornata evidenziata nel precedente trend complessivo. E valgono le stesse considerazioni, soprattutto se la lettura si intreccia con la successiva suddivisione per sesso. La gobba del mattino è di pertinenza quasi totalmente femminile e in particolare riguarda soggetti di età compresa tra 26 e 45 anni, successivamente il tracciato si appiana.

figura 13. Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per ora di accadimento, nella fascia d'età 26-65 anni, distinti per sesso



Nella seconda parte della giornata l'andamento maschile si fa più lineare con una accentuazione nelle prime ore pomeridiane, cui corrisponde una diminuzione di livello (di entità) per le femmine con l'eccezione del picco delle 16 e con un contributo significativo -opposto a quello maschile- nelle ore del tardo pomeriggio e fino alle 22. Non vi è differenza sostanziale tra le fasce di età più giovani e più anziane, e lo stesso dicasi per la terza parte della giornata, quella notturna.

Poche quindi le osservazioni da aggiungere, se non il rilievo che vi è un addensarsi di eventi violenti fra le 14 e le 22, crescente man mano che procede il giorno.

Insomma, vale il redde rationem sopra accennato e forse, accanto alle tensioni, la stanchezza della giornata. Il rapporto di coppia trascina poi i problemi e vi aggiunge qualche specificità nelle ore notturne.

Anche in questo caso è identificabile il “senza tregua” indicato per il momento dell’attesa, della realizzazione e del suo trascinarsi circa il periodo delle ferie.

La notte, come le ferie, non porta tregua.

3.1 e) Distribuzione delle lesioni per distretto corporeo

Sino ad ora abbiamo analizzato gli atti violenti “domestici” attribuendoli -per tutti gli eventi rilevati nelle diverse sedi istituzionali esaminate- secondo sesso e fasce di età della vittima e l’evento è stato collocato in definiti spazi cronologici, in ragione del mese e dell’ora di accadimento, per i 153 soggetti che si sono rivolti ai Servizi di Pronto Soccorso ospedalieri.

Ora, per questi ultimi, cerchiamo di indagare la gravità delle conseguenze fisiche della violenza subita, secondo criteri strettamente “medici” e desumibili dagli accertamenti clinici svolti e dalla diagnosi formulata.

Le tabelle di seguito riportate tengono conto di tutti i distretti e di tutte le lesioni segnalate nella documentazione medica, indipendentemente dal fatto che più di una sia indicata per la medesima vittima e purché siano riconducibili a un unico episodio di “violenza domestica”.

tabella 6. Numero d i traumi per distretto corporeo interessato dalla “violenza domestica”

distretto corporeo interessato	n° traumi
capo/collo	91
torace/addome	24
arti superiori	50
arti inferiori	23
altro	21
totale	209

Va da subito precisato che la voce “altro” sta per distretto corporeo non specificato o non attribuibile (a esempio “ferita al dito”, senza precisare se della mano o del piede).
Il capo e gli arti superiori sono le sedi corporee maggiormente interessate, in particolare il primo sembra detenere una supremazia indiscutibile.

tabella 7. Lesioni conseguenti ad una violenza domestica

tipo di lesione	maschi	femmine
contusione - ecchimosi - ematoma	14	75
ferita lacero-contusa	7	9
trauma cranico	10	22
algia	3	9
escoriazione - abrasione	16	8
distorsione - frattura	5	12
ferita da taglio	3	-
ustione	2	1
altro	2	2
non specificato	3	1

Contusioni, ecchimosi e ematomi -presenti in numero elevato specie nella componente femminile- sono lesività in qualche misura “generiche” (così come le escoriazioni e le abrasioni) che richiamano l’immagine delle “botte”, della colluttazione, del manrovescio o del pugno ricevuti senza l’uso da parte dell’aggressore di oggetti o armi d’offesa che non siano riconducibili alla pura forza fisica e che di preferenza vanno a colpire proprio il capo, o meglio il volto della donna.
Questo tipo di lesioni -nelle vittime femmine, ma anche tra i maschi- si collocano con larghissima prevalenza al volto e nei pochi casi restanti agli arti superiori.
Un qualche valore “simbolico” non può essere negato all’atto di “segnare” o “marchiare” il volto di una donna, giacché neppure nel secondo millennio, nel moderno, progredito ed evoluto emisfero occidentale possono dirsi del tutto e nella sostanza superate e risolte quelle considerazioni e constatazioni che hanno

portato il legislatore a prevedere nel codice penale lo “sfregio” quale lesione personale gravissima da perseguirsi, se volontariamente cagionata, d’iniziativa propria della giurisdizione penale.

Di rilievo anche il numero di traumi cranici talora direttamente attribuibili al colpo subito, talora secondari alla perdita di equilibrio e alla caduta a terra o all’impatto contro mobili d’arredamento o suppellettili.

La significativa presenza di distorsioni e fratture, invece, sembra spiegare -almeno in parte- il peso degli arti superiori tra i distretti interessati dall’atto violento, quale esito di coartazione nella libertà di movimento.

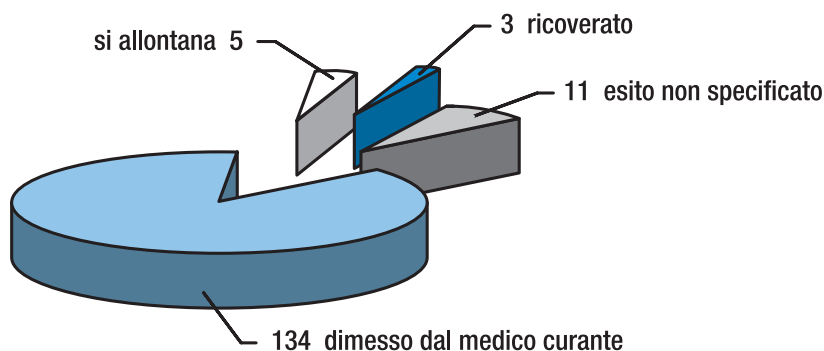
Le uniche -poche in realtà- ferite da taglio si rinvencono quando la vittima è maschio e tuttavia il dato è di un qualche significato.

Il maschio usa la maggior forza fisica, in casi particolari è la donna -vuoi per difesa, vuoi per offesa- ad aumentare la propria incisività nel ledere il partner o altri, aggiungendo alla sua debolezza un più valido strumento di lesione.

3.1 f) Esito della richieste ai Servizi di Pronto Soccorso ospedalieri

Espletati gli accertamenti e formulata la diagnosi, la storia ospedaliera della “violenza domestica” termina per lo più con le dimissioni del soggetto e l’invio al medico curante.

figura 14. Violenze domestiche e loro esito



In questo esito è da un lato riassunta la modestia delle lesioni fisiche che usualmente si realizzano durante tali episodi, nei quali piuttosto l'atto fisico è spia di una violenza che assume valenze preponderanti di carattere psicologico, di "tradimento" degli affetti, di incapacità e inadeguatezza soggettivamente percepite nel comunicare e nell'affrontare difficoltà e problemi.

Ma d'altro lato, il frequente "invio al medico curante" sottolinea ancora una volta come tale figura sia centrale e indispensabile non solo per quantificare correttamente il fenomeno, ma anche per qualificarlo più adeguatamente nella sua genesi, nelle sue motivazioni e nella sua evoluzione individuale e collettiva.

Il medico "di famiglia" -forse meglio di qualsiasi altra figura istituzionale- è in grado di tracciare i contorni di tale fenomeno, vuoi per il suo ruolo di riconosciuto e "neutrale" confessore laico, vuoi per le sue funzioni di "ammortizzatore", vuoi infine per la sua possibilità e capacità di percepire e leggere anche segnali formalmente inespressi.

E ciò vale anche in un contesto sociale che vede prediligere lo "specialista" in questo o quell'ambito medico, poiché in ogni caso al curante è necessario rivolgersi fosse solo per le mille incombenze burocratiche che precedono o seguono un accertamento ospedaliero o, ancora, poiché a lui si rivolge alla dimissione il collega ragguagliandolo su quanto fatto, accertato e diagnosticato e fornendo le indicazioni terapeutiche del caso. Poche parole vorremmo spendere per i 5 casi nei quali è indicato che il soggetto si è allontanato prima del termine della prestazione di Pronto Soccorso.

L'esiguità del numero non giustificherebbe, in vero, alcuna considerazione.

Il fatto segnalato, però, richiama alla memoria il non trascurabile numero di casi conclusi nel medesimo modo da noi rilevati nell'indagine sugli "incidenti domestici" avvenuti nello stesso territorio e nel medesimo periodo. Già in tale sede era emerso il sospetto -legittimato anche da studi in materia di altro genere- che parte dei casi di riferito "incidente" mascherassero una "violenza" avvenuta in ambito domestico, ma di certo l' "allontanarsi" una volta tranquillizzati sulla propria condizione fisica sembra avvalorare la volontà di "occultare", di non pubblicizzare il fatto di essere stati oggetto di un episodio di "violenza familiare".

3.1 g) Distribuzione secondo l'autore dell'atto violento

L'ultima questione di questo capitolo riguarda l'attribuzione della violenza a uno specifico autore, e ciò almeno per quegli episodi rilevati in sede ospedaliera e per quanti di essi vedono trascritta nella documentazio-

ne medica questa specificazione di legame parentale dell'aggressore e, in qualche caso, di più aggressori. La tabella ci dice della prevalenza assoluta di violenze su donne entro il rapporto di coppia, formale o informale che sia.

tabella 8. Violenze domestiche per autore

autore della violenza verso	maschi	femmine
madre/padre	1	3
marito/moglie/convivente/fidanzato	2	28
figlio/figlia/fratello/sorella	2	3
altro	1	1
non attribuibile	40	74
totale	46	109

E il dato va preso come una indicazione.

Purtroppo il numero dei “non attribuibili” è in assoluto il più alto, sia per maschi che per femmine, nonostante sia dichiaratamente una violenza “familiare”.

E ciò riguarda le modalità di compilazione della documentazione medica di Pronto Soccorso.

La prevalente funzione diagnostico-terapeutica gioca evidentemente un ruolo, ma finisce con il mettere da parte ogni elemento di conoscenza del fenomeno e perciò di possibile prevenzione, fatto che attiene ed è proprio della tutela della salute.

Pare, pertanto, dover insistere nella nostra tesi: il mancato riconoscimento “burocratico” di una specificità al fenomeno “violenza domestica” provoca, a caduta, una scarsa attenzione alla conoscibilità e alla prevenzione dello stesso.

La soluzione, in questa sede, non può che essere quella di indicare la necessità di una diversa modalità di compilazione da parte dei Servizi di Pronto Soccorso.

E, visto anche l'esito dell'intervento sanitario che per lo più si risolve in dimissioni con invio al medico curante, una disposizione a rete dei medici di base fornirebbe su questo -come su altri fenomeni- un arricchimento determinante per il Sistema Sanitario Nazionale.

3.2 Analisi delle corrispondenze sui dati “ospedalieri”: interpretazione dei fattori

L’analisi delle corrispondenze è stata condotta sull’insieme dei dati rilevati dal Pronto Soccorso dei due ospedali (**Policlinico “G.B. Rossi”** e **Ospedale Civile Maggiore**) utilizzando, per l’elaborazione il programma SAS Versione 8.2. Le 11 variabili rilevate sono state opportunamente ricodificate come riportato nella tabella 9.

tabella 9. Variabili osservate e ricodifica

Variabile Osservata	Variabile Ricodificata
Sesso	
Età	Classi di età di 10 anni
Nazionalità	Asia (Cina, Sri Lanka) Africa del Nord (Algeria, Marocco) Africa Centrale (Camerun, Ghana, Guinea, Nigeria) Europa dell'Est (Jugoslavia, Polonia, Romania) Europa (Inghilterra) Italia America Centrale (S. Domingo) America del Sud (Brasile) Nazione non specificata
Mese	
Ora	Mattino (dalle ore 6 alle ore 13) Sera (dalle ore 14 alle ore 21) Notte (dalle ore 1 alle ore 5 e dalle ore 22 alle ore 24)
Luogo	Casa (casa o domicilio) Altro luogo Non Specificato
Autore	Convivente (marito, moglie, fidanzato, ex-compagno, ex-marito) Familiare (familiare, fratello) Figli (figlio/a) Genitori (padre, madre)

	Altro autore Autore non specificato
Lesione	Algia Contusione Policontusione Contusione + algia Contusione+ustione+algia Ferita Ferita lacero contusa Ferita lacero contusa + algia Ferita lacero contusa + Contusione Frattura Frattura + Algia Frattura + Contusione Trauma cranico Trauma cranico + Algia Trauma cranico + Contusione Trauma cranico + Contusione + Algia Trauma cranico + Ferita lacero-contusa Trauma cranico + Frattura + Algia Trauma cranico + Frattura + Contusione Ustione Non specificato
Prognosi	Grave (più di 11 giorni) Media (fra 4 e 10 giorni) Lieve (meno di 3 giorni)
Esito	Medico curante Dimesso Rinvitato al proprio domicilio Non torna in Pronto Soccorso Ricovero Si allontana Non specificato

Parte del corpo

- Arti superiori
- Arti inferiori
- Capo/collo
- Torace/addome
- Più di una parte lesa
- Altra parte

Nella tabella 10 sono riportati gli assi fattoriali, la varianza (o inerzia) spiegata, l'inerzia rivalutata secondo J.P. Benzècri e la percentuale semplice e cumulata dell'inerzia rivalutata.

Per quanto attiene l'inerzia rivalutata, a seguito di una particolare codifica adottata, caratterizzata da maggioranza di 0, nel caso dell'analisi delle corrispondenze multipla, la percentuale di variabilità spiegata dall'asse t-esimo (Q_t) offre una cattiva misura della informazione strutturale associata a ciascun fattore.

Per avere una migliore misura del potere esplicativo di ciascun asse, viene pertanto, utilizzato un valore modificato $Q_t^* = a_t^2 / \sum_t a_t^2$ (con t che varia da 1 al numero di autovalori che risultano maggiori dell'inverso del numero di variabili attive).

tabella 10. Variabilità spiegata dai primi 10 fattori mediante analisi delle corrispondenze

Asse fattoriale	Inerzia spiegata	Inerzia rivalutata	% di inerzia rivalutata	% cumulata di inerzia rivalutata	3	6	9	12	15
					-----●-----●-----●-----●-----●--				
1	0.24284	0.02793	14.64	14.64	*****				
2	0.23818	0.02624	13.76	28.40	*****				
3	0.21951	0.02001	10.49	38.90	*****				
4	0.21571	0.01885	9.88	48.78	*****				
5	0.20949	0.01701	8.92	57.70	*****				
6	0.19262	0.01252	6.56	64.26	*****				
7	0.18108	0.00984	5.16	69.42	*****				
8	0.18020	0.00965	5.06	74.48	*****				
9	0.17456	0.00847	4.44	78.91	*****				
10	0.16847	0.00728	3.82	82.73	*****				

Nella tabella 11 sono riportate le coordinate dei punti rispetto ai nuovi piani fattoriali, i contributi assoluti e relativi nei vari assi.

Facendo riferimento a quanto indicato nella tabella 10, si può notare che i primi 5 fattori spieghino complessivamente circa il 58% della variabilità complessiva ovvero il 15% il primo fattore, 13% il secondo fattore, 11% il terzo fattore e così via.

Il primo fattore, come emerge dal grafico 1 e dall'analisi della tabella 10, spiega il 15% della variabilità complessiva e pone in evidenza due scenari:

- quello relativo al legame parentale e non
- quello relativo alla violenza vera e propria.

Per quanto concerne il primo scenario, possiamo affermare come questo sia contraddistinto da una difformità di comportamento.

Nel caso infatti di un legame di tipo tradizionale (padre-madre), **la violenza** essenzialmente

- si manifesta a carico dei figli (di età inferiore ai 10 anni)
- con un traumatismo diffuso (ferite, fratture) anche grave, tale da richiedere un ricovero ospedaliero
- interessa gli arti superiori o il torace-addome
- riguarda popolazioni provenienti essenzialmente dal Nord Africa o Sud America.

Nel caso in cui sia più labile o non identificato il legame che unisce i vari soggetti, abbiamo una violenza

- eseguita da individui non identificati
- con trauma derivatone relativamente lieve
- con ricorso al solo Pronto Soccorso
- riguarda popolazioni essenzialmente originarie dell'Africa centrale e dell'Europa (Italia).

In sostanza, il **primo fattore** che si riesce a enucleare, grazie all'Analisi delle Corrispondenze, è quello che potremmo definire "**legame interpersonale**".

Sempre dall'analisi del piano fattoriale (grafico 1 - Assi 1-2) e dei valori riportati nella tabella 11 possiamo tracciare il **secondo fattore** -che presenta una capacità esplicativa pari al 14% del totale- prendendo in considerazione la distribuzione delle "variabili-modalità" secondo l'asse delle ordinate (Asse 2).

Tale fattore evidenzia una **violenza differenziata principalmente in funzione della gravità e del paese di origine dell'individuo**.

Infatti, le modalità caratterizzanti sono

- i traumi gravi -comportanti fratture, contusioni, ferite- con necessità di ricovero ospedaliero
- poste in atto a carico del convivente su individui giovani provenienti dall'America centrale e dall'Europa dell'Est

rispetto a

- traumi meno importanti, per i quali non è richiesto il ricovero
- riguardanti persone mature (età 40-60 anni) provenienti per lo più dall'Africa settentrionale e dall'Europa (Italia).

Tale secondo fattore può essere individuato e definito come il **fattore della gravità unito al territorio**.

Allo scopo di ampliare il quadro esplicativo, è stato analizzato anche il piano fattoriale derivante dagli assi 1-3 (grafico 2), al fine di individuare un **terzo fattore**.

Tale fattore rappresenta il 13% della variabilità totale.

Il quadro tratteggiato da tale piano fattoriale, oltre che a confermare quanto già detto per il primo fattore, mette in luce un aspetto particolare.

Infatti, la distribuzione delle modalità secondo il terzo asse conferma come i traumatismi più importanti siano quelli che comportano un ricovero e che sono a carico -come gravità- del torace/addome.

A questi però, è possibile aggiungere una informazione del tutto nuova: il **periodo dell'anno**.

È in ottobre infatti che le manifestazioni violente tendono a concretizzarsi.

Tale circostanza permette di dare un nome proprio al fattore: **stagionalità**.

In sostanza -e a conclusione di questa breve e sintetica analisi dei dati rilevati- **possiamo affermare come la violenza sia contraddistinta dai seguenti tre fattori:**

- legame interpersonale
- territorio di provenienza
- stagionalità.

Tre fattori che ben sostituiscono -senza perdere eccessivamente nella qualità dell'informazione- l'insieme assai più complesso dei dati di partenza, posti alla base del presente lavoro, fornendo al contempo una sufficiente e chiara rappresentazione di quei fattori latenti che meglio sintetizzano cosa ruota intorno al fenomeno della violenza domestica.

tabella 11. Analisi delle corrispondenze multiple - Coordinate, Contributi assoluti e Contributi relativi sui primi 3 assi fattoriali

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
SESSO									
f	-0,35638	0,21517	-0,04784	0,03325	0,01236	0,00066	0,29542	0,10769	0,00532
m	0,82896	-0,50050	0,11129	0,07734	0,02875	0,00154	0,29542	0,10769	0,00532
	Contributo assoluto cumulato			0,11059	0,04110	0,00221			
ETÀ									
1-10	2,77375	-0,17815	-1,56180	0,05647	0,00024	0,01981	0,15387	0,00063	0,04878
11-20	0,44277	-0,68452	-0,29569	0,00672	0,01636	0,00331	0,01975	0,04719	0,00881
21-30	-0,12106	0,59254	-0,01245	0,00172	0,04204	0,00002	0,00670	0,16051	0,00007
31-40	-0,28588	0,20266	0,34293	0,00820	0,00420	0,01305	0,02992	0,01504	0,04305
41-50	0,29028	-0,70888	0,15010	0,00536	0,03259	0,00159	0,01725	0,10288	0,00461
51-60	-0,22871	-0,48610	-0,48852	0,00230	0,01061	0,01163	0,00697	0,03151	0,03182
61+	-0,13949	0,18235	0,08443	0,00014	0,00025	0,00006	0,00039	0,00067	0,00014
	Contributo assoluto cumulato			0,08092	0,10630	0,04946			
MESE									
Gennaio	-0,60315	-0,47663	0,51238	0,01246	0,00793	0,00995	0,03664	0,02288	0,02644
Febbraio	0,66394	-0,45372	-0,91415	0,01079	0,00514	0,02262	0,03083	0,01440	0,05844
Marzo	0,03017	-0,15250	-0,47588	0,00002	0,00058	0,00613	0,00006	0,00163	0,01584
Aprile	0,58291	-1,14341	-0,57369	0,00831	0,03261	0,00891	0,02376	0,09143	0,02302
Maggio	-0,17704	0,57185	0,34462	0,00107	0,01142	0,00450	0,00316	0,03294	0,01196
Giugno	-0,44784	-0,78691	0,16950	0,00294	0,00927	0,00047	0,00819	0,02527	0,00117
Luglio	-0,37091	0,18161	-0,31401	0,00471	0,00115	0,00374	0,01386	0,00332	0,00993
Agosto	0,83840	-0,15635	-0,23711	0,02752	0,00098	0,00243	0,08209	0,00285	0,00657
Settembre	0,20628	0,14654	-0,34018	0,00135	0,00070	0,00407	0,00395	0,00199	0,01075
Ottobre	0,04545	0,04494	1,51004	0,00009	0,00009	0,10493	0,00026	0,00025	0,28503
Novembre	-0,45323	0,59694	-0,46247	0,00905	0,01600	0,01042	0,02739	0,04751	0,02852
Dicembre	-0,24347	0,67544	0,17164	0,00160	0,01252	0,00088	0,00459	0,03534	0,00228
	Contributo assoluto cumulato			0,07991	0,09838	0,17904			

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
ORA									
mattino	-0,21267	-0,25322	0,08535	0,00277	0,00400	0,00049	0,00883	0,01252	0,00142
notte	-0,13106	0,15815	0,17626	0,00172	0,00256	0,00345	0,00629	0,00916	0,01137
sera	0,12288	-0,00177	-0,10759	0,00321	0,00000	0,00273	0,01990	0,00000	0,01526
	Contributo assoluto cumulato			0,00770	0,00656	0,00667			
LUOGO									
altro luogo	0,83947	-0,26060	0,02819	0,00690	0,00068	0,00001	0,01892	0,00182	0,00002
casa	-0,08144	-0,24926	0,18833	0,00198	0,01891	0,01171	0,02610	0,24451	0,13958
non specificato	0,24360	1,16488	-0,85513	0,00392	0,09140	0,05344	0,01272	0,29077	0,15670
	Contributo assoluto cumulato			0,01280	0,11098	0,06516			
PARTE DEL CORPO									
altra parte	-0,60814	-0,47304	-0,24877	0,01810	0,01116	0,00335	0,05561	0,03365	0,00931
arti inferiori	-0,05606	0,28587	-0,07354	0,00005	0,00143	0,00010	0,00015	0,00392	0,00026
arti superiori	1,11496	-0,60418	-0,12880	0,06996	0,02094	0,00103	0,21994	0,06458	0,00294
capo/collo	-0,01580	0,21152	-0,53514	0,00003	0,00536	0,03721	0,00011	0,02045	0,13091
più parti	-0,32288	0,16872	0,58675	0,01275	0,00355	0,04659	0,05061	0,01382	0,16712
torace/addome	0,76271	0,55335	0,96032	0,00712	0,00382	0,01248	0,01965	0,01034	0,03116
	Contributo assoluto cumulato			0,10801	0,04626	0,10077			
PROGNOSI									
grave	1,75106	1,24650	1,01902	0,09753	0,05039	0,03654	0,28472	0,14428	0,09642
lieve	-0,14709	-0,37029	-0,04070	0,00323	0,02087	0,00027	0,01434	0,09091	0,00110
media	-0,17458	0,08080	-0,13626	0,00589	0,00129	0,00397	0,03254	0,00697	0,01982
	Contributo assoluto cumulato			0,10665	0,07254	0,04078			
ESITO									
curante	0,02387	-0,10742	-0,18771	0,00016	0,00325	0,01078	0,00161	0,03260	0,09954
dimesso	0,00180	-0,59554	1,33647	0,00000	0,00973	0,05318	0,00000	0,02747	0,13836
domicilio	-0,43554	0,65142	-0,05287	0,00511	0,01164	0,00008	0,01469	0,03287	0,00022
non specificato	-0,34820	0,41033	-0,48787	0,00297	0,00420	0,00644	0,00848	0,01177	0,01664
non torna in PS	-1,33650	0,35075	1,26554	0,01311	0,00092	0,01301	0,03572	0,00246	0,03203

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
ESITO									
ricovero	3,20042	3,26827	2,45042	0,07519	0,07994	0,04876	0,20485	0,21363	0,12009
si allontana	-0,01815	-1,71827	0,41139	0,00000	0,01473	0,00092	0,00000	0,03911	0,00224
	Contributo assoluto cumulato			0,09653	0,12442	0,13317			
NAZIONALITÀ									
Asia	-0,60459	1,01275	-1,03936	0,00447	0,01279	0,01462	0,01235	0,03465	0,03650
Africa centrale	-0,43637	0,56529	0,77219	0,00745	0,01275	0,02582	0,02224	0,03732	0,06964
America centrale	0,55620	1,36037	-0,84113	0,00151	0,00923	0,00383	0,00410	0,02451	0,00937
Europa dell'Est	0,10861	0,96622	-0,50265	0,00023	0,01863	0,00547	0,00065	0,05151	0,01394
Europa	-1,40800	-0,59263	-0,14676	0,00485	0,00088	0,00006	0,01304	0,00231	0,00014
Italia	0,06858	-0,22221	-0,13372	0,00105	0,01121	0,00440	0,00690	0,07247	0,02625
Africa del Nord	1,10431	-0,83800	-0,75092	0,02089	0,01226	0,01068	0,05847	0,03367	0,02704
non specificato	-0,31327	0,04078	0,64628	0,00504	0,00009	0,02374	0,01561	0,00026	0,06645
America del Sud	1,01950	0,63221	1,27271	0,00509	0,00199	0,00877	0,01377	0,00529	0,02145
	Contributo assoluto cumulato			0,05059	0,07984	0,09741			
AUTORE									
altro autore	-1,11364	0,24441	0,84073	0,00303	0,00015	0,00191	0,00816	0,00039	0,00465
convivente	-0,25490	1,08029	-0,93621	0,00477	0,08734	0,07118	0,01585	0,28464	0,21378
familiare	2,42617	0,42087	-0,81275	0,08642	0,00265	0,01073	0,24026	0,00723	0,02696
figli	-0,10783	-0,54472	-0,88243	0,00006	0,00148	0,00422	0,00015	0,00393	0,01031
genitori	1,78564	-0,38631	-0,76778	0,02340	0,00112	0,00479	0,06377	0,00298	0,01179
non specificato	-0,09854	-0,29667	0,32604	0,00264	0,02437	0,03194	0,02566	0,23260	0,28094
	Contributo assoluto cumulato			0,12032	0,11711	0,12476			
LESIONE									
algie (al)	0,215076	-0,70517	-0,00615	0,00362	0,03970	0,00000	0,01223	0,13151	0,00001
contusioni (cont)	-0,44294	0,440903	-0,07737	0,01824	0,01843	0,00062	0,06483	0,06423	0,00198
contusioni plurime (cont+)	-0,84722	-0,63699	-0,28041	0,01756	0,01012	0,00213	0,05019	0,02837	0,00550
contusioni e algie (cont+al)	-0,38054	-0,32576	0,254392	0,00709	0,00529	0,00350	0,02178	0,01596	0,00973
contusioni, ustioni e algie (cont+ust+al)	2,209645	-0,08269	-0,94599	0,02389	0,00003	0,00484	0,06467	0,00009	0,01185

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
LESIONE									
ferite (fer)	2,569809	1,621137	0,748687	0,04848	0,01967	0,00455	0,13208	0,05256	0,01121
ferite lacero-contuse (flc)	1,077158	-1,08845	-1,10237	0,00852	0,00887	0,00987	0,02321	0,02369	0,02430
ferite lacero-contuse e algie (flc+al)	0,654407	-0,12164	-0,89688	0,00524	0,00018	0,01089	0,01447	0,00050	0,02718
ferite lacero-contuse e contusioni (flc+cont)	-0,40875	0,934992	-0,51633	0,00123	0,00654	0,00216	0,00334	0,01748	0,00533
fratture (fr)	2,32364	0,950045	1,268331	0,05284	0,00901	0,01742	0,14495	0,02423	0,04319
fratture e algie (fr+al)	0,92117	1,68112	-0,14151	0,00208	0,00705	0,00005	0,00558	0,01859	0,00013
fratture e contusioni (fr+cont)	2,082697	3,753538	3,901789	0,01061	0,03515	0,04121	0,02854	0,09269	0,10016
lesione non specificata (n_s)	-0,75874	0,630233	0,223045	0,00282	0,00198	0,00027	0,00763	0,00526	0,00066
trauma cranico (tc)	-0,10635	0,512743	-0,77229	0,00036	0,00853	0,02099	0,00105	0,02441	0,05538
trauma cranico e algia (tc+al)	-0,68656	0,003238	0,673948	0,00577	0,00000	0,00615	0,01592	0,00000	0,01534
trauma cranico e contusioni (tc+cont)	-0,25648	0,391181	0,785664	0,00048	0,00115	0,00501	0,00132	0,00306	0,01235
trauma cranico, contusioni e algie (tc+cont+al)	-0,55288	-0,62975	1,259611	0,00150	0,00198	0,00859	0,00405	0,00525	0,02101
trauma cranico e ferite lacero contuse (tc+flc)	0,230175	0,238035	-1,0271	0,00039	0,00042	0,00857	0,00106	0,00113	0,02110
trauma cranico, fratture e algie (tc+fr+al)	0,416458	0,703157	2,356702	0,00042	0,00123	0,01503	0,00114	0,00325	0,03654
trauma cranico, fratture e contusioni (tc+fr+cont)	1,407482	-0,58935	3,725845	0,00485	0,00087	0,03758	0,01303	0,00229	0,09133
ustione (ust)	2,021322	-2,85234	-0,64773	0,01000	0,02030	0,00114	0,02688	0,05353	0,00276
	Contributo assoluto cumulato			0,22598	0,19649	0,20057			

grafico 1. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso i primi due fattori dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati ospedalieri (Asse 1 - 2)

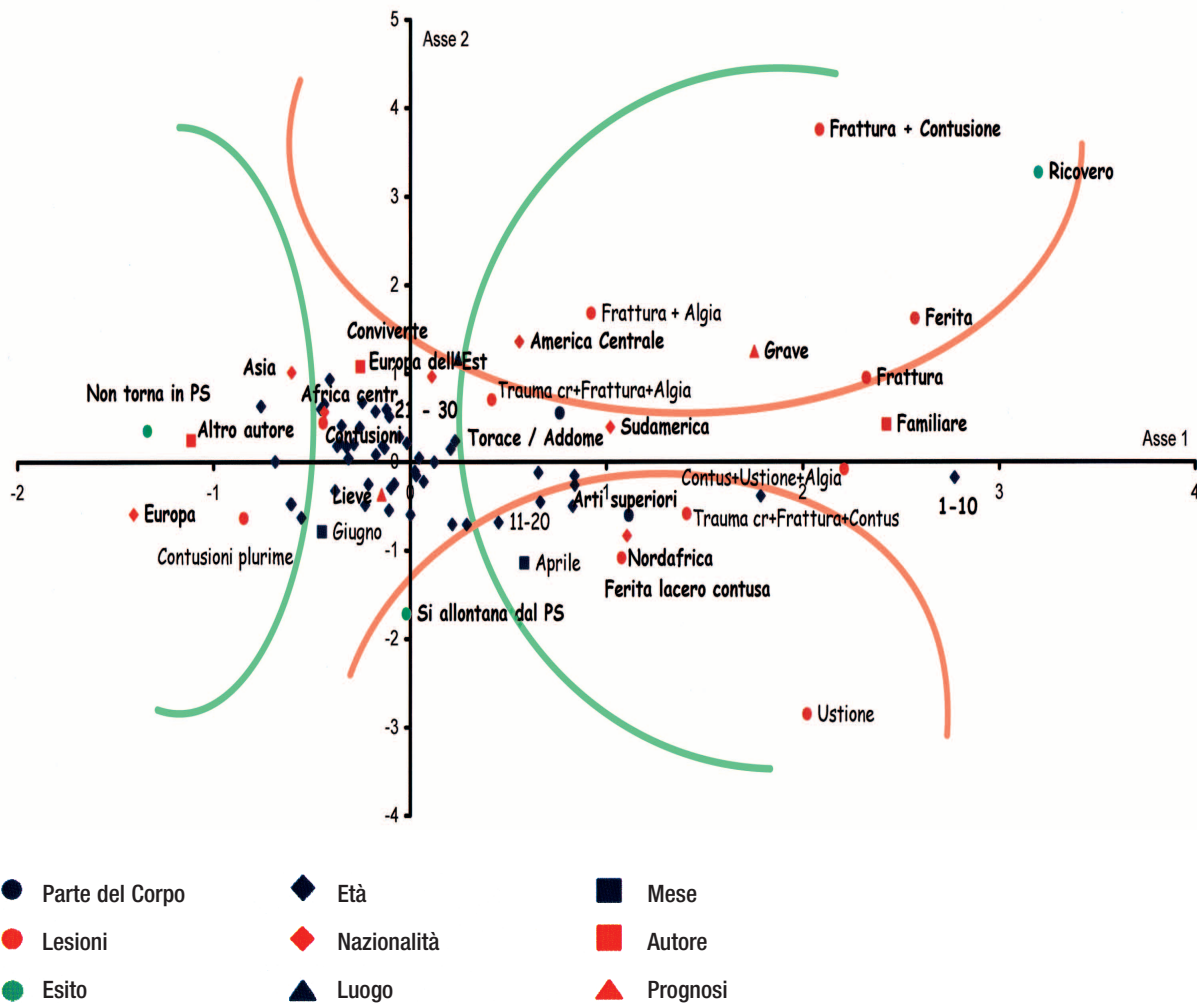
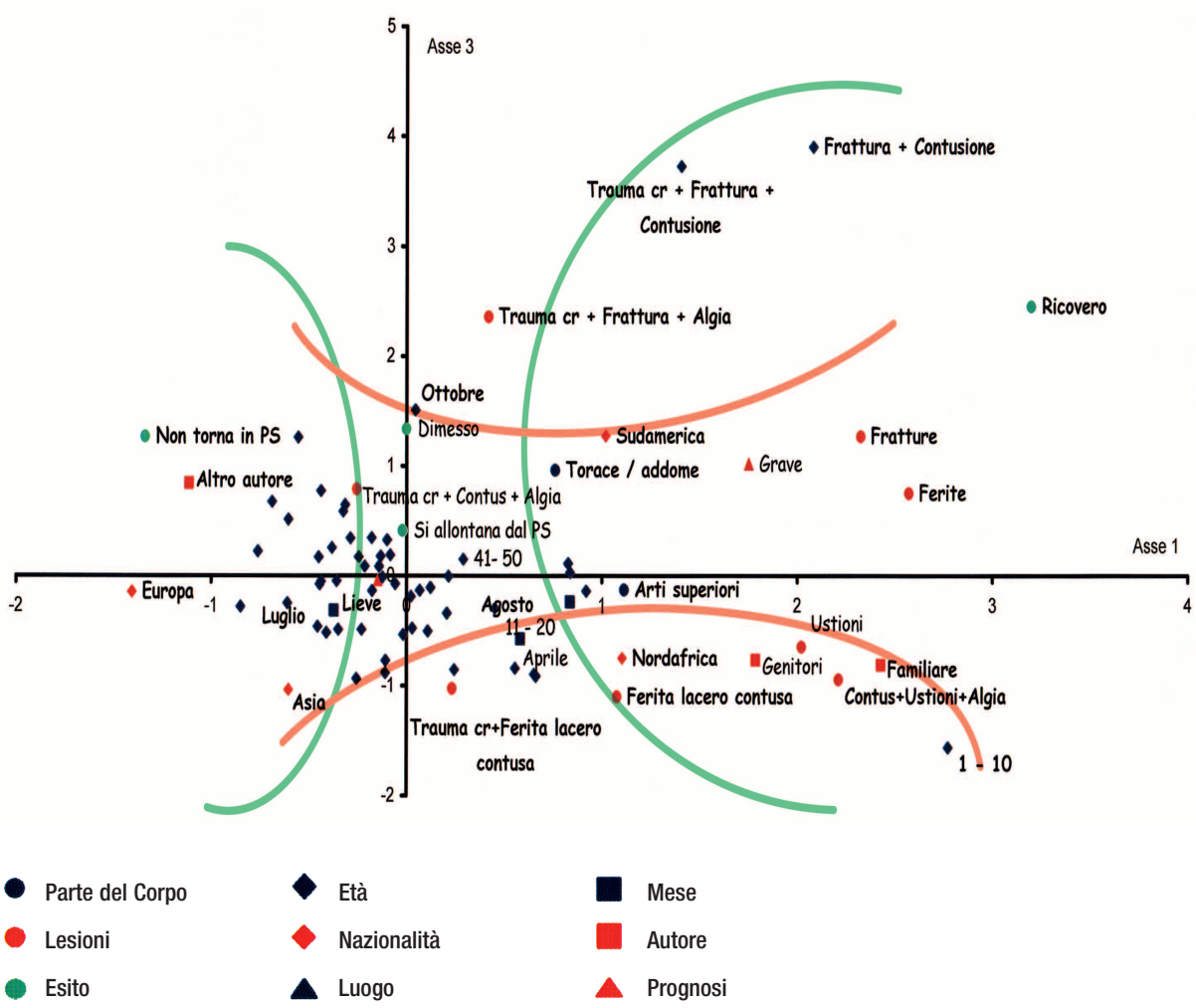


grafico 2. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso il 1° e il 3° fattore dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati ospedalieri (Asse 1 - 3)



3.3 I dati rilevati in sede “giurisdizionale”

Fin qui la parte del rilievo “sanitario” degli eventi, ora quello “giudiziario”.

Nell'accostarsi ai dati raccolti nell'ambito della presente ricerca paiono doverose, in questa sede, una serie di avvertenze che diano conto dell'evidente prospettazione anche solo in questa sede interdisciplinare (diritto penale sostanziale, processo penale, criminologia) delle stesse.

Si tratta di notazioni che, se da un lato apparentemente possono veicolare una impressione di scarso rigore scientifico dei dati rilevati, dall'altro certamente contribuiscono alla messa a fuoco di una fenomenologia che viene percepita dall'opinione pubblica con crescente preoccupazione.

La ricerca criminologica da tempo avverte che l'analisi “quantitativa” della criminalità deve essere riferita a tre tipologie di dati:

1. la **criminalità registrata**, intesa come l'insieme dei fatti ritenuti come reati dalla polizia giudiziaria, dalla magistratura e dal sistema penitenziario;
2. la **criminalità nascosta**, riferita al complesso di quei reati che sono stati effettivamente commessi ma non registrati;
3. la **criminalità reale** considerata come la totalità dei crimini che sono stati effettivamente commessi in un dato periodo di tempo e da una specifica area.

Si è soliti ritenere che quest'ultimo dato -**criminalità reale**- sia il risultato della somma della **criminalità nascosta** e della **criminalità registrata** con esclusione della **criminalità apparente** (che riguarda quella parte della criminalità registrata che in realtà non riflette il reato quale dato fenomenico rappresentato, a esempio la falsa denuncia del fatto-reato per i più diversi fini o anche solo per errore o si pensi al semplice smarrimento di un oggetto ritenuto rubato).

Il concetto di **cifra oscura (dark number, chiffre noir)** indica per ogni specie di reato, la percentuale di quelli non registrati rispetto al totale di quelli effettivamente commessi.

È dato acquisito che la cifra oscura varia da reato a reato e che i fattori che ne nutrono la consistenza operano sui più diversi piani (gravità del reato, tipo di vittima, relazioni esistenti tra l'autore e la vittima, potere dell'autore di contrastare i meccanismi di controllo, specie di reato).

Lo “spazio” domestico, entro il quale si possono realizzare comportamenti illeciti connotati da violenza e dotati di potenziale rilievo penale, costituisce elemento che, di regola, opera come un efficace filtro alla fuo-

riuscita di informazioni destinate a raggiungere le istituzioni preposte all'accertamento e alla repressione di tali reati.

Eccetto, infatti, i casi di particolare gravità (omicidio, delitti contro l'incolumità personale particolarmente gravi, di per sé insuscettibili di essere sottratti -almeno nel loro rilevamento oggettivo- all'attenzione delle agenzie deputate al controllo) è la prospettiva di una **ulteriore permanenza della convivenza** a costituire il dato saliente che informa le scelte delle vittime e ne condiziona il comportamento nei confronti delle istituzioni.

Questa considerazione preliminare offre un primo criterio di lettura delle differenze riscontrabili fra gli episodi connotati da violenza rilevati dalle griglie dei nosocomi cittadini e l'iscrizione di procedimenti penali per reati contro la persona commessi in ambito domestico.

L'esperienza giudiziaria mostra, infatti, come la prospettiva di una ulteriore permanenza della convivenza o, per contro, di una separazione (di fatto o legale) caratterizzata da una iniziale conflittualità, costituiscano parametri in grado di filtrare sia il dato afferente la violenza nascosta, sia per contro la violenza apparente. È intuitivo, da un lato, che la maggior parte dei comportamenti violenti fra familiari, ove permanga una prospettiva di prosecuzione della convivenza, non sarà oggetto di segnalazioni dirette né di denunce, ma al contrario è spesso riscontrabile una attività di mascheramento e/o di ridimensionamento degli episodi caratterizzati da violenza e, dall'altro, che le vicende di separazione contraddistinte da elevata conflittualità sono spesso caratterizzate dalla prospettazione di fatti di possibile rilievo penale, mal'esito delle indagini dimostra che sovente vi è un sovradimensionamento dei fatti.

In svariati casi non si perviene alla acquisizione di un corredo probatorio reputato ex art. 125 disp. att. c.p.p. idoneo a sostenere l'accusa in giudizio e in qualche caso si accerta l'infondatezza del rilievo penale prospettato. Non vi è però dubbio che l'espressione "**violenza domestica**" da un punto di vista giuridico-formale appaia affetta da una ineliminabile indeterminatezza e genericità.

Essa, infatti, non individua in maniera puntuale né una tipologia di reati, né una tipologia di vittime.

Pur tuttavia essa appare idonea, più di altre, a ricomprendere i comportamenti caratterizzati da violenza che sono posti in essere all'interno di uno "spazio" al contempo abitativo e affettivo, tenendo conto altresì dei cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti nella famiglia, nel mondo del lavoro e nella società.

Sono evidenti, infatti, le trasformazioni della struttura familiare e la sua "crisi", di cui la sempre maggiore diffusione, accanto al modello di famiglia legittima fondata sul matrimonio, delle famiglie di fatto costituisce espressione palese.

A queste ultime la realtà sociale offre continuamente forme nuove e la stessa legislazione rincorre tale fenomeno in maniera necessariamente frammentaria, in prevalenza al fine di assicurare, in alcuni settori, un minimo livello di tutela giuridica.

3.3 a) Distribuzione per sesso e nazionalità

Il punto di incontro tra quanto rilevato in sede ospedaliera e i dati emersi in quella “giudiziaria” è risultato piccolo, quasi insignificante.

Esso sta in quelle 19 persone (12 femmine e 7 maschi) che hanno richiesto le prestazioni del Pronto Soccorso e che sono state ritrovate quali parti offese in sede penale.

Le ragioni di tale esiguità numerica possono essere plurime e attenerne tanto il fatto che la compilazione di un referto all'Autorità giudiziaria è per il sanitario obbligo di legge solo per quei fatti che possono configurare un reato perseguibile d'Ufficio -e la maggior parte delle “violenze domestiche” non si collocano in tale contesto-, quanto la riluttanza del sanitario ad agire “al di là della volontà della vittima”, entrando a piè pari nelle dinamiche di un rapporto affettivo e assumendo un ruolo attivo nel diffondere e in qualche modo rendere pubblico un atto violento nato in terreno “familiare”.

Sta di fatto che **in sede penale** nel 2002, **oltre i 19 episodi** sopra **citati** (per i quali, peraltro, il referto era presente nella documentazione medica solo in relazione a 12 eventi), **i casi rilevati** e attribuibili a episodi di “violenza in ambito domestico” **sono 495 e hanno coinvolto 359 soggetti**.

Si tratta, quindi, **complessivamente di 378 persone** che si sono rivolte all'Autorità giudiziaria, in lieve prevalenza di sesso maschile (194 maschi e 168 femmine).

In 16 casi non è stato possibile rilevare il sesso di appartenenza; l'archivio in sede giurisdizionale è, infatti, mirato a tutto ciò che attiene il possibile autore del reato, più che alla vittima, e per di più non prevede l'esplicita segnalazione del grado di parentela.

Intanto va detto che poco meno della metà delle “parti offese” (45,8%) sono di **nazionalità** italiana e tra gli “stranieri” il 20% proviene da paesi dell'Africa del nord e il 14% da paesi della regione balcanica.

Ma disponendo di alcune, comuni informazioni “di base” è possibile effettuare un confronto -quantomeno per alcuni parametri- tra gli attori dell'episodio di violenza “in ambito domestico”.

tabella 12. Distribuzione per nazionalità e sesso di parte offesa e imputato

	nazionalità italiana		“stranieri”	
	maschi	femmine	maschi	femmine
“parte offesa”	150	123	44	45
imputato	213	61	108	9

Per quanto riguarda la “vittima” non si sono evidenziate differenze di sostanza tra i due sessi in relazione alla diversa nazionalità.

Ma qualora si consideri la stessa variabile per l’autore dell’atto violento, la prevalenza di maschi è dato indiscutibile ed evidente e, ancora una volta, indipendentemente dal paese di provenienza.

Guardando il fenomeno studiato dal “versante giudiziario” e in particolare dall’ottica dell’autore del reato per la prima volta emerge una prevalenza dell’elemento maschile, ancor più accentuata tra gli stranieri.

E tale prevalenza dell’imputato “maschio” indica che la violenza non si indirizza solo verso il cosiddetto “sesso debole”, ma avviene fra loro anche tra soggetti maschi.

Ciò che sembra imporsi all’attenzione è, infatti, la differenza di sesso che accomuna prescindendo dalla nazionalità, cioè dalla civiltà, storia e cultura di appartenenza.

In quest’ambito l’immaginario collettivo, che vede nel maschio la parte attiva di atti violenti in sede domestica, trova rispondenza nel rilievo oggettivo.

3.3 b) Distribuzione per classi di età

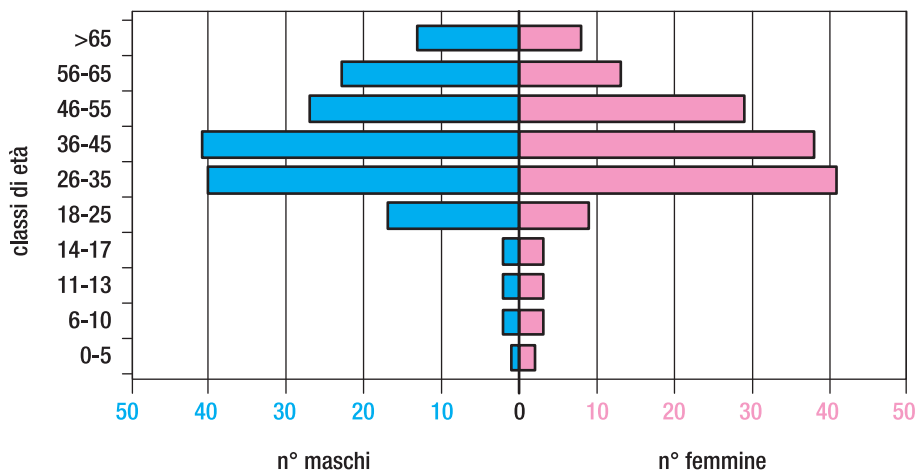
La lettura comparata della variabile “**classi di età**” tra i due soggetti in questione -vittima e imputato- (pur con il limite della assenza di tale informazione per quanto riguarda la “parte offesa” di 19 maschi e 7 femmine e per l’imputato di 7 maschi e 1 femmina) offre alcuni spunti di interesse.

In ogni età vi sono “vittime”.

Il numero di soggetti minorenni può apparire in assoluto modesto -pur essendo quasi due al mese le denunce di “violenza domestica” su minori- se raffrontato con il condensarsi di eventi in soggetti tra 26 e 45 anni

e poi via via declinando gradualmente sino agli anziani, oltre 65 anni, che si rivolgono al Magistrato in un anno con frequenza analoga a quella indicata per i minori di età.

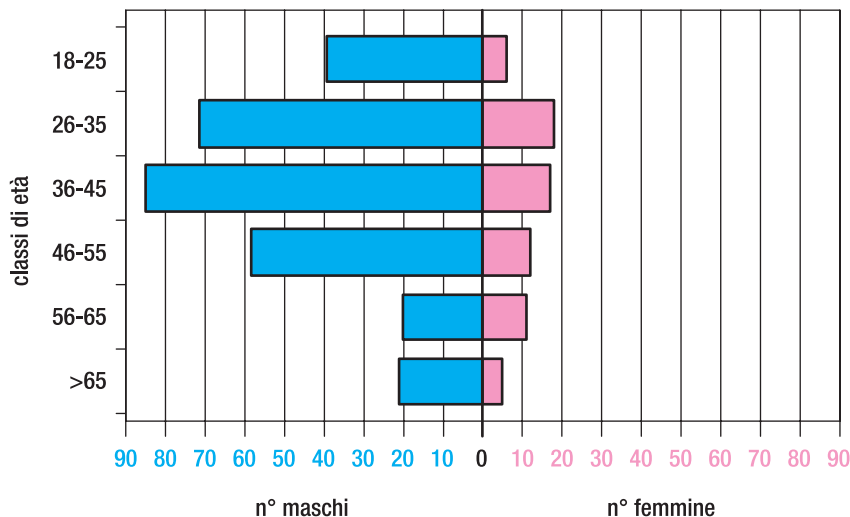
figura 15. Piramide delle età della “parte offesa”



Gli autori dei reati connessi ad atti di violenza in ambito domestico, indiscutibilmente per la gran parte maschi, hanno anch'essi in prevalenza una età compresa tra 26 e 45 anni e in misura significativa si collocano pure nella classe di età compresa tra 46 e 55 anni.

Poi il decennio antecedente l'età pensionabile e le età successive si conformano, collocandosi su valori sovrapponibili, ma pari a 1/4 di quelli indagati per il decennio più interessato (imputato tra 36 e 45 anni), mentre non compaiono minori.

figura 16. Piramide delle età dell'“imputato”



3.3 c) Distribuzione in ragione delle fattispecie di reato

Veniamo ora ai **reati contestati**.

In un solo caso si è trattato di “omicidio”.

Poiché l'indagine su di un reato di tale gravità è stata condotta in maniera diversa (attraverso la valutazione diretta -“cartacea”- dei singoli casi) da quella adottata per la raccolta dei dati in sede giudiziaria (con utilizzo del database e chiavi di ricerca cognome, residenza, domicilio), tratteremo questo caso in modo separato e specifico.

In vero nessuna delle variabili scelte per l'estrapolazione dal database poteva portare a identificare l'evento in oggetto: non corrispondevano né il cognome, né la residenza, e neppure il domicilio tra vittima e autore.

Infatti la donna, di 27 anni, aveva da poco lasciato il coniuge, di 33 anni, e risiedeva con la madre.

L'omicidio per “strozzamento” sarebbe avvenuto in un piccolo comune, di poco più di mille abitanti, della provincia di Verona nella tarda serata del marzo 2002 nell'abitazione del marito, ove la donna si era recata con madre e parenti per discutere problemi coniugali.

Il giudice dell'Udienza preliminare, circa due anni dopo, aveva comminato al coniuge “omicida” la pena di 17 anni di reclusione, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello un anno dopo.

Per le altre fattispecie di reato contestate, va innanzitutto sottolineato come il numero totale sia superiore al numero dei casi di “violenza domestica” rilevati e ciò per l'ovvia ragione che più reati possono essere individuati nel medesimo evento violento e ascritti allo stesso soggetto.

Per lo più si tratta di lesioni personali o percosse (contestati ex articoli 581 e 582 del codice penale) che da soli comprendono oltre il 75% di tutte le ipotesi di reato contestate.

Non irrilevante, però, è il numero di casi riguardanti “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” di cui all'articolo 572 del codice penale, unico reato in qualche misura “specifico” per il tema trattato.

Essi costituiscono il 10% di tutte le ipotesi di reato e, per numero assoluto, indicano la realtà di più di due “formali” segnalazioni al mese inoltrate all'Autorità giudiziaria, nell'arco dell'anno esaminato, a seguito di maltrattamenti.

Considerazioni a parte meritano i 10 casi di “tentato omicidio”, poiché è esperienza consolidata che il confine tra il tentativo di commettere tale reato e il concretizzarlo, giungendo all'omicidio, è spesso sfumato e casuale.

Spesso entrambi, infatti, hanno origine da un conflitto -magari reiterato nel tempo e cronicizzato nei fatti- che, da verbale, sfocia in violenza fisica senza che vi sia sin dall'inizio la volontà di sopprimere l'altro.

tabella 13. Distribuzione per sesso della “vittima” delle fattispecie di reato contestate

fattispecie di reato contestata		vittima di sesso femminile	vittima di sesso maschile	sesso non specificato
lesioni personali	340	99	134	15
percosse	107	25	29	-
maltrattamenti in famiglia	58	18	10	1
violenza privata	38	8	10	-
violenza sessuale	19	6	5	1
tentato omicidio	10	5	2	-
estorsione	10	3	5	2

In altri termini, sono le conseguenze dell'atto violento che inducono a formulare l'una o l'altra delle imputazioni. Violenza privata (art. 610 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) sono reati con connotazione in qualche misura diversa dai precedenti: essi, pur prevedendo l'atto violento o la minaccia, si caratterizzano per una sudditanza con significativa connotazione psicologica -ottenuta con violenza- della "vittima" che è costretta "a fare, tollerare o ad omettere qualcosa" nel primo e per il secondo è esplicitamente prevista la finalità di procurare in tal modo "a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno".

Non sembra di scarso rilievo che, anche in questo caso, siano state rilevate due denunce al mese in "ambito domestico" e ciò porta a riflettere e sulla verosimile maggior diffusione "familiare" di questa tipologia di reato. Vorremmo ora cercare di meglio indagare e qualificare le **"violenze"** perpetrate in ambito domestico **su minori**.

Si tratta di 25 casi segnalati all'Autorità giudiziaria che coinvolgono 21 minori dai 3 ai 16 anni; 10 di essi sono "stranieri" o di origine familiare "straniera".

Si tratta di 12 femmine e 8 maschi oggetto di 11 episodi che hanno cagionato lesioni personali, 7 casi di maltrattamenti, 6 di violenza sessuale (in un caso da due maschi della famiglia su una adolescente di 16 anni, gli altri su bambine di 3, 12 e 16 anni e su un maschio di 5 anni) e un tentato omicidio (associato a maltrattamenti).

Per quanto riguarda i **soggetti di età superiore a 65 anni**, gli episodi denunciati sono stati 28 e vedono parti offese 13 femmine e 8 maschi.

Talora si tratta di "liti in famiglia" che vedono scambiarsi il ruolo di parte offesa e di imputato.

Comunque, le ipotesi di reato ravvisate sono state lesioni personali in 14 episodi, in 7 casi percosse, 2 rispettivamente maltrattamenti, violenza privata ed estorsione e infine in un caso il tentato omicidio di una donna di 71 anni.

Erano state sopra indicate quali **età** più interessate dal fenomeno oggetto di questo studio quelle **tra 26 e 45 anni**.

Maschi e femmine numericamente si equivalgono: sono, infatti 85, soggetti dell'uno e dell'altro sesso e di 13 questa variabile non è indicata.

Le donne "straniere" sono 37 (i maschi 29) e l'imputato di reato per il quale sono parte offesa è sempre maschio, per lo più di nazionalità analoga, ma talora si tratta di italiano di età tradizionalmente compatibile con un rapporto "coniugale".

Complessivamente gli individui compresi in queste classi di età sono oggetto -e non di rado anche e contestualmente protagonisti- di 246 atti violenti in ambito “domestico” che per lo più giungono a configurare i reati di lesioni personali e percosse, ma anche maltrattamenti (in 20 casi), violenza privata (in 10), tentato omicidio (in 7 casi), estorsione (in 5) e violenza sessuale (in 2 casi).

Come ovvio -ma pare utile ribadirlo- lo stesso individuo può essere parte offesa in uno o più episodi di “violenza domestica” e anche all’interno del medesimo evento può aver subito atti violenti riconducibili a più reati. Al fine di operare una attenta valutazione di questi dati, appare utile una ulteriore notazione.

Fra quelli oggetto di monitoraggio, vi sono i **reati di competenza del giudice di pace** (ex art. 4 d.lgs n°274/2000), che costituiscono poco più della metà dei casi rilevati:

- reati di percosse (art. 581 c.p.),
- reati di lesione personale (art. 582 - II° comma c.p. perseguibili a querela di parte),
- reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p., perseguibili a querela di parte, ad esclusione delle fattispecie connesse a colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore ai venti giorni).

Va, a tale proposito, ricordata innanzi tutto la competenza per materia determinata dalla **connessione** diversa e più ristretta rispetto a quella prevista per gli altri reati dagli artt. 12 e ss. del c.p.p.

L’**art. 6 del d.lgs n°274/2000** recita

“Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.
3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale”.

Vanno, poi, tenuti presenti i **differenti criteri** che in questo settore regolamentano da un lato le richieste di **archiviazione** e le relative statuizioni del giudice, dall’altro le **pronunce che escludono la procedibilità** nei casi di particolare tenuità del fatto e **quelle che dichiarano l’estinzione del reato** conseguente a condotte riparatorie.

Con riguardo al primo aspetto va rilevato che -ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n°274/2000- il pubblico ministero richiede l'archiviazione, oltre che nei casi in cui la notizia di reato risulti infondata (ex artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. la cosiddetta "Infondatezza processuale", si confronti la sentenza della Corte Costituzionale n° 88/91), anche nelle ipotesi di cui all'art. 34 (I° e II° comma del d.lgs n°274/2000 cosiddetto "Fatto di particolare tenuità e mancanza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento").

Sotto il secondo profilo occorre sottolineare che l'art. 34 (commi 1° e 3°) subordina la declaratoria di improcedibilità, dopo l'esercizio dell'azione penale, ad una valutazione di sussistenza, da parte del giudice, di diversi fattori:

1. l'esiguità del danno o del pericolo derivati dal reato;
2. l'occasionalità della condotta criminosa;
3. il grado di colpevolezza;
4. il potenziale pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

Per quanto concerne le decisioni che dichiarano l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 d.lgs n° 274/2000), va rilevato che le stesse sono subordinate a una valutazione positiva, da parte del giudice, di un duplice presupposto: da una parte, la verifica che l'imputato abbia proceduto alla riparazione del danno cagionato -mediante le restituzioni o il risarcimento- e eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato; dall'altra la constatazione della idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie poste in essere a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3.3 d) Distribuzione secondo "lo stato del fascicolo" dei reati contestati

Dell'unico caso di omicidio riscontrato, abbiamo già detto.

Ricordiamo unicamente che i dati acquisiti riguardano reati, nella forma tentata o consumata, contro la vita e l'incolumità individuale, contro il patrimonio, i maltrattamenti in famiglia, la violenza privata e la violenza sessuale.

Essi sono stati suddivisi in base al criterio dell'alternativa fra esercizio dell'azione penale o archiviazione (ex art. 405 c.p.p.) e sono riferiti al numero di "notizie di reato".

Perciò, il dato è riferito al singolo evento, al singolo procedimento penale e ciò indipendentemente dal fatto

che al medesimo imputato -o per lo stesso soggetto in quello specifico caso “parte offesa- siano stati ravvisati e contestati più reati, ma facendo riferimento o quello “più grave”.

tabella 14. Distribuzione secondo lo “stato del fascicolo” dei reati contestati

fattispecie di reato	archiviati	azione penale	totale
lesioni	84	239	323
percosse	66	12	78
maltrattamenti	25	13	38
violenza privata	9	12	21
violenza sessuale	7	7	14
estorsione	3	8	11
tentato omicidio	0	10	10
totale	194	301	495

Complessivamente, le indagini dopo la segnalazione o la denuncia all’autorità giudiziaria hanno determinato l’avvio di una azione penale nel 61% dei casi, l’archiviazione nel 39%.

Solo per “maltrattamenti” e “percosse” si è rilevata una maggioranza di casi archiviati, piuttosto che l’avvio di una azione penale.

Le ragioni possono essere le più diverse e non ultime quelle sopra ricordate circa la frequente attività di mascheramento o di ridimensionamento -una volta che la notizia di reato è giunta all’istituzione preposta- degli episodi caratterizzati da violenza, che caratterizza la maggior parte dei comportamenti violenti fra familiari in particolare ove permanga una prospettiva di prosecuzione della convivenza.

3.3 e) Matrimoni, separazioni e misure cautelari in sede civile e penale

Questi rilievi, a nostro avviso, vanno affiancati ad alcuni dati “generali” che possono aiutare la comprensione del contesto sociale culturale nel quale si inseriscono.

È parso pertanto opportuno -anche al fine di prevenire suggestive o ingannevoli letture dei dati- acquisire il numero di matrimoni (disponibili per 2001 e 2002) e quello delle separazioni personali dei coniugi negli anni 2002 (con estensione sino al 2004) secondo il quadro sottostante.

tabella 15. Distribuzione per rito di matrimoni e numero di separazioni

2001	rito religioso	rito civile	totale	tasso nuzialità x 1.000 ab.
provincia di Verona	2.657	1.167	3.824	4,62
di cui nel comune di Verona	710	580	1.290	4.99
regione Veneto	13.765	6.199	19.964	4,54
Italia	190.888	70.016	260.904	4,54

2002	rito religioso	rito civile	totale	tasso nuzialità x 1.000 ab.
provincia di Verona	2.542	1.397	3.939	4,73
di cui nel comune di Verona	593	642	1.235	4.82
regione Veneto	13.185	6.579	19.764	4,34
Italia	190.899	74.736	265.635	4,65

	separazioni iscritte	separazioni definite
anno 2002	1.685	2.210
anno 2003	1.642	1.716
anno 2004	1.506	1.507

Inoltre, abbiamo ritenuto utile ricercare e inserire anche ai dati relativi ai provvedimenti emanati in base alla legge 4 aprile 2001 n°154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

tabella 16. Ordini di protezione emessi dal tribunale civile

(artt. 342 bis e 342 ter codice civile)

	ordini di protezione iscritti	coppie che hanno chiesto la separazione a seguito di provvedimento del tribunale “ordine di protezione”
anno 2002	8	1
anno 2003	15	6
anno 2004	8	6

tabella 17. Misure di allontanamento dalla casa familiare

(art. 282 bis codice procedura penale)

	numero
anno 2002	2
anno 2003	5
anno 2004	4

Per tali misure cautelari è sembrato utile rilevare i dati, sia in ambito penale che in ambito civile, in un arco temporale più ampio di quello relativo alla tipologia dei reati (2002) che abbiamo ricondotto al perimetro della violenza domestica e di quello per il quale erano disponibili i riferimenti sul numero di matrimoni (2001-2002). Ciò per una pluralità di motivi.

Innanzitutto in quanto la nuova disciplina interviene pochi mesi prima del periodo oggetto di monitoraggio e quindi, anche al fine di saggiarne la resa, pareva necessaria una ricognizione temporale più ampia che tenesse conto e dei tempi necessari agli operatori per la messa a punto del nuovo strumento e per valutare le sue ricadute nei conflitti familiari.

Inoltre, sembrava importante riferirsi a un periodo adeguato che consentisse di percepire la concreta utilizzazione di un meccanismo che instaurava una condizione che fortemente limitava l'adozione dello strumento in ambito civile.

La disciplina -di cui alla legge n°154/2001- introduce, infatti, **nel settore penale** una specifica misura cautelare coercitiva denominata “**Ordine di allontanamento dalla casa familiare**” (art. 282 bis c.p.p.) assoggettata alle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. e ai limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p.

La misura può essere emessa anche in deroga ai limiti de qua previsti dall’art. 280 soltanto per una tipologia di reati, tassativamente indicati:

- violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
- abuso dei mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- violenza sessuale (art. 609 bis, 609 ter c.p.)
- atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.)
- corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)

se commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Il giudice inoltre può ingiungere, contestualmente o successivamente alla misura dell’allontanamento, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, qualora queste ultime, per effetto della misura cautelare coercitiva, rimangano prive di mezzi adeguati.

Nel settore civile viene poi introdotto l’**Ordine di protezione contro gli abusi familiari** con l’inserimento dell’art. 342 bis c.c.

La norma stabilisce che, quando la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o del convivente, possono essere richiesti al giudice la cessazione della condotta e l’ordine di allontanamento integrato, se necessario, di prescrizioni più puntuali che ne garantiscano l’effettività (il contenuto degli ordini di protezione è indicato nell’art. 342 ter c.c.).

Sotto il profilo oggettivo i presupposti dell’azione civile erano originariamente identificati nella sussistenza di una condotta “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro”, purché tali fatti non costituiscano reati procedibili d’ufficio.

L'inserimento di quest'ultimo requisito appannava la scelta di predisporre una doppia opzione per la persona offesa, libera di azionare lo strumento di tutela civilistico o di percorrere la via del penale.

In concreto la prospettazione di un reato perseguibile d'ufficio poteva determinare una drastica riduzione dell'accesso al nuovo strumento di tutela civile risultando non trascurabile il rischio che il giudice civile potesse dichiarare inammissibile il ricorso sul presupposto che i fatti prospettati dal ricorrente configurassero un reato procedibile d'ufficio, con conseguenti ritardi di intervento proprio nei casi in cui la situazione costituiva un grave pregiudizio per la persona offesa.

Va osservato, inoltre, che in dottrina si erano manifestate perplessità anche riguardo alla possibilità che il giudice potesse procedere in sede civile nelle ipotesi in cui per il reato fosse già stata comunque presentata querela in sede penale.

Con l'art. 1 della legge 6 novembre 2003 n°304 l'inciso "qualora il fatto non costituisca reato procedibile d'ufficio" è stato abrogato, ponendo così termine alle sopra richiamate incertezze interpretative sulla delimitazione in concreto delle possibilità di intervento del giudice civile.

I dati relativi all'insieme degli strumenti di tutela -penale e civile- introdotti dalla legge n°154/2001 segnalano da un lato il consolidarsi di una tendenza al prevalere degli strumenti processuali sul diritto sostanziale con la singolare inversione del rapporto di strumentalità che ormai si è instaurato fra diritto penale e diritto processuale penale, dall'altro una apparente preferenza per il ricorso allo strumento civile rispetto alle misure cautelari penali.

Peraltro, tale ultima valutazione deve essere corretta con la considerazione che i più gravi comportamenti violenti posti in essere in ambito familiare integrano sovente reati gravi che, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge processuale -esigenze cautelari e gravi indizi- comportano l'adozione di misure cautelari più afflittive di quella di cui all'art. 282 bis c.p.p., in applicazione del principio di proporzionalità di cui al secondo comma dell'art. 275 c.p.p.

Ciò detto, nel periodo considerato la cornice è data da un numero di matrimoni che negli anni non segna mutazioni numeriche assolute di particolare significato, anche se, neppure sotto questo aspetto, pare esservi certezza di precisione numerica.

Infatti, tra i dati presenti in una pubblicazione ufficiale inviata nel gennaio 2005 dalla Giunta regionale della Regione Veneto ai comuni (utilizzati nella tabella sopra riportata) e quelli richiesti e comunicati alla stessa data dal singolo comune della provincia alla Procura della Repubblica di Verona, almeno per il 2002 vi è differenza.

I matrimoni, secondo questi ultimi, sarebbero complessivamente 58 più del numero pubblicato e rispettivamente vi sarebbero in più 91 matrimoni celebrati con rito religioso e 33 con rito civile in meno.

Non trovando ragionevole spiegazione a questa diversità, ci siamo basati sui dati ufficialmente pubblicati dalla istituzione regionale per il valore provinciale e su quelli comunicati alla Procura di Verona da Comune di Verona.

Va segnalato il tasso di nuzialità per mille abitanti che indica, tanto in riferimento all'intero territorio provinciale ma ancor più se confrontato con il dato del solo comune di Verona, valori superiori sia alla media regionale che a quella relativa all'intera popolazione nazionale.

E da ultimo merita menzione, per la storia e le tradizioni culturali della società, l'inversione di tendenza -che maggiormente interessa il comune capoluogo di provincia nel 2002 rispetto all'anno precedente- dell'entità di matrimoni con rito civile.

3.939 i matrimoni celebrati nella provincia di Verona, 1.685 le separazioni richieste e iscritte al tribunale di Verona.

Senza alcuna intenzione di trarre deduzioni o ricavarne relazioni, , trova conforto oggettivo nei dati proposti il sostanziale mutare della stessa "forma" del rapporto coniugale, fosse solo sotto il profilo "istituzionale".

Il numero di matrimoni con rito civile, che sono oltre il 35% di quelli celebrati in tutti i comuni -dai più grandi ai più piccoli- della provincia e il 52% se il riferimento è al capoluogo della stessa, nella città cioè ove i fenomeni e le tendenze accelerano e precorrono indirizzi e direzione di processi.

In questo humus devono essere collocati e letti gli episodi di "violenza in ambito domestico", senza farne un riferimento di sostanza ma neppure prescindere.

Per quanto attiene, infine, le misure cautelari predisposte in sede civile e penale la modestia numerica non deve trarre in inganno.

Si tratta, infatti, di norme di recente approvazione e perciò anche la scarsa conoscenza da parte della vittima dei possibili strumenti di protezione disponibili si associa alle remore nel richiedere un intervento "esterno" ed "estraneo".

I primi dati indicano comunque, pur nella loro limitatezza, una tendenza all'incremento negli anni e di soggetti che richiedono l'applicazione di tali misure cautelari e, in proporzione, di richieste di separazione a seguito della loro applicazione.

3.4 Analisi delle corrispondenze sui dati rilevati in sede “giurisdizionale”: interpretazione dei fattori

I dati raccolti in sede giurisdizionale nella Procura della Repubblica di Verona sono stati trattati seguendo procedure e metodo analoghi a quanto fatto per quelli di origine ospedaliera.

Il fenomeno della variabile “violenza” è stato analizzato secondo **due caratteri esplicativi**:

- **caratteristiche del soggetto come parte offesa o autore e fattispecie del reato**
- **“stato del fascicolo”** ovvero in ragione dell’iter giudiziario (indagini preliminari e fase processuale).

Il **set di dati di riferimento**, pertanto, è costituito dalle 378 persone che si sono rivolte all’Autorità Giudiziaria e da 53 voci attinenti il “momento” dell’iter giudiziario, ricomposto e ricodificato in 9 nuove variabili.

Le modalità osservate sono:

- variabile età riferita alla parte offesa e all’autore raggruppata in classi decennali
- variabile sesso riferita alla parte offesa e all’autore
- nazionalità riferita alla parte offesa e all’autore
- stato del fascicolo
- dimensione dei comuni di residenza della parte offesa.

Nella tabella 18 e 19 sono sintetizzate le frequenze assolute e percentuali delle fattispecie di reato considerate e dello “stato del fascicolo” risultanti dall’indagine effettuata.

tabella 18. Numero e frequenza % delle tipologie di reato segnalate all’Autorità Giudiziaria

TIPO DI REATO	Frequenza	Frequenza Percentuale
Estorsione	10	2.65
Lesioni	248	65.61
Maltrattamenti	29	7.67
Percosse	54	14.29
Tentato Omicidio	7	1.85
Violenza Privata	18	4.76
Violenza sessuale	12	3.17
Totale	378	100.00

tabella 19. Numero e frequenza % dello stato del fascicolo relativo alle segnalazioni pervenute all’Autorità Giudiziaria

STATO DEL FASCICOLO	Frequenza	Frequenza Percentuale
Archiviato	232	61.38
Decreto di citazione a giudizio	29	7.67
In fase di indagini	38	10.05
Sentenziato	53	14.02
Udienza preliminare	10	2.65
Altro	16	4.23
Totale	378	100.00

Le variabili utilizzate nell’elaborazione -come riferito nelle tabelle 20, 21 e 22- sono state opportunamente aggregate secondo i seguenti criteri in esse esplicitati.

tabella 20. Ricodifica della variabile “NAZIONE”

NAZIONE CODIFICATA	NAZIONE
Europa dell’Est	Albania, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia, Moldavia, Romania
Europa	Francia, Germania, Portogallo
Italia	Italia
Africa del Nord	Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia
Africa Centrale	Ghana, Guinea , Nigeria, Senegal, Sierra leone
Asia	Cina, India, Iraq, Libano, Russia, Sri Lanka
America del Sud	Peru’, Venezuela

tabella 21. Ricodifica della variabile “STATO DEL FASCICOLO”

“STATO DEL FASCICOLO”	“STATO DEL FASCICOLO” RICODIFICATO
archiviato, archiviato per prescrizione	archiviato
decreto di citazione a giudizio	decreto di citazione a giudizio
in fase di indagini, proroga dei termini	in fase di indagini
sentenziato, patteggiamento, abbreviato, rito alternativo, sentenza diventata irrevocabile, sentenza già emessa, opposizione decreto penale, impugnazione sentenza di uno sviluppo del giudizio ordinario	sentenziato
udienza preliminare	udienza preliminare
riunito ad altro fascicolo, iscritto o trasferito ad altro registro, trasferito per competenza, citazione a giudizio incompleta, citazione a giudizio inammissibile	altro

tabella 22. Ricodifica della variabile “DIMENSIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA DELLA PARTE OFFESA”

POPOLAZIONE RESIDENTE	RICODIFICA
> 15.000 abitanti	grande
< = 15.000 abitanti	piccolo

L'applicazione di tecniche di analisi multivariata ha consentito di sintetizzare l'informazione -racchiusa nella matrice di 378 righe per 53 colonne- nei primi 3 piani fattoriali mantenendo circa il 60% delle informazioni acquisite.

La tabella 21, infatti, riassume le informazioni più rilevanti ottenute dalla applicazione dell'analisi delle corrispondenze.

I primi 3 fattori spiegano circa il 60% della variabilità complessiva.

In particolare, 30% il primo fattore, 15% il secondo, 13% il terzo.

Nella tabella 22 sono riportate le coordinate rispetto agli assi (X, Y, Z), i contributi assoluti e i contributi relativi risultati dall'analisi.

Il **primo fattore** -che racchiude in sé buona parte dell'informazione raccolta (30%)- delinea in modo piuttosto netto la **tipologia della violenza secondo età e nazionalità**.

Confrontando i due semipiani (asse delle ascisse - positivo e negativo) si nota una **netta distinzione fra parte offesa "italiana" e parte offesa "straniera"**, quest'ultima proveniente in particolare dall'**Europa dell'Est**, dall'**Asia**, dall'**Africa centrale**.

Il **semipiano "italiano"** (ascisse negative) è caratterizzato da

- **donne** di età superiore a **40 anni**

e da un

- tipo di violenza di entità "lieve" -se in tal modo può essere definita- come **percosse, lesioni e violenza privata** (in larga parte perseguibili a querela di parte offesa).

Quello **"straniero"** (ascisse positive), invece, da

- classi di età più giovanili **20-30 anni**
- violenze quali **maltrattamenti, violenza sessuale e tentato omicidio**, (almeno quest'ultimo reato di certo perseguibile d'Ufficio).

Il primo fattore può essere interpretato come fattore comportamentale fortemente correlato alla "nazionalità".

Il **secondo fattore** -che spiega il 16% della variabilità totale- pone maggiormente in risalto

- la **tipologia del reato**
- lo **"stato del fascicolo"**
- l'**età** della parte offesa.

tabella 23. Variabilità spiegata dai primi 10 fattori mediante analisi delle corrispondenze multiple

Asse fattoriale	Inerzia spiegata	Inerzia rivalutata	% di inerzia rivalutata	% cumulata di inerzia rivalutata	6 12 18 24 30 -----●-----●-----●-----●-----●-----
1	0.30897	0.04954	30.29	30.29	*****
2	0.25312	0.02552	15.61	45.90	*****
3	0.24005	0.02104	12.87	58.76	*****
4	0.22009	0.01503	9.19	67.95	*****
5	0.20687	0.01161	7.10	75.05	*****
6	0.20282	0.01065	6.51	81.56	*****
7	0.18529	0.00696	4.26	85.82	****
8	0.17958	0.00593	3.63	89.45	***
9	0.17456	0.00509	3.12	92.56	***
10	0.16429	0.00358	2.19	94.75	**

Il semipiano positivo (asse delle ordinate) è nettamente caratterizzato dai reati di **violenza sessuale** e **tentato omicidio**, correlati positivamente con le popolazioni dell'**Europa** dell'Est e con un iter giurisdizionale che indica il fatto in oggetto come “**sentenziato**” o in fase di **udienza preliminare**.

Nel semipiano negativo (asse delle ordinate) spicca un tipo di reato di minor peso, quale le lesioni, correlate con procedure giudiziarie per così dire appena iniziate (in fase di indagine) o già archiviate.

Circa questa ultima dizione “archiviato”, va sottolineato -per una corretta lettura e interpretazione complessiva- come nel termine trovino luogo quali motivazioni dell’archiviazione stessa tanto l’accertamento della insussistenza dell’accusa, quanto la necessità di prescrivere un reato per prescrizione dei termini.

In vero, trattandosi di reati in larga parte perseguibili a querela di parte offesa, può essere proposta dal Pubblico Ministero la richiesta di archiviazione e accolta dal Giudice per il solo fatto che la “vittima” ritira la querela.

Il secondo fattore può essere interpretato quindi come “diversificazione del reato e articolazione dell’azione penale”.

Nell'elaborazione è stata anche introdotta la variabile relativa alla **dimensione abitativa dei comuni di residenza**, per verificare quali tipologie di violenza -e perciò quali fattispecie di reato- fossero maggiormente frequenti nei piccoli o nei grandi comuni.

La variabile non assume un ruolo significativo nell'elaborazione, poiché tende a disporsi nell'intorno dell'origine e -come noto- la distribuzione del fenomeno secondo il valore medio è indice di indifferenza rispetto alla dimensione comunale.

Tuttavia

- fra le variabili **piccoli comuni** (sino a 15.000 abitanti) e reati di **violenza privata** e **percosse** si può notare una certa connessione
- ai **grandi comuni** (sopra i 15.000 abitanti) è possibile associare le **lesioni personali**.

Dall'**analisi congiunta** dei due fattori rappresentati sul piano fattoriale 1-2 (grafico 3) emerge in maniera piuttosto nitida come

- **le violenze domestiche si verificano tra soggetti aventi la stessa nazionalità di provenienza**: questa, infatti, coincide perfettamente fra autore e parte offesa.

Inoltre, vengono delineati alcuni fenomeni

- **violenza sessuale nei confronti di ragazze dell'est-europa o africane**

Tale rilievo sulla scorta della conoscenza della realtà locale (e non solo) appare, almeno in qualche misura, sottendere e suggerire un collegamento con quanto riferito dai mass-media e che indica nella violenza sessuale quasi un "rito iniziatorio" o una riaffermazione di "potere" da un lato e di "sudditanza" dall'altro, perpetrata -magari e appunto- da un connazionale e tendente a sfociare o a nascondere fenomeni legati alla prostituzione o, in senso più lato, allo sfruttamento.

- **violenza "generalizzata", tipicamente europea o ancor più italiana.**

Interessa **persone di tutte le età** e ascrivibile a fattispecie di reato quali **maltrattamenti, violenza privata** (che può essere intesa anche come violenza psicologica), **percosse**.

Il secondo piano fattoriale 2-3 (grafico 4) non aggiunge nuove informazioni.

Unica eccezione il fatto che la **dimensione del comune di residenza** -proiettata sul terzo asse fattoriale- ben caratterizza le violenze con **percosse e lesioni in grandi comuni** ed **estorsione, violenza privata e sessuale nei piccoli comuni**.

tabella 24. Analisi delle corrispondenze multiple - Coordinate, Contributi assoluti e Contributi relativi sui primi 3 assi fattoriali

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
SESSO parte offesa									
f (po-f)	-0,2724	-0,1641	-0,3631	0,0116	0,0051	0,0265	0,0569	0,0206	0,1010
m (po-m)	0,0015	0,2503	0,2255	0,0000	0,0142	0,0121	0,0000	0,0667	0,0542
non identificato	2,3354	-1,1519	0,8195	0,0986	0,0293	0,0156	0,2887	0,0702	0,0355
	Contributo assoluto cumulato			0,0486	0,0542				
SESSO AUTORE									
F (AU-F)	-0,5374	-0,2678	0,0413	0,0192	0,0058	0,0001	0,0656	0,0163	0,0004
M (AU-M)	0,1221	0,0609	-0,0094	0,0044	0,0013	0,0000	0,0656	0,0163	0,0004
	Contributo assoluto cumulato			0,0236	0,0072	0,0002			
ETÀ PARTE OFFESA									
PO 1-10	0,0060	0,8740	0,5493	0,0000	0,0080	0,0033	0,0000	0,0186	0,0074
PO 11-20	0,1511	0,8516	0,5589	0,0004	0,0160	0,0073	0,0012	0,0384	0,0165
PO 21-30	0,4695	-0,0090	-0,5370	0,0164	0,0000	0,0275	0,0573	0,0000	0,0750
PO 31-40	0,5614	-0,4884	-0,2248	0,0279	0,0258	0,0058	0,1029	0,0778	0,0165
PO 41-50	-0,3644	-0,1074	-0,0309	0,0083	0,0009	0,0001	0,0281	0,0024	0,0002
PO 51-60	-0,9606	-0,2537	0,2585	0,0369	0,0031	0,0034	0,1153	0,0080	0,0084
PO 61-70	-0,8959	-0,2988	0,3336	0,0237	0,0032	0,0042	0,0717	0,0080	0,0099
PO 71-80	-1,0195	-0,2992	-0,1933	0,0089	0,0009	0,0004	0,0254	0,0022	0,0009
PO 81+	-0,9781	0,4316	0,7520	0,0027	0,0006	0,0021	0,0077	0,0015	0,0045
non identificata	0,4472	1,8029	0,9843	0,0053	0,1057	0,0332	0,0160	0,2600	0,0775
	Contributo assoluto cumulato			0,1305	0,1643	0,0873			
ETÀ AUTORE									
AU 11-20	-0,2865	0,4093	0,3594	0,0011	0,0027	0,0022	0,0032	0,0064	0,0050
AU 21-30	0,5601	0,2793	-0,0817	0,0191	0,0058	0,0005	0,0640	0,0159	0,0014
AU 31-40	0,5466	-0,2373	-0,3652	0,0296	0,0068	0,0170	0,1134	0,0214	0,0506
AU 41-50	-0,1132	0,2208	-0,0167	0,0012	0,0057	0,0000	0,0046	0,0175	0,0001

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
ETÀ AUTORE									
AU 51-60	-0,9208	-0,1245	0,3648	0,0379	0,0008	0,0077	0,1204	0,0022	0,0189
AU 61-70	-0,9373	-0,3773	0,4011	0,0217	0,0043	0,0051	0,0649	0,0105	0,0119
AU 71-80	-1,0888	-0,2123	0,0080	0,0113	0,0005	0,0000	0,0322	0,0012	0,0000
AU 81+	-0,6034	-0,6937	-1,4817	0,0010	0,0017	0,0081	0,0029	0,0038	0,0176
non identificata	0,2979	-0,1140	1,6637	0,0008	0,0002	0,0339	0,0024	0,0004	0,0752
	Contributo assoluto cumulato			0,1238	0,0285	0,0745			
NAZIONALITÀ PARTE OFFESA									
PO Asia	3,1874	-2,5189	2,2066	0,1063	0,0811	0,0656	0,3045	0,1902	0,1459
PO Africa Centrale	1,1290	-1,1175	-0,3216	0,0194	0,0232	0,0020	0,0563	0,0552	0,0046
PO Europa dell'Est	1,0397	0,8593	-2,0673	0,0288	0,0240	0,1465	0,0865	0,0591	0,3419
PO Europa	0,1767	-0,4731	-0,9507	0,0001	0,0008	0,0033	0,0002	0,0018	0,0072
PO Italia	-0,5206	-0,1118	0,1418	0,0676	0,0038	0,0064	0,6121	0,0283	0,0454
PO Africa del Nord	0,9846	0,1101	-0,2959	0,0221	0,0003	0,0026	0,0657	0,0008	0,0059
PO America del Sud	0,2740	-1,1999	-3,0672	0,0004	0,0084	0,0576	0,0010	0,0193	0,1261
non identificata	0,9870	1,9174	0,9276	0,0269	0,1238	0,0306	0,0810	0,3055	0,0715
	Contributo assoluto cumulato			0,2715	0,2654	0,3146			
NAZIONALITÀ AUTORE									
AU Asia	3,3624	-2,8084	2,2687	0,1076	0,0916	0,0630	0,3072	0,2143	0,1399
AU Africa Centrale	1,0768	-0,8841	-0,3945	0,0210	0,0172	0,0036	0,0614	0,0414	0,0082
AU Europa dell'Est	1,2646	1,0670	-1,7944	0,0411	0,0357	0,1065	0,1230	0,0876	0,2477
AU Europa	0,8623	3,1649	1,7448	0,0021	0,0349	0,0112	0,0059	0,0801	0,0244
AU Italia	-0,4528	-0,0151	0,1430	0,0546	0,0001	0,0070	0,5857	0,0007	0,0584
AU Africa del Nord	0,9583	0,5176	-0,4333	0,0271	0,0096	0,0071	0,0820	0,0239	0,0168
AU America del Sud	0,1835	-1,9929	-3,7155	0,0001	0,0138	0,0507	0,0003	0,0318	0,1104
non identificata	1,1400	0,1484	2,5154	0,0062	0,0001	0,0387	0,0174	0,0003	0,0848
	Contributo assoluto cumulato			0,2597	0,2031	0,2879			
FATTISPECIE DI REATO									
Estorsione	0,3320	0,7631	0,4373	0,0010	0,0068	0,0023	0,0030	0,0158	0,0052

Variabile osservata	Coordinate rispetto agli assi			Contributi assoluti			Contributi relativi		
	X	Y	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
FATTISPECIE DI REATO									
Lesioni	0,1217	-0,1440	-0,0297	0,0035	0,0060	0,0003	0,0282	0,0396	0,0017
Maltrattamenti	-0,0780	0,0880	0,4554	0,0002	0,0003	0,0074	0,0005	0,0006	0,0172
Percosse	-0,5590	-0,0863	-0,2647	0,0161	0,0005	0,0046	0,0521	0,0012	0,0117
Tentato Omicidio	1,1075	1,6771	-2,0324	0,0082	0,0229	0,0354	0,0231	0,0531	0,0779
Violenza Privata	-0,4590	0,1439	0,1587	0,0036	0,0004	0,0006	0,0105	0,0010	0,0013
Violenza sessuale	-0,0445	1,3211	1,2867	0,0000	0,0243	0,0243	0,0001	0,0572	0,0543
	Contributo assoluto cumulato			0,0326	0,0611	0,0749			
STATO DEL FASCICOLO									
Archiviato	-0,2443	-0,2413	-0,1803	0,0132	0,0157	0,0092	0,0949	0,0925	0,0517
Decreto di citazione a giudizio	0,0085	-0,3928	0,1973	0,0000	0,0052	0,0014	0,0000	0,0128	0,0032
In fase di indagini	0,6905	-0,3535	1,0753	0,0172	0,0055	0,0538	0,0533	0,0140	0,1292
Sentenziato	0,5587	1,1163	-0,2271	0,0157	0,0767	0,0033	0,0509	0,2032	0,0084
Udienza preliminare	0,0895	1,2696	0,2778	0,0001	0,0187	0,0009	0,0002	0,0438	0,0021
Altro	-0,0190	0,5583	0,2815	0,0000	0,0058	0,0016	0,0000	0,0138	0,0035
	Contributo assoluto cumulato			0,0462	0,1276	0,0703			
DIMENSIONE ABITATIVA DEI COMUNI DI RESIDENZA DELLA PARTE OFFESA									
Grande	-0,0946	-0,6011	-0,3620	0,0012	0,0592	0,0226	0,0053	0,2149	0,0780
Piccolo	0,0563	0,3576	0,2154	0,0007	0,0352	0,0135	0,0053	0,2149	0,0780
	Contributo assoluto cumulato			0,0019	0,0944	0,0361			

grafico 3. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso i primi due fattori dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati rilevati in sede "giurisdizionale" (Asse 1 - 2)

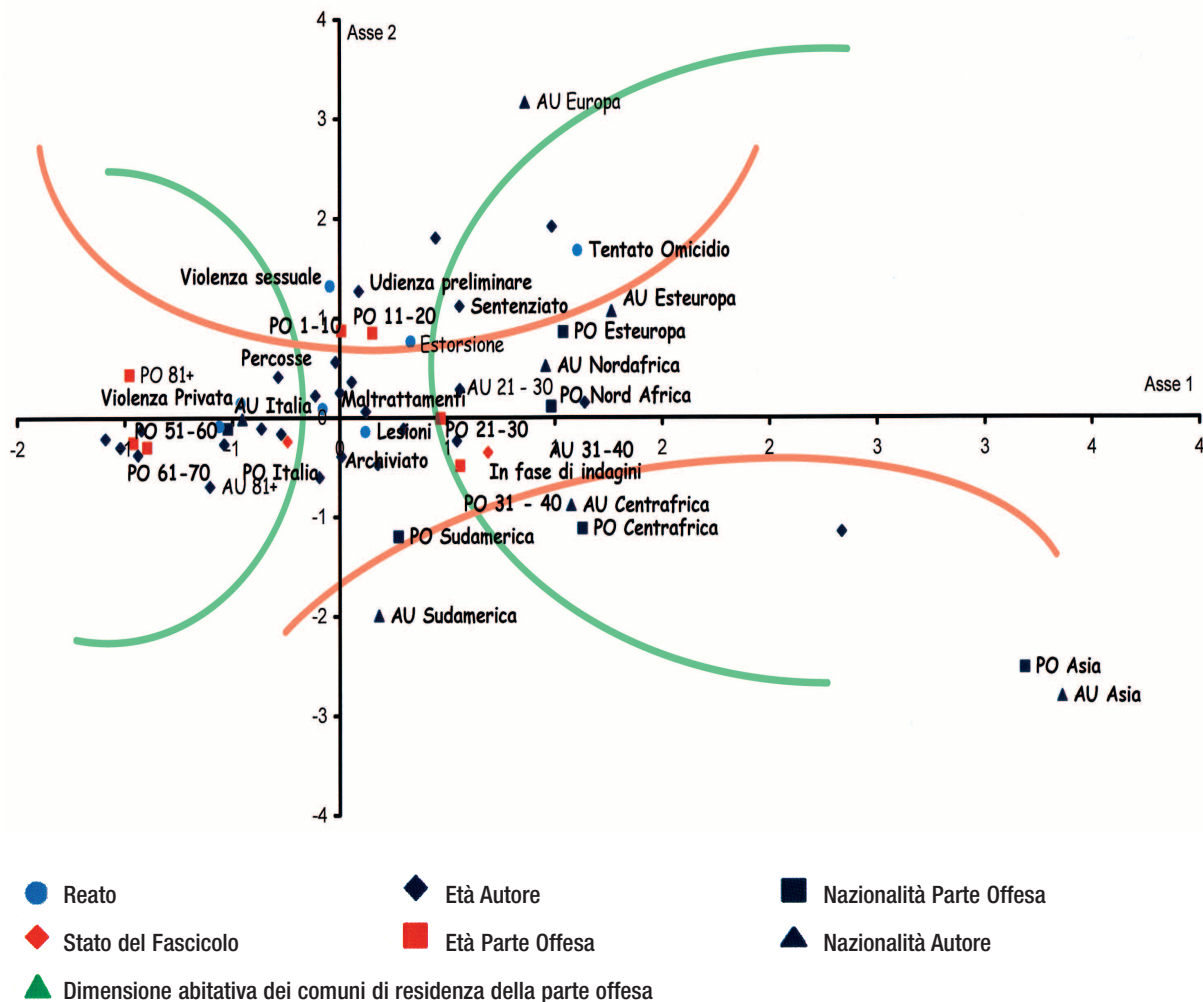
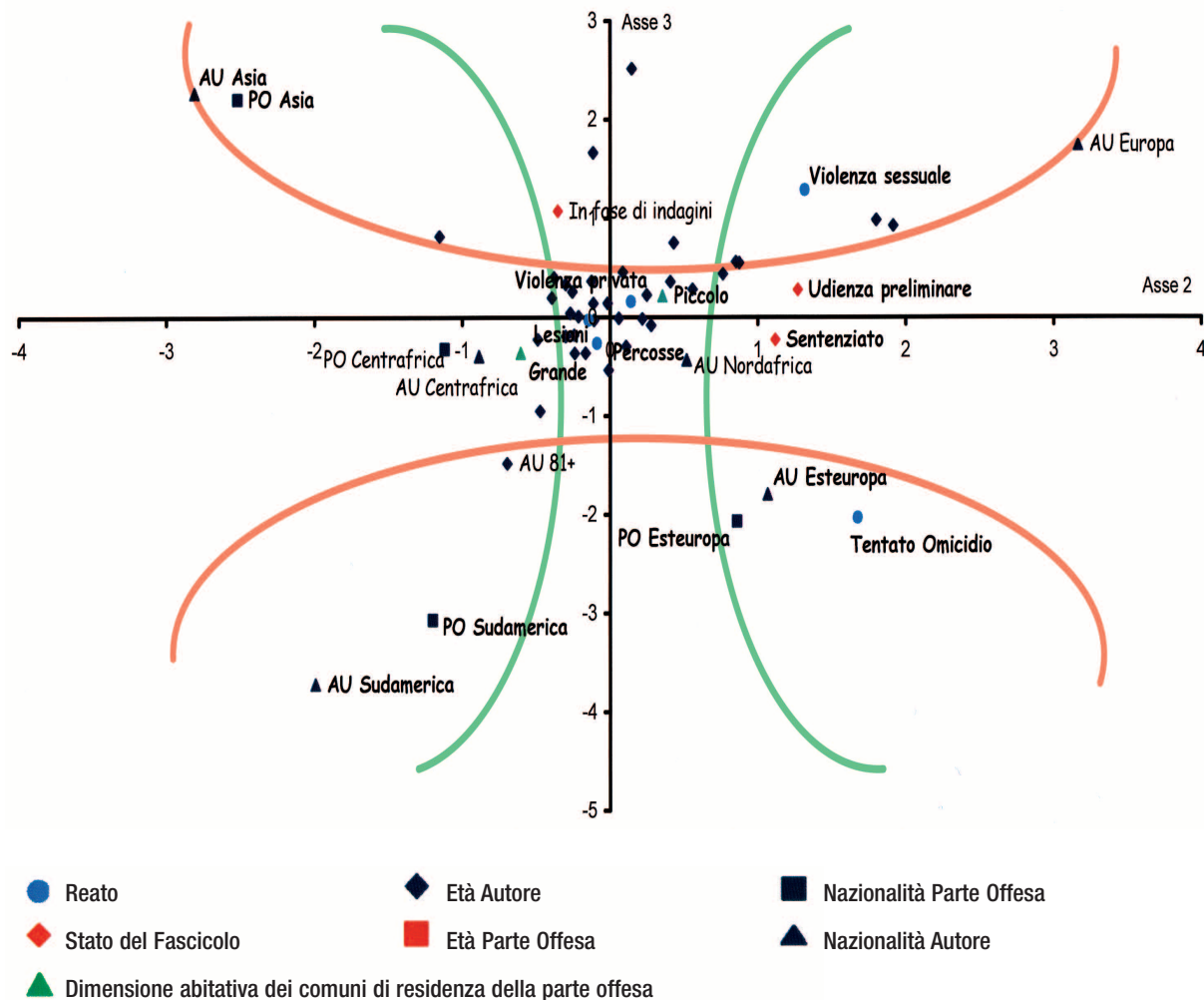


grafico 4. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso il 1° e il 3° fattore dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati rilevati in sede "giurisdizionale" (Asse 1 - 3)





L'analisi dei dati reperiti nei Servizi di Pronto Soccorso dei due più importanti nosocomi della città di Verona e quelli rilevati in sede di Tribunale hanno fornito un quadro -certamente limitato e incompleto- di una presenza comunque rilevante di "violenze domestiche" che interessano una società evoluta, sita in un'area produttiva non marginale, in Europa, nel pieno del civile mondo occidentale.

E ciò è stato possibile malgrado nessuna delle due Istituzioni -quella sanitaria e quella giurisdizionale e repressiva- abbia messo a fuoco il fenomeno, come campo meritevole di specifica attenzione.

Farlo emergere ha richiesto un metodo di rilevazione che ha permesso di percorrere catalogazioni le più varie, esplorando l'esistenza e la consistenza dello stesso.

Esistenza e consistenza non hanno, tuttavia, ancora determinato una "personalità" del fenomeno.

E un fenomeno non acquista evidenza senza "nome".

Ci siamo scontrati con questa anomia e abbiamo tentato di aggregare un insieme di eventi, di accadimenti, di fatti sotto la voce "violenza domestica", un ossimoro, una definizione ambigua quanto si voglia, ma pure una definizione pregnante, che si impone non solo per quantità dei eventi, ma per generi e luogo.

Ove luogo è la famiglia, la sua evoluzione attuale, la sua crisi identitaria e istituzionale.

E se meno comprensibile è il non aver adottato in sede di catalogazione tale voce in ambito sanitario, che è ambiente meno vincolato ad aspetti giuridico-formali -e abbiamo dovuto parlare di "delicatezza istituzionale" impiegata nell'approccio a tutto quanto attenga la famiglia-, di certo più complessa appare la questione sotto il profilo giuridico e in sede giurisdizionale.

L'obiezione qui è anche nella indeterminatezza e genericità della voce "violenza domestica", oggi sostanzialmente priva di specifica legislazione di riferimento perché l'astratto giuridico non individua una puntuale, non episodica tipologia di reati, né una tipologia di vittime.

Eppure, da un lato molti fenomeni sono da tempo codificati anche a fronte di una varietà di reati contenuti al loro interno e dall'altro, quanto alla tipologia delle vittime, esse sono banalmente gli uomini, le donne, gli anziani, i bambini che vivono all'interno di quella cornice e di quell'agglomerato sostanziale e/o formale che è la famiglia. Ad ampliarne l'indeterminatezza è la sua crisi e la sua veloce trasformazione con perdita di "confine" e dilatazione fenomenica che mette in discussione una antica istituzione, oggi sempre più aggregato sociale elementare, più che istituzione elementare della società.

E se faticosamente la legislazione insegue questi mutamenti familiari, si comprende quanto faticoso sotto il profilo giuridico-formale sia dare nome e legiferare su specifici aspetti, potenzialmente espressi da una istituzione sfuggente.

Il fenomeno esiste come luogo specifico di comportamenti che traggono genesi e motivazioni nell'ambito dell'umano, troppo umano rapporto di una famiglia sottoposta a forti spinte destrutturanti.

Ed esiste nella sua ovvietà, che è registrabile e analizzabile.

Se i principi giuridico-formali poco aiutano, la realtà effettuale li ripropone.

E il nome di "violenza domestica" gli fornisce l'identità necessaria a renderlo degno di attenzione, interesse e a richiedere una difficile ma necessaria codificazione legislativa e giurisdizionale.

In tale direzione, del resto, spingono alcune raccomandazioni, e talune specificatamente, del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Del resto, il Rapporto Eures sugli omicidi in Italia segnala come i delitti in famiglia siano ormai assurti a una percentuale superiore a quelli attribuiti alla criminalità organizzata e il Consiglio d'Europa dichiara che "la violenza domestica" è la principale causa di morte e di invalidità per donne comprese tra 16 e 44 anni, con una incidenza maggiore di quella del cancro o degli incidenti automobilistici.

Non a caso, una specifica Raccomandazione del Consiglio d'Europa è rivolta agli Stati membri perché adeguino Diritto penale, civile e procedure giudiziarie.

E nella stessa, se nelle Misure generali si raccomanda esplicitamente di "...includere nel quadro della formazione di base dei funzionari di polizia, del personale giudiziario, del personale medico e degli operatori sociali elementi importanti sul trattamento della violenza domestica...", la Raccomandazione sollecita anche "misure addizionali concernenti le violenze perpetrate all'interno della famiglia" con inasprimento di pene e con il "...qualificare reato qualsiasi violenza perpetrata all'interno della famiglia..." e indica la necessità di assumere misure organizzative e pratiche di prevenzione, tutela e garanzia, comprese quelle verso l'emigrazione.

In tale contesto, il Consiglio d'Europa invita gli Stati membri a prevedere -al di là delle leggi positive sull'emigrazione- che alla "vittima di violenza all'interno della famiglia" sia concesso uno specifico diritto di residenza al fine che l'allontanamento dal nucleo familiare non comporti perdita di facoltà di soggiorno nel Paese di accoglienza.

La posizione del Consiglio d'Europa è dunque volta e a stimolare il legislatore nazionale ad affrontare con

determinazione (e, in Italia occorre precisare, anche “laicamente”) il fenomeno violento in famiglia e ad attrezzare tutte le istituzioni a predisporre piani di azione coordinati a medio e lungo periodo.

La preoccupazione maggiore viene dall’attenzione alla condizione della donna, vittima di plurimi sfruttamenti e bersaglio di molteplici violenze, dalla violenza in famiglia a quelle in comunità e sul lavoro, dalla tratta alla schiavitù alla prostituzione, e ancora in situazioni di conflitto armato.

Palese, anche emotivamente, la dimensione del fenomeno e la sua particolare acutezza.

Ma come abbiamo visto, la “violenza domestica” non concerne solo l’elemento femminile, ma in varia misura interessa tutte le altre figure componenti e afferenti la famiglia.

E sulla violenza domestica o in famiglia, l’organismo europeo non ha mancato di produrre la sua sollecitazione.

Ora non può meravigliare questa sensibilità in strutture istituzionali come quelle europee, per loro natura altrettanto attente ai processi attuali quanto proiettate a costruire il futuro, in visione più distaccata e da un punto d’osservazione meno limitato.

E per appropriarci pienamente di una tale ottica e poterla inserire nella nostra realtà, il punto di partenza resta sempre il movimento della società, i processi e la loro direzione.

Il “che fare” inizia dalla lettura dei processi che investono la famiglia e la modificano, dentro un processo generale di trasformazioni sociali in impetuoso movimento.

La nostra società sta da un lato rompendo antichi elementi di mediazione sociale e frantumandosi, dall’altro ricercando assetti nuovi nella grande difficoltà di doverlo fare in una fase di accelerazione di tutti i processi che la coinvolgono e la esprimono e che essa stessa produce.

Constatata anche in Italia la prevalenza, netta, nel campo degli omicidi (per dire del più grave dei delitti) di quelli maturati nei “rapporti di prossimità” -e quindi non solo in famiglia anche se quest’ultima esprime una percentuale relativa maggioritaria, ma anche tra amici e conoscenti, nell’ambito del lavoro o del vicinato-, rispetto al diminuire -relativo- di quelli legati alla criminalità comune o organizzata, è del tutto evidente un ridursi degli spazi vitali individuali con una perdita di senso e di valore, un aumento di tensione, di disagio e di frustrazione che investe l’intera società.

Emergono in primo piano, quindi, le patologie della così detta “normalità”.

Dentro tali processi di sfarinamento sociale, l’istituzione familiare soffre di etiopatologie generali e di specifici elementi di disarticolazione.

Tramontata e superata, senza rimpianti se non per le certezze istituzionali, la famiglia mediterranea (sorretta anche nel suo valore simbolico da sacralità e gerarchia, coesione e sicurezze), l'istituzione familiare occidentale del terzo millennio, laicizzata e individualizzata, che regge su natura e affetti senza altro valore di sostegno e alcun carattere simbolico (se non residuale e marginale, di rito e di moda, non di funzione e di valore) contiene in sé elementi e fattori di debole valenza istituzionale.

Per la sua debolezza, essa all'interno è soggetta e sostenuta da fattori di aggregazione più labili e d'è aperta all'esterno agli stessi venti di frustrazione e disaggregazione che investono l'intera compagine sociale. Sono la sua stessa identità e i suoi confini a divenire sempre più indefiniti o, forse meglio, essi tendono a dilatarsi verso forme sempre più indeterminate.

La sua crisi attraversa, infatti, la famiglia coniugale legittima, quella di fatto, la condizione temporanea, la perdita del fine un tempo primario della trasmissione procreativa fino alle aggregazioni più labili, di convivenza ospitale, amicale nell'immigrazione e potremmo anche continuare sino alle mille aggregazioni di domicilio, frutto di dinamiche sociali e demografiche che attraversano la nostra società.

Il nostro studio si è fermato alla violenza in ambiente familiare, entro un ambito di convivenza che sta fra quella legittimata e quella di fatto.

E tuttavia le forme di aggregazione assimilabili si sono da subito evidenziate per dilatazione in confini ben più lontani, ben più larghi.

Il resto della realtà è stata in ogni caso fonte di attenzione ed è indicata solo marginalmente e come condizione "limite".

Ma è presente nella realtà sociale e di ciò siamo consci.

La nostra insistenza su questo elemento di crisi della famiglia nella sua evoluzione attuale viene dalla necessità ermeneutica di elementi e fatti poco o nulla spiegabili.

E a fornire ultima riprova di quanto incidente sia tale crisi ad un tempo istituzionale e sociale, stanno le nuove aggregazioni fatte da famiglie che diventano "comunità", quasi ripercorrendo a ritroso (ma senza le stesse caratteristiche e con altro segno e valenza istituzionale) il cammino dalla famiglia coniugale moderna a quella aggregata.

Anche in Italia da qualche decennio sono comparse queste "macrofamiglie", per lo più di ispirazione cattolica, che sembrano un revival delle dimenticate "comuni" di ispirazione maoista degli anni tardo sessanta - settanta.

Ma in ciò la crisi ideologica contiene, assieme all'aggregazione e alle relazioni "con valore", un rifiuto del modello di consumo e di bisogni del sistema economico-sociale.

È un fenomeno, certo minoritario, che sul terreno specifico della famiglia mette assieme condivisione e risparmio negli acquisti (si pensi anche alle comunità-web per gli acquisti o per la soddisfazione di bisogni o di esigenze particolari o tematiche) e un'ansia di relazioni e ricomposizione sociale, che attraversa tutta la realtà occidentale.

Oltre che delimitare -come detto- il più possibile i confini di indagine, il nostro studio ha scelto di non ricorrere all'uso di questionari o interviste telefoniche o on the road.

Non era nelle intenzioni indagare, all'interno di questa ampia e profonda condizione di crisi, le dichiarazioni o le percezioni del singolo (che sappiamo attraverso i pochi studi svolti in Spagna, negli U.S.A. segnare il rilievo del tema trattato), ma compiere passi magari difficili e densi di incertezze e possibili ambiguità percorrendo strade istituzionali.

In tal modo è stato possibile rilevare numeri forse meno eclatanti, ma "certi" e analizzare i percorsi in tema di due istituzioni -l'ente ospedaliero e il Tribunale- che a nostro avviso dovranno essere sedi fondanti il mutamento culturale necessario per affrontare correttamente e con efficacia qualsiasi intervento sul fenomeno degli atti violenti in ambito familiare.



legge 22 maggio 1978, n. 194

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

decreto legislativo 19 febbraio 1998 n°51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Il decreto ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario sia in materia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di Pace.

Il Tribunale ordinario decide, in materia civile e penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

La Corte d'Assise si occupa esclusivamente di vicende di particolare allarme sociale, come i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o non inferiore a 24 anni.

In materia di riesame (per quanto riguarda le misure coercitive che incidono sulla libertà personale o le misure interdittive che limitano diritti patrimoniali), il Tribunale decide in composizione collegiale.

Il **Giudice di Pace** -istituito con **legge 21 novembre 1991 n°374**- dal 1° maggio 1995 sostituisce il Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.

In materia **civile** ha competenza molto più ampia di quest'ultimo.

In materia penale il Giudice di Pace -che ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice **penale** a partire dal 1° gennaio 2002- si può occupare esclusivamente dei reati che prevedano una pena detentiva non superiore a quattro mesi, unificata a una pena pecuniaria, sola o congiunta.

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario, non di carriera, al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali e non ha un rapporto di impiego con lo Stato.

Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.

Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.

Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.

decreto legislativo 28 agosto 2000 n°274

(pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 ottobre 2000 n° 234 - s.o. n°166)

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n°468.

art. 4 (Competenza per materia)

1. Il giudice di pace è competente:
 - a. per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;
 - b. per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
 - a. articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico in materia di sicurezza";
3. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

art. 6 (Competenza per materia determinata dalla connessione)

1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.
3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.

art. 17 (Archiviazione)

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'articolo 34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. ... Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.
Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.

art. 34 (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

art. 35 (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie)

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

legge 4 aprile 2001 n°154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 98 del 28 aprile 2001

art. 1. (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del **codice di procedura penale** è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata".

Dopo l'articolo 282 del **codice di procedura penale** è inserito il seguente:

"art. 282-bis". (**Allontanamento dalla casa familiare**).

Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".

art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Dopo il titolo IX° del libro primo del **codice civile** è inserito il seguente:

“Titolo IX°-bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari

art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”.

COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002, nell'ambito della 794a riunione dei Delegati dei Ministri) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n° R (79) 17 sulla salvaguardia dei bambini contro i maltrattamenti, Raccomandazione n° R (85) 4 sulla violenza all'interno della famiglia, Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione delle vittime nel quadro del diritto penale e della procedura penale, Raccomandazione n° R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, Raccomandazione n° R (90) 2 sulle misure sociali concernenti la violenza all'interno della famiglia, Raccomandazione n° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, il commercio di bambini e di giovani adulti, Raccomandazione n° R (93) 2 sugli aspetti medico-sociali del maltrattamento dei bambini, Raccomandazione n° R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani al fine di sfruttamento sessuale e Raccomandazione Rec (2001)16 sulla difesa dei bambini dallo sfruttamento sessuale;

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

- I. Di rivedere la loro legislazione e le loro politiche in vista:
- IV. Di esortare tutte le istituzioni che si occupano della violenza contro le donne (polizia, operatori sanitari e sociali) ad elaborare dei piani di azione coordinati a medio e a lungo termine prevedendo attività per la prevenzione della violenza e la difesa delle vittime;
- V. Di promuovere la ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale ed internazionale;

Allegato alla Raccomandazione Rec (2002) 5

Definizione

1. Ai fini della presente raccomandazione, il termine “violenza contro le donne” designa qualsiasi azione di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. Questa definizione si applica, ma non è circoscritta, alle azioni seguenti:
 - a. la violenza perpetrata all'interno della famiglia o delle mura domestiche ed in particolare le aggressioni di natura fisica o psichica, gli abusi di tipo emotivo o psicologico, lo stupro e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro fra coniugi, partner abituali, partner occasionali o conviventi, i crimini commessi in nome dell'onore, la mutilazione degli organi genitali o sessuali femminili, così come le altre pratiche tradizionali dannose per le donne, quali i matrimoni forzati;
 - b. la violenza perpetrata nella comunità in generale ed in particolare lo stupro, gli abusi, le molestie sessuali e le intimidazioni sul luogo di lavoro, nelle istituzioni o in altri luoghi, la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale;
 - c. la violenza perpetrata o tollerata dallo Stato o dagli agenti della forza pubblica;
 - d. la violazione dei diritti fondamentali delle donne in situazione di conflitto armato, in particolare la presa di ostaggi, la deportazione, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata e la tratta ai fini di sfruttamento sessuale ed economico.

Misure generali concernenti la violenza contro le donne

2. ...
 - c. l'adeguamento del diritto penale e civile ivi comprese le procedure giudiziarie;
5. La ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale e internazionale dovranno essere sviluppati in particolare nei seguenti campi:
 - a. la compilazione di statistiche ventilate per sesso, di statistiche integrate e di criteri comuni, al fine di

valutare meglio le dimensioni della violenza sulle donne;
 e. la valutazione dell'efficacia dei meccanismi giudiziari e giuridici nella lotta contro la violenza sulle donne;

8. includere nel quadro della formazione di base dei funzionari di polizia, del personale giudiziario, del personale medico e degli operatori sociali elementi importanti sul trattamento della violenza domestica così come su tutte le altre forme di violenza riguardanti le donne;
9. includere nei programmi di formazione professionale di questo personale elementi di informazione e di formazione al fine di fornire loro i mezzi necessari per scoprire e gestire le situazioni di crisi e migliorare l'accoglienza, l'ascolto e il consiglio alle vittime;

Informazione, sensibilizzazione, educazione e formazione

Gli Stati membri dovrebbero:

6. raccogliere in modo adeguato le informazioni sulle diverse forme di violenza e sulle loro conseguenze per le vittime, ivi compresi i dati statistici integrati, e diffonderli presso il grande pubblico utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili (stampa, radio, televisione, etc.);

Assistenza e protezione delle vittime (accoglienza, presa in carico e consigli)

Gli Stati membri dovrebbero:

24. in particolare, far sì che tutti i servizi e i mezzi legali previsti per le vittime della violenza domestica siano forniti alle donne immigrate qualora lo richiedano;
25. prendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che gli elementi di prova medico-legali e le informazioni siano raccolte secondo un protocollo e con l'utilizzazione di formulari standard;
27. promuovere la cooperazione fra i servizi di polizia, sanitari e sociali ed il sistema giudiziario affinché agiscano in coordinamento; incoraggiare e sostenere la creazione di una rete di organizzazioni non governative che partecipino ad azioni coordinate;

Diritto penale, diritto civile e procedure giudiziarie

Diritto penale

Gli Stati membri dovrebbero:

34. far sì che la legislazione penale preveda che qualsiasi atto di violenza, in particolare fisica o sessuale, nei confronti d'una persona costituisca un attentato alla libertà e all'integrità fisica, psicologica e/o sessuale di tale persona, e non venga considerato solamente una trasgressione alla morale, all'onore o alla decenza;
35. prevedere nella legislazione nazionale misure e sanzioni adeguate che permettano di agire in modo rapido ed efficace contro gli autori di violenze così come di riparare i torti causati alle donne vittime di violenza. In particolare, le legislazioni nazionali dovrebbero:
 - considerare reato gli atti di violenza sessuale e lo stupro fra coniugi, partner abituali od occasionali, o conviventi;
 - considerare reato ogni atto di tipo sessuale commesso contro una persona non consenziente, anche se questa non dà segni di resistenza;
 - considerare reato ogni atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura esso sia e quali che siano i mezzi utilizzati, commesso contro una persona non consenziente;
 - considerare reato tutti gli abusi di uno stato di particolare vulnerabilità, quali gravidanza, incapacità di difendersi, malattia, infermità, deficienza fisica o mentale o stato di dipendenza;
 - considerare reato tutti gli abusi di autorità da parte del personale responsabile, in particolare quando si tratta di un adulto che approfitta della propria posizione nei confronti di un bambino.

Diritto civile

Gli Stati membri dovrebbero:

36. garantire alle vittime, con riserva che i fatti di violenza siano confermati in giudizio, un equo risarcimento per i danni materiali, fisici, psicologici, morali e sociale subiti, in funzione della gravità della violenza, così come un indennizzo per le spese sostenute per l'azione giudiziaria;
37. progettare l'istituzione di strumenti finanziari tendenti a risarcire le vittime.

Procedure giudiziarie

Gli Stati membri dovrebbero:

38. garantire la possibilità di stare in giudizio a tutte le vittime di violenza così come, ove necessario, alle organizzazioni pubbliche o private di difesa delle vittime, dotate di personalità giuridica, sia congiuntamente alle vittime, sia in loro vece;
39. prevedere che possa essere intrapresa un'azione penale su richiesta del pubblico ministero;
40. esortare il pubblico ministero a considerare la violenza nei confronti delle donne e dei bambini come un fattore aggravante o decisivo al momento dell'avvio d'ufficio di una procedura nel pubblico interesse;
41. prevedere tutte le misure necessarie affinché si tenga conto, in tutte le fasi del procedimento, dello stato fisico e psicologico delle vittime, che devono poter beneficiare di assistenza medica e psicologica;
42. progettare di istituire condizioni particolari di ascolto delle vittime, o dei testimoni di violenze, al fine di evitare che le testimonianze debbano essere ripetute e di ridurre gli effetti traumatici delle procedure;

43. far sì che le norme procedurali permettano di evitare gli interrogatori fuori sede e/o umilianti per le vittime o per i testimoni di violenze, tenendo conto dei traumi che hanno subito ed al fine di evitare che ne subiscano altri;
44. ove necessario, prevedere misure per garantire un'efficace difesa delle vittime dalle minacce e dai rischi di vendette;
45. vigilare, con misure specifiche, sulla protezione dei diritti dei bambini nel corso dei procedimenti;
46. far sì che i minori siano accompagnati, ogni volta che devono testimoniare, dal loro rappresentante legale, o, ove necessario, da una persona maggiorenne scelta da loro, salvo decisione contraria motivata nei confronti di tale persona presa dal tribunale;
47. garantire ai bambini la possibilità di stare in giudizio con l'intermediazione del loro rappresentante legale, di organizzazioni pubbliche o private o di una persona maggiorenne da loro scelta, approvata dalla autorità giudiziaria, e di beneficiare, ove necessario, di assistenza legale gratuita;
48. prevedere, per i crimini ed i delitti di natura sessuale, che qualsiasi termine di prescrizione decorra solo a partire dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età;
49. prevedere, a titolo eccezionale, l'esenzione dal segreto professionale per le persone che, nell'esercizio delle loro funzioni, siano portate a conoscere, in seguito ad esami clinici o in via confidenziale, casi di violenza sessuale sui bambini;

Misure aggiuntive concernenti le violenze perpetrate all'interno della famiglia

Gli Stati membri dovrebbero:

55. qualificare come reato qualsiasi violenza perpetrata all'interno della famiglia;

56. rivedere e/o aumentare, se necessario, le pene previste per percosse e lesioni volontarie quando queste siano perpetrate all'interno della famiglia quale che sia il membro della famiglia coinvolto;
57. escludere che l'adulterio possa essere ritenuto una giustificazione ammissibile alle violenze fisiche perpetrate in seno alla famiglia;
58. considerare la possibilità di adottare misure al fine di:
 - a. permettere alle forze di polizia di entrare nell'abitazione ove si trova la persona in pericolo per fermare l'autore delle violenze e far sì che questi venga presentata/o a un giudice;
 - b. permettere all'autorità giudiziaria di adottare misure temporanee al fine di proteggere le vittime, tendenti ad impedire all'autore delle violenze di entrare in contatto con la vittima, di comunicare con lei o di avvicinarvisi, di risiedere in determinati luoghi o di frequentarli;
 - c. stabilire un protocollo obbligatorio d'intervento affinché la polizia ed i servizi sanitari e sociali seguano le stesse procedure d'intervento ;
 - d. promuovere l'attivazione di servizi operativi di protezione delle vittime che prendano l'iniziativa di contattare le vittime appena la denuncia viene trasmessa ai servizi di polizia;
 - e. garantire una buona cooperazione di tutte le istituzioni coinvolte, quali la polizia, i tribunali ed i servizi di protezione delle vittime, affinché la vittime possa prendere tutte le misure giuridiche e pratiche necessarie per ottenere aiuto ed intentare un'azione contro l'aggressore nei termini stabiliti e senza dover entrare in contatto con il proprio aggressore;
 - f. considerare reato qualsiasi infrazione alle misure che le autorità hanno imposto all'aggressore;

59. prevedere, ove necessario, di concedere alle donne emigrate che sono state/sono vittime di violenze perpetrate all'interno della famiglia, un proprio diritto alla residenza al fine di permetter loro di allontanarsi dai loro congiunti senza dovere lasciare il paese di accoglienza in cui si trovano.

Codice penale

art. 56 (Delitto tentato)

Chiunque compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da...

art. 361 (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito... non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

art. 362 (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito ... non si applica se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa.

art. 365 (Omissione di referto)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'Ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa sino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini)

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale (129 att.), for-

mulando l'imputazione, nei casi previsti nei Titoli II, III, IV e V del Libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (416, 555).

2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a).
3. Se è necessaria la querela (336) l'istanza (341) o la richiesta di procedimento (342), il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere (343), il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata (125 att.), presenta al giudice (328) richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione (126 att.).
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

art. 571 (Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre ad otto anni.

art. 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente -art. 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)- maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave (583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (582), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni (603).

art. 575 (Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno....

art. 581 (Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della parte offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

art. 582 (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (583, 585, 587).

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 3 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 9 c.p.p.) della persona offesa (19 att. c.p.p.).

art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p. 43) una lesione personale (c.p. 582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000.

Se la lesione è grave (583 n. 1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone (c.p. 84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela (c.p. 120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(introdotto con **legge 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"**)

art. 609-bis (Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

art. 609-ter (Circostanze aggravanti)

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi:

- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- non ha compiuto gli anni quattordici;
- non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.

art. 610 (Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni....

art. 629 (Estorsione)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da un milione a quattro milioni....

Codice di procedura penale

Titolo I

Articolo aggiunto dall'art 2 legge 2 dicembre 1998 n°420

Sezione IVa Competenza per connessione

art. 12 (Casi di connessione)

1. Si ha connessione di procedimenti:
 - a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso (c.p. 110) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte indipendenti (c.p. 41) hanno determinato l'evento;
 - b) se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.p. 81) ;
 - c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

art. 13 (Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali)

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale, è competente per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

art. 14 (Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni)

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni (c.p. 98) e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

art. 15 (Competenza per materia determinata dalla connessione)

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. (così sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n. 51)

art.16 (Competenza per territorio determinata dalla connessione)

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste Si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

art. 275 (Criteri di scelta delle misure)

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

art. 334 (Referto)

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore e, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le circostanze dell'intervento; da' inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Codice civile

legge 19 maggio 1975, n. 151 Riforma del diritto di famiglia modifiche al **Codice civile**

Titolo IX° (Della potestà dei genitori)

(così modificato 19 maggio 1975 n°151, art. 136)

art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

(così modificato 19 maggio 1975 n°151, art. 138)

“Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore (2) o alla emancipazione (390).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (145).

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio”.

Indicazioni bibliografiche

- Auletta "Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 154 del 2001" in Fam.Dir. 2003, pag. 294 ss.
- AA. VV "Il Giudice di Pace, un nuovo modello di giustizia penale" a cura di Scalfati, Padova 2001
- AA.VV "Il Giudice di Pace nella giurisdizione penale" a cura di Giostra e Illuminati, Torino 2001
- AA. VV. "Verso una giustizia penale "conciliativa" il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del Giudice di Pace" a cura di Picotti-Spangher, Milano 2002
- Bacciconi, Bertolaso, Bonfiglio "Gli incidenti domestici nel comune di Verona: una prima valutazione", Ispesl, Trieste 2004
- Bandini, Gatti, Gualco, Malfatti, Marugo, Verde "Criminologia", Ila ed., vol. I, 2003
- Benzecrì J.P. "L'analyse des données: L'analyse des correspondences", Dunod, 1972
- Bloch-Boguslawska, Pufal, Wolska "Domestic violence towards children in the material of Department of Forensic Medicine of Medical Academy in Bydgoszcz", Arch. Med. Sadowej Kryminol. 54 (2-3) pag. 145-150
- Consiglio d'Europa Comitato dei Ministri. Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002, nell'ambito della 794a riunione dei Delegati dei Ministri)
- Cooper D. "La morte della famiglia", Einaudi 1972

- De Marzo "La legge sulla violenza familiare : uno studio interdisciplinare" in Fam. Dir. 2002, pag. 537 ss
- De Marzo "Ordini di protezione: le applicazioni della giurisprudenza" in Fam. Dir. 2002, pag. 628 ss.
- Devoto G. "Dizionario etimologico", Le Monnier, Firenze 1978
- Devoto G., Oli G. C. "Vocabolario della lingua italiana", Milano 1983
- Donini "Il volto attuale dell'illecito penale", Milano 2004
- EU.R.E.S. "Rapporto Eures sugli omicidi in Italia", Eu.r.e.s. Ricerche economiche e sociali, 2003
- Garofoli "Il servo muto e il socio tiranno: evoluzione ed involuzione nei rapporti tra diritto penale e processo" in Dir. Pen. e Proc. 2004, pag.1457
- Garuti "La discrezionalità' del Giudice di Pace nelle decisioni endoprocessuali" in Cass. Pen. 2004, pag. 1833
- Kaiser "Criminologia" Tr. It. 1985 Milano
- ISTAT "La sicurezza dei cittadini - Molestie e violenze sessuali". 1998
- ISTAT "La sicurezza dei cittadini - Molestie e violenze sessuali". 2002
- Laing "La politica della famiglia", Einaudi 1973
- Lebart L. et al. "Multivariate descriptive analysis", J. Wiley, 1984
- Padovani "La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1992, pag. 419

- Peroni "La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare" in Dir. Pen. e Proc. 2003, pag. 870 ss
- Picotti "Profili penali della legge contro la violenza nelle relazioni familiari" in Cass. Pen. 2004, pag. 1785 ss.
- Pittaro "Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: profili di diritto penale sostanziale" in Fam. Dir. 2003, pag. 383 ss.
- Pontecorvo, Mejia, Aleman, Vidal, Majdalani, Fayanas, Fernandez, Perez Stable "Detection of domestic violence against women. Survey in a primary health care clinic", Medicina (B.Aires) 2004, 64(6) pag. 492-6
- Regione Veneto Giunta Regionale "Veneto in cifre 2003-2004" Statistiche n. 34, SISTAN novembre 2004
- Solinas "La famiglia" in F. Braudel "Il Mediterraneo", Bompiani 1987
- Schatzman "La famiglia che uccide", Feltrinelli 1973
- Tito Lucrezio Caro "De rerum natura", Garzanti 1975
- Zatti "Trattato di diritto della famiglia" vol. IV a cura di Riondato, Diritto penale della famiglia, Milano 2003.

Indice di tabelle, figure e grafici

tab. 1. Casi di violenza domestica definiti per fonte d'informazione	pag. 25
tab. 2. Casi di violenza domestica e persone coinvolte per fonte d'informazione	28
tab. 3. Soggetti sottoposti a violenza per nazionalità e sesso	29
tab. 4. Residenti per nazionalità e sesso, in funzione delle diverse fonti informative	32
tab. 5. Numero e incidenza ‰ sui residenti dei soggetti andati incontro a “violenza domestica”	33
tab. 6. Numero di traumi per distretto corporeo interessato dalla “violenza domestica”	53
tab. 7. Lesioni conseguenti ad una violenza domestica	54
tab. 8. Violenze domestiche per autore	57
tab. 9. Variabili osservate e ricodifica	58
tab. 10. Variabilità spiegata dai primi 10 fattori mediante analisi delle corrispondenze	60
tab. 11. Analisi delle corrispondenze multiple - Coordinate, Contributi assoluti e Contributi relativi sui primi 5 assi fattoriali.	63
tab. 12. Distribuzione per nazionalità e sesso di parte offesa e imputato	72
tab. 13. Distribuzione per sesso della “vittima” delle fattispecie di reato contestate	75
tab. 14. Distribuzione secondo lo “stato del fascicolo” dei reati contestati	79
tab. 15. Distribuzione per rito di matrimoni e numero di separazioni	80
tab. 16. Ordini di protezione emessi dal tribunale civile	81
tab. 17. Misure di allontanamento dalla casa familiare	81
tab. 18. Numero e frequenza % delle tipologie di reato segnalate all'Autorità Giudiziaria	85
tab. 19. Numero e frequenza % dello stato del fascicolo relativo alle segnalazioni pervenute all'Autorità Giudiziaria	86
tab. 20. Ricodifica della variabile “NAZIONE”	86
tab. 21. Ricodifica della variabile “STATO DEL FASCICOLO”	87
tab. 22. Ricodifica della variabile “DIMENSIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA DELLA PARTE OFFESA”	87
tab. 23. Variabilità spiegata dai primi 10 fattori mediante analisi delle corrispondenze multiple	89
tab. 24. Analisi delle corrispondenze multiple - Coordinate, Contributi assoluti e Contributi relativi sui primi 3 assi fattoriali	91

fig. 1.	Casi di violenza domestica per fonte d'informazione	pag. 27
fig. 2.	Confronto dell'incidenza delle "violenze domestiche" tra i cittadini italiani e stranieri, in funzione delle diverse fonti informative sui residenti e del sesso	33
fig. 3.	Piramide delle età dei soggetti andati incontro ad "atti violenti domestici"	36
fig. 4.	Piramide delle età dei residenti nel comune di Verona	37
fig. 5.	Piramide delle età dei residenti nella provincia di Verona	37
fig. 6.	Persone andate incontro a violenza domestica su mille abitanti del Comune di Verona, distribuzione per sesso e fascia di età	38
fig. 7.	Persone andate incontro a violenza domestica su mille abitanti della provincia di Verona, distribuzione per sesso e fascia di età	39
fig. 8.	Casi di violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per sesso e mese di accadimento	43
fig. 9.	Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero nella fascia d'età 26-65 anni	45
fig. 10.	Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero nella fascia d'età 26-65 anni distinti per sesso	47
fig. 11.	Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per sesso ed ora di accadimento	50
fig. 12.	Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per ora di accadimento, nella fascia d'età 26-65 anni	51
fig. 13.	Casi di soggetti sottoposti a violenza domestica evidenziati nei Pronto Soccorso ospedaliero per ora di accadimento, nella fascia d'età 26-65 anni, distinti per sesso	52
fig. 14.	Violenze domestiche e loro esito	55
fig. 15.	Piramide delle età della "parte offesa"	73
fig. 16.	Piramide delle età dell' "imputato"	74

graf. 1. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso i primi due fattori dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati ospedalieri (Asse 1 - 2)	pag. 67
graf. 2. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso il 1° e il 3° fattore dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati ospedalieri (Asse 1 - 3)	68
graf. 3. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso i primi due fattori dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati rilevati in sede "giurisdizionale" (Asse 1 - 2)	94
graf. 4. Rappresentazione grafica del piano fattoriale attraverso il 2° e il 3° fattore dell'analisi delle corrispondenze multiple sui dati rilevati in sede "giurisdizionale" (Asse 2 - 3)	95

INDICE

1.	INTRODUZIONE	pag. 7
2.	LINEE METODOLOGICHE	19
2.1	Le fonti dei dati	19
2.2	Le modalità di elaborazione	20
3.	I DATI: APPROCCIO GENERALE	24
3.1	I dati “ospedalieri”	28
3.1 a)	Nazionalità dei soggetti	29
3.1 b)	Distribuzione per sesso	34
3.1 c)	Distribuzione per sesso e fasce di età	36
3.1 d)	Distribuzione per mese e ora solare	42
3.1 e)	Distribuzione delle lesioni per distretto corporeo	53
3.1 f)	Esito della richieste ai Servizi di Pronto Soccorso ospedalieri	55
3.1 g)	Distribuzione secondo l'autore dell'atto violento	56
3.2	Analisi delle corrispondenze sui dati “ospedalieri”: interpretazione dei fattori	58
3.3	I dati rilevati in sede “giurisdizionale”	69
3.3 a)	Distribuzione per sesso e nazionalità	71
3.3 b)	Distribuzione per classi di età	72
3.3 c)	Distribuzione in raagione delle fattispecie di reato	74
3.3 d)	Distribuzione secondo “lo stato del fascicolo” dei reati contestati	78
3.3 e)	Matrimoni, separazioni e misure cautelari in sede civile e penale	79
3.4	Analisi delle corrispondenze sui dati rilevati in sede “giurisdizionale”: interpretazione dei fattori	85
	NOTE CONCLUSIVE	97
	COMPENDIO NORMATIVO	103
	INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE	125





Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita

Patrizio Erba	<i>Coordinatore dell'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sugli ambienti di vita Dipartimento di Medicina del Lavoro ISPESL CNEL</i>
Fulvio Perini	<i>Direzione Generale della Prevenzione - Ministero della Salute</i>
Emma Teresa Quaresima	<i>Direzione Generale della Prevenzione - Ministero della Salute</i>
Luigino Patacchia	<i>Direzione Generale della Prevenzione - Ministero della Salute</i>
Pietro Pistolese	<i>Direzione Generale della Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Vigili del Fuoco - Ministero dell'Interno</i>
Gioacchino Giomi	<i>Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ISTAT</i>
Angelo Mulas	<i>Movimento Italiano Casalinghe (MOICA) - Regione Veneto e Direttivo MOICA Nazionale</i>
Silvia Buzzone	<i>Assocasa Federchimica</i>
Maria Laura Pezzato	<i>Società Italiana Alcologia</i>
Francesco Pedilarco	<i>Dipartimento di Medicina del Lavoro ISPESL</i>
Valentino Patussi	<i>Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale ISPESL</i>
Giuseppe Spagnoli	<i>Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL</i>
Carlo Vito Magli	<i>Dipartimento Insediamenti Produttivi Interazione con l'Ambiente ISPESL</i>
Antonio Consolino	<i>Dipartimento Relazioni Esterne - ISPESL</i>
Paolo Bragatto	<i>Segreteria Tecnico-Scientifica - Dipartimento di Medicina del Lavoro ISPESL</i>
Elena Cappelletti	<i>Segreteria Tecnico-Scientifica - Dipartimento di Medicina del Lavoro ISPESL</i>
Alba Rosa Bianchi	<i>Segreteria amministrativa - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale ISPESL</i>
Stefania Massari	<i>Segreteria amministrativa - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale ISPESL</i>
Maria Pia Roversi	<i>Segreteria amministrativa - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale ISPESL</i>
Pier Francesco Benvenuto	<i>Coordinamento Editoriale</i>
Progetto grafico-illustrativo	<i>Eurolit</i>
Stampa	<i>Eurolit</i>

È vietata la riproduzione della presente pubblicazione, sotto qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ISPESL

